



Data **29 SET. 2021** Protocollo N° **431081** Class: **C101** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR).

Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.

Comune di localizzazione: Zevio (VR).

Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).

Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

**Trasmissione Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28/09/2021.**

Alla Ditta Inerteco S.r.l.  
[inerteco@pec.bertoliambiente.it](mailto:inerteco@pec.bertoliambiente.it)

Ai Comuni di Zevio (VR)

Al Comune di Bovolone (VR)

Al Comune di Buttapietra (VR)

Al Comune di Oppeano (VR)

Al Comune di Palù (VR)

Al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

Al Comune di San Martino Buon Albergo (VR)

Alla Provincia di Verona

Ad ARPAV

- Direzione generale

- Dipartimento Provinciale di Verona

- Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV

c/o Dipartimento regionale

Rischi Tecnologici e Fisici

All'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"

Al Prefetto di Verona

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona

Al Consorzio di Bonifica Acque Veronesi Scarl

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*

**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco X343L6



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


Alla SNAM Rete Gas – centro di Verona

Alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  
U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare  
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Ambiente

Alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto  
Giuridico e Contenzioso  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale

Si trasmette in allegato il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28.09.2021.

Distinti saluti.

Il Direttore  
*Dott. Paolo Giandon*  


PO Discariche e impianti a tecnologia complessa: Ing. Diego De Caprio (tel. 041/2792191 – e-mail: [diego.decaprio@regione.veneto.it](mailto:diego.decaprio@regione.veneto.it))  
20210928\_D0017\_Notifica\_DDRATST31.doc

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*  
**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186  
pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>  
Codice Univoco X343L6



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **34** DEL **28 SET. 2021**

**OGGETTO:** Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR).  
Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.  
Comune di localizzazione: Zevio (VR).  
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).  
Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

**NOTE PER LA TRASPARENZA:** Con il presente decreto si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'oggetto da parte della Ditta INERTECO S.r.l.

## IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

### Provvedimenti amministrativi di riferimento

- RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11/09/2012.
- VISTO** il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28/06/2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
- CONSIDERATO** che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.
- VISTO** il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
- CONSIDERATO** che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.
- PRESO ATTO** che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- PRESO ATTO** che con sentenza n. 1423 del 10/01/2019, pubblicata in data 01/03/2019, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone – ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23/02/2016.
- VISTA** la nota del 07/03/2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02/03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.
- VISTI** gli esiti dell'incontro di coordinamento del 13/03/2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti convocati con nota n. 129008 del 01/04/2019.
- PRESO ATTO** che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati – con nota del proprio legale datata 02/04/2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03/04/2019 - la documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.
- DATO ATTO** che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta dall'Amministrazione regionale – con nota n. 144466 del 10/04/2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03 maggio 2019.
- VISTI** gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n. 166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14/05/2019.
- VISTO** il decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 con il quale è stata – tra l'altro - adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 144466 del 10/04/2019.
- PRESO ATTO** che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso – con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, integrato successivamente e riformulato ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (vedi successivo paragrafo).
- RICHIAMATI** tutti i provvedimenti di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di cui trattasi con il DSR n. 67/2012 e con la DGRV n. 1073/2013 che di seguito si riportano: n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019, n. 462 del 06.05.2020 e n. 373 del 26.04.2021.

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

- VISTA** l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al prot. reg. n. 410998 del 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – prot. n. 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- CONSIDERATO** che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas – Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
  - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020.
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
- PRESO ATTO** che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquisita al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020.
- CONSIDERATO** che le richieste avanzate nella fase della verifica ex comma e del succitato art. 27 bis sono state formalizzate al Proponente con nota regionale in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020.
- DATO ATTO** che, una volta conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-progetti](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-progetti)), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al prot. reg. n. 57050 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al prot. reg. n. 58327 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al prot. reg. n. 84112 in data 23/02/2021;
  - Coordinamento Comitati Provincia Verona acquisita al prot. reg. n. 91078 in data 26/02/2021;
  - Legambiente Verona, acquisita al prot. reg. n. 93723 in data 01/03/2021;
  - Comune di San Giovanni Lupatoto, acquisita al prot. reg. n. 93499 in data 01/03/2021;
  - Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al prot. reg. n. 93655 in data 01/03/2021.

- PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisito al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.
- PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.
- PRESO ATTO che Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020).
- CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:
- *SIA - Quadro di riferimento programmatico*
- Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;*
- indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, e che, pertanto, con nota in data 27/04/2021 – protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358).
- PRESO ATTO che la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), integrata poi volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020.
- CONSIDERATO che in data 18/05/2021 con nota prot. n. 227562 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA (a valle dell'espressione dell'eventuale parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.
- CONSIDERATO che in data 16/06/2021 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni

ambientali (parere n. 154).

- CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021 sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA.
- CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota del 18/05/2021, nella seduta tenutasi in data 12/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio del provvedimento di VIA sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021.
- CONSIDERATO che, nell'ambito della medesima seduta di cui sopra, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha chiesto un aggiornamento dei lavori della Conferenza relativamente al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito agli esiti della prima fase endoprocedimentale conclusasi con l'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA.
- VISTA la nota di ARPAV - DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali, prot. n. 62749 del 12/07/2021, con la quale è stato trasmesso il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al progetto, Elaborato R02.5 rev. – Settembre 2020, evidenziando la necessità di alcune modifiche/integrazioni ai controlli proposti.
- VISTA la comunicazione, datata 15/07/2021 ed acquisita al prot. reg. n. 319510 del 16/07/2021, trasmessa dalla Ditta Inerteco S.r.l., per il tramite del proprio legale, avente ad oggetto "*Note di chiarimenti sul procedimento di rinnovazione - Ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nella discarica di cui trattasi*".
- DATO ATTO degli approfondimenti effettuati, con il supporto dell'Avvocatura regionale, sulla questione sollevata dalla Ditta Inerteco S.r.l. nella succitata comunicazione del 15/07/2021.
- VISTA la nota n. 14441 del 22/07/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Zevio, a nome e per conto dell'Amministrazione, ha espresso "*parere favorevole al progetto di Inerteco a condizione che l'ampliamento sia l'ultimo e sia finalizzato alla sistemazione finale e definitiva dell'impianto di Cà Bianca in assoluta sicurezza e con l'assunzione da parte di Inerteco di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie che saranno previsti nel provvedimento di autorizzazione, sia in merito alla gestione e alla tenuta in sicurezza del sito, sia in merito alla post gestione dell'impianto per tutti gli anni post-mortem previsti dalla legislazione in materia ambientale*".
- CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la nota del 18/05/2021, nella seduta conclusiva tenutasi in data 30/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio degli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006.
- DATO ATTO che la determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi.
- VISTO il decreto n. 25 del 03.09.2021, *Allegato A* al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio,*

località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”, presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);

VISTO

il decreto n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Inerteco S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’istanza denominata “Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al medesimo decreto.

CONSIDERATO

che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 25/08/2021 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per la ditta in oggetto, acquisita dalla Prefettura di Verona al prot. n. 0072694\_20210825, che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva.

RITENUTO

pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 227562 del 18/05/2021, espresse nelle sedute del 12/07/2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e del 30/07/2021 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto);
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03/09/2021;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09/09/2021;
- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all’istanza, presentata dalla Ditta Inerteco S.r.l. e denominata “Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”.

VISTA

le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA

la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI

i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA

la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

### DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nelle sedute del 12/07/2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e del 30/07/2021 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 25 del 03.09.2021, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);
4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Inerteco S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
5. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:
  - provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03/09/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  - provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
6. di dare atto che i succitati decreti n. 25 del 03/09/2021 e n. 49 del 09/09/2021, esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art.27-bis, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'Art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
9. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l., con sede legale in in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR), ai Comuni di Zevio, Bovolone, Buttapietra, Oppeano, Palù, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. – Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona ed Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, al Comando Provinciale dei VV.F. di Verona, al Prefetto di Verona, all'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", al Consorzio di Bonifica Acque Veronesi, alla SNAM Rete Gas – centro di Verona, alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare ed U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Ambiente, alla Direzione regionale Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (VIA), e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
12. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

 **Luca Marchesi**



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 25 DEL 03-09-2021

**OGGETTO:** Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231. Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.  
Comune di localizzazione: Zevio (VR).  
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).  
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).  
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per il progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata Inerteco S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489);
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 154) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 16/06/2021;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 16/06/2021, approvate nella medesima seduta;
- verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12/07/2021.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**

**CONSIDERATO che:**

La discarica è stata inizialmente autorizzata come discarica di 2a categoria tipo B con obbligo di eseguire contemporaneamente una bonifica all'interno della stessa area; il relativo progetto (discarica + bonifica) è stato approvato con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999 (lotti 2,3 e 4).

La prima autorizzazione all'esercizio della discarica è stata concessa nell'anno 2002 e rinnovata nel 2007. Il volume complessivo autorizzato comprendeva 99.080 m<sup>3</sup> provenienti dalla bonifica e 276.420 m<sup>3</sup> per i rifiuti da conferire.



Con D.G.R. n. 919 del 06/05/2008, la Giunta Regionale ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento (lotti 1,4, 6 e 7) a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Zevio il 07/12/2005.

Con D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, con parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica regionale VIA del 13/02/2008 sul progetto preliminare e parere del 17.12.2008 sul progetto definitivo, è stato approvato il progetto di ampliamento presentato nel 2005 per un quantitativo di rifiuti conferibili di 272.620 m<sup>3</sup> su una nuova porzione di discarica sul lato Ovest di quella esistente.

Con Decreto regionale n.39 del 30/06/2009 è stata concessa l'AIA definitiva all'esercizio della discarica originaria (approvata con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999) per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.). In tale decreto, sono state fissate le norme di accettazione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto previsto dal D.M. 3/8/2005 (sostituito nel 2010 ed oggi assorbito nel D. Lgs. n. 36/2003 per effetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 121/2020) riclassificando nel contempo l'impianto in discarica per rifiuti non pericolosi con assegnazione della sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e deroghe rispetto ai limiti sull'eluato per alcuni parametri (DOC, Molibdeno, TDS, Fluoruri, Cromo Totale, Nichel, Antimonio, Selenio e Zinco).

Con D.G.R. n.1079 del 28/06/2013 è stato successivamente approvato il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi, sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

Come detto, con D.G.R. n.175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la VIA è stato approvato l'ultimo ampliamento (sommittale) della discarica di cui trattasi contestualmente all'intervento di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

La discarica è oggi disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, relativamente alla discarica nella configurazione riconosciuta con D.G.R. n. 995/2009, con decreto regionale n. 67 dell'11/09/2012 e ss.mm.ii.

In particolare, a seguito della succitata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2009, con Decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 è stata adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, appositamente convocata allo scopo. Nell'ambito di detta Conferenza sono state altresì valutate le proposte di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza (VR), presentate dalla Ditta Inerteco S.r.l.

Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha quindi trasmesso - con nota del 02/07/2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

Successivamente ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente- Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.L., escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche, almeno per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza del 02/07/2019.

Con D.D.R. n. 303 del 23/03/2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA in data 26/01/2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

La Regione Veneto ha quindi sancito, con decreto n. 462 del 06/05/2020, di modificare l'AIA vigente di cui al D.S.R. n. 67 del 11/09/2012 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 1079/2013, considerando che, con la ripresa dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di inertizzazione, risulta necessario dar corso al riesame all'autorizzazione dell'intera installazione, anche la fine di pervenire al provvedimento regionale che



legittimerà l'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi del punto 9 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013 e che il suddetto riesame può utilmente avvenire contestualmente al procedimento di rinnovazione di cui la Ditta ha chiesto l'attivazione con la succitata nota del 02/07/2019.

La società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), ha presentato istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica in questione, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019;

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas – Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
  - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquisita al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020;
- CONSIDERATO** che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020;
- CONSIDERATA** conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;



- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
  - Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
  - Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
  - Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
  - Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021;
- PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.
- PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 - protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021;
- PRESO ATTO che, Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020);
- CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:
- SIA - Quadro di riferimento programmatico
- Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;
- indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, con nota in data 27/04/2021 - protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358);
- PRESO ATTO che, la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), successivamente integrata volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020;
- ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
- VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la L.R. n. 13/2018 e la L.R. n. 15/2018 in materia di attività estrattive, la D.G.R. n. 1400/2017, la D.G.R. 568/2018;
- VISTA la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:
- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.A.T. ed il P.I. del Comune di Zevio (VR);

- VISTA la normativa statale e regionale relativa alla Rete Natura 2000; D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la relazione di screening di valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "habitat") e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";
- CONSIDERATO che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- CONSIDERATO che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere quanto segue:
- 1) per quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020, da Snam Rete Gas – Centro di Verona:
    - le opere dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione;
    - all'interno della fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro potrà da parte della società Inerteco S.r.l., essere intrapreso senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate da Inerteco S.r.l.) e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati;
  - 2) il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del capping finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.);
  - 3) venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601\_4305\_E01.1\_rev0\_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica;
  - 4) l'Autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà provvedere a prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come aggiornato e riportato nella presente relazione istruttoria (nello specifico al paragrafo delle valutazioni complessive sul progetto e sul SIA);
  - 5) nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque.



VISTO il parere n. 154 del 16/06/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 16/06/2021, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 - 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale VIA del 16/06/2021;

CONSIDERATO che, le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021, sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno di fatto confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA;

TENUTO CONTO che, con nota in data 24/06/2021 - protocollo regionale 286215, è stato trasmesso (ai sensi della D.G.R. n. 568/2018) il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. (n. 154 in data 16/06/2021), alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei rifiuti, in qualità di struttura regionale competente per materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico regionale;

TENUTO CONTO che, con nota 227562 in data 18/05/2021, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha quindi provveduto a indire la Conferenza di Servizi Decisoria in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni interessate per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, per il giorno 12/07/2021, con il seguente programma (comunicato con successiva nota del 01/07/2021 - protocollo regionale 298444):

- alle ore 10:00 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale a valle dell'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA;
- alle ore 10:30 per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 12/07/2021, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale dell'integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato da Inerteco S.r.l. il 02/07/2019, nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29/05/2019 e prot. 216172 del 01/06/2020, sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato da Inerteco S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 - 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231, con istanza acquisita agli atti in data 28/09/2020, al protocollo regionale 410998 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 - protocollo 420489);



CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA avrà una validità temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

#### DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., 154 del 16/06/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito alla compatibilità ambientale, di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 12/07/2021;
4. di adottare il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", presentata da Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, confermate dalla Conferenza di Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi il 12/07/2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di Struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle



modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO  
GIURIDICO E CONTENZIOSO  
*F.to Dott. Luigi Masia*



ALLEGATO 1  
AL DECRETO n. 25 del 02.08.2021

Direzione Ambiente

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

**Parere n. 154 del 16/06/2021**

**Oggetto:** Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231.

Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.

Comune di localizzazione: Zevio (VR).

Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 45/2020.

**I. PREMESSA AMMINISTRATIVA**

- VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di



25 03-03-2021

Direzione Ambiente

V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
  - Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020;
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquisita al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020;
- CONSIDERATO che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020;
- CONSIDERATA conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDI, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
  - Coordinamento Comitati Provincia Verona acquisita al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
  - Legambiente Verona, acquisita al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
  - Comune di San Giovanni Lupatoto, acquisita al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
  - Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021;



ALLEGATO  
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente

- PRESO ATTO** che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.
- PRESO ATTO** che, con nota in data 22/03/2021 - protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazioni ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021;
- PRESO ATTO** che, Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020);
- CONSIDERATO** che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:
- SIA - Quadro di riferimento programmatico  
Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;
- indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, con nota in data 27/04/2021 - protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358);
- PRESO ATTO** che, la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), successivamente integrata volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020;
- ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.


## 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO

### CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il sito di intervento ricade nella parte settentrionale della Pianura Padana in località Cà Bianca (Campagnola di Zevio), nella zona ad ovest del territorio Comunale di Zevio, Provincia di Verona.

Al. 25 03-03-2021

Direzione Ambiente



Il progetto viene presentato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019 ed è finalizzato a una complessiva sistemazione della discarica e dell'inertizzatore esistenti, ubicati in tale zona.

Il Consiglio di Stato - accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone - ha infatti annullato con la succitata Sentenza i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23.02.2016, con la quale era stato approvato l'ultimo ampliamento della discarica di cui trattasi contestualmente ad un intervento di bonifica di un'area inquinata (Cava Bastiello) ubicata in Comune di Isola Rizza (VR). Tramite il proprio legale Inerteco S.r.l. ha quindi comunicato, con nota del 07.03.2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, di aver interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso, compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione a far data dal 2 marzo.

Il progetto di ampliamento consta nella maggiorazione dei volumi conferibili in discarica, senza alcuna modifica della planimetria e/o degli impianti a servizio della stessa; tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'innalzamento delle quote finali di conferimento dei rifiuti nel rispetto della stabilità geotecnica del rilevato.

Così come definito nel Piano degli Interventi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 06 aprile 2017, la zona in oggetto appartiene alla Zona Territoriale Omogenea: F113 -Aree per attrezzature tecnologiche art. 5.26.

Il territorio vasto nel quale è ubicato è dotato di un sistema infrastrutturale di trasporto ben strutturato e capillare.

Dal punto di vista geologico/geomorfologico l'area in questione è posta in terreni dell'antico terrazzo rissiano (terreno fgR), che si presentano rilevati rispetto alle aree più ad Est, alle quali si raccordano attraverso una fascia a maggior pendenza. Questa scarpata di erosione, risulta oggi in parte mascherata dal susseguirsi degli interventi antropici legati alle sistemazioni idraulico-agrarie (livellamenti di fondi agricoli, riporti di terreno) ed all'estrazione di ghiaie. Nell'area di progetto questa scarpata è facilmente individuabile essendo percorsa, nella sua parte superiore, dal canale artificiale "Fossa Bongiovanna" che scorre lungo l'orlo superiore del terrazzo delimitando il confine est dell'area stessa.

Nel mese di aprile 2007 è stata svolta una campagna di indagine con l'obiettivo di verificare gli elementi principali che definiscono il quadro conoscitivo della situazione geologico-stratigrafica del sito, nonché di

ALLEGATO 1  
AL DECRETO n. 25 del 03.09.2021

Direzione Ambiente



ottenere in dettaglio alcune informazioni di tipo quantitativo sulle caratteristiche dei litotipi presenti nell'area.

In particolare, alla luce dei logs e delle sezioni geologiche ricostruite a partire dai dati delle indagini eseguite, è possibile ricostruire la seguente stratigrafia locale:

- da piano campagna sino a profondità variabili tra 3,5 e 9,4 m da p.c. presenza di ghiaie con sabbie e sabbie;
- da circa 3,5 e 9,4 con spessori variabili e con una potenza massima di 3 m circa è stata evidenziata la presenza di limo argilloso e argilla: tale livello a volte è intervallato con livelli sabbiosi, talora presenta spessori decimetrici;
- inferiormente al limo argilloso vi è la presenza di sabbia media, talora limosa sino ad una profondità di circa 20m;
- da 20m circa a 25 m circa, nei sondaggi più profondi (S2; S4; S6) è stata evidenziata la presenza continua in senso spaziale di alternanze di sabbie fini limose e di limi argillosi grigi.

Laddove si è raggiunta una profondità superiore ai 25 m dal p.c. sono state reperite sabbie.

#### STATO AUTORIZZATORIO

La discarica è stata inizialmente autorizzata come discarica di 2a categoria tipo B con obbligo di eseguire contemporaneamente una bonifica all'interno della stessa area; il relativo progetto (discarica + bonifica) è stato approvato con DGRV n. 44 del 18.01.1999 (lotti 2,3 e 4).

La prima autorizzazione all'esercizio della discarica è stata concessa nell'anno 2002 e rinnovata nel 2007. Il volume complessivo autorizzato comprendeva 99.080 m<sup>3</sup> provenienti dalla bonifica e 276.420 m<sup>3</sup> per i rifiuti da conferire.

Con DGR n.919 del 6.05.2008, la Giunta Regionale ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento (lotti 1,4, 6 e 7) a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Zevio il 7.12.2005.

Con DGR n.995 del 21.04.2009, con parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione Regionale VIA del 13.02.2008 sul progetto preliminare e parere del 17.12.2008 sul progetto definitivo, è stato approvato il progetto di ampliamento presentato nel 2005 per un quantitativo di rifiuti conferibili di 272.620 m<sup>3</sup> su una nuova porzione di discarica sul lato Ovest di quella esistente.

Con Decreto regionale n.39 del 30.06.2009 è stata concessa l'AIA definitiva all'esercizio della discarica originaria (approvata con DGR n. 44 del 18.01.1999) per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.). In tale decreto, sono state fissate le norme di accettazione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto previsto dal D.M. 3/8/2005 (sostituito nel 2010 ed oggi assorbito nel D. Lgs. n. 36/2003 per effetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 121/2020) rielasticando nel contempo l'impianto in discarica per rifiuti non pericolosi con assegnazione della sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e deroghe rispetto ai limiti sull'eluato per alcuni parametri (DOC, Molibdeno, TDS, Fluoruri, Cromo Totale, Nichel, Antimonio, Selenio e Zinco).

Con DGR n.1079 del 28 giugno 2013 è stato successivamente approvato il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi, sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

Come detto, con DGR n.175 del 23 febbraio 2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la VIA è stato approvato l'ultimo ampliamento (sommitale) della discarica di cui trattasi contestualmente all'intervento di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 28 del 03.03.2021

Direzione Ambiente



La discarica è oggi disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, relativamente alla discarica nella configurazione riconosciuta con DGRV n. 995/2009, con decreto regionale n.67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii.

In particolare, a seguito della succitata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2009, con decreto regionale n. 131 del 15.05.2019 è stata adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, appositamente convocata allo scopo. Nell'ambito di detta Conferenza sono state altresì valutate le proposte di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, presentate dalla Ditta Inerteco.

Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha quindi trasmesso - con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

Successivamente ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente- Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche, almeno per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza del 02/07/2019.

Con DDR n. 303 del 23.03.2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 26.01.2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

La Regione Veneto ha quindi sancito, con decreto n. 462 del 06/05/2020, di modificare l'AIA vigente di cui al D.S.R. n. 67 del 11/09/2012 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 1079/2013, considerando che, con la ripresa dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di inertizzazione, risulta necessario dar corso al riesame all'autorizzazione dell'intera installazione, anche la fine di pervenire al provvedimento regionale che legittimerà l'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi del punto 9 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013 e che il suddetto riesame può utilmente avvenire contestualmente al procedimento di rinnovazione di cui la Ditta ha chiesto l'attivazione con la succitata nota del 02/07/2019.

### 3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- quadro di riferimento programmatico;
- quadro di riferimento progettuale;
- quadro di riferimento ambientale.

#### 3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel quadro programmatico il proponente analizza le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

*Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)*

L'area di intervento risulta:

- in relazione all'"Uso del suolo - terra 2020" Tav.01a rientrante nell'area agropolitana (NTA art.9), ovvero aree caratterizzate da attività agricole specializzate nei diversi ordinamenti produttivi in ambiti fortemente antropizzati, per le quali lo sviluppo urbanistico deve avvenire senza che si generino conflittualità con le attività agricole. L'intervento in oggetto non comporta alcuna variazione dei suoli agricoli, né nuova occupazione di suolo in quanto si configura quale ampliamento in elevazione di una discarica esistente e in fase di gestione operativa, pertanto, si può ritenere l'intervento non in contrasto con tale norma;



ALLEGATO A  
AL. DECRETO n. 25 del 03-08-2011

Direzione Ambiente



La costruzione della sopracitata Superstrada 434 Rovigo-Verona si è interposta tra l'area d'incidenza dell'opera in progetto e la località Maffea; la superstrada, di fatto, ha tagliato il corso della Fossa Fontana e il corso della Fossa Bongiovanna (con successiva regimazione in relazione alla costruzione del cavalcavia, che presenta un rilevato di circa 10 m dal piano campagna) che traeva propria origine dalla risorgiva di cui sopra. La mancanza di interazioni tra la discarica e gli elementi della fascia delle risorgive era, del resto, già stata confermata nell'istruttoria che ha condotto alla D.G.R. n. 175/2016.

Con D.G.R. n. 1175 dell'11/08/2020 è stata approvata la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, adottata con D.G.R. n. 1912 del 17/12/2019.

La Variante non apporta modifiche sostanziali al disegno originario del Piano ma introduce alcune integrazioni normative di adeguamento e coordinamento delle norme di Piano necessarie per consentire un'applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti e in materia di commercio.

L'area di intervento rientra in ambito d) "ambito prioritario della protezione del suolo" e pertanto soggetto a verifica in ambito di procedura di VIA, "con particolare attenzione agli inputti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea". Per la disamina di tali aspetti il Proponente ha presentato l'elaborato Relazione geologico-geotecnica e l'elaborato Analisi di Rischio.

#### *Piano d'Area Pianure e Valli grandi Veronesi*

L'area di intervento:

- è identificata quale discarica nell'ambito degli elementi di fragilità di origine antropica e rientra nella fascia delle risorgive quale ambito/elemento di fragilità di origine naturale (Tav. 2 di Piano);
- è adiacente ad un'area classificata come "aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale" (Tav. 3 di Piano);
- non è interessata da particolari elementi della città agropolitana (Tav. 4 di Piano).

#### *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*

L'area di intervento, dall'analisi degli elaborati grafici di Piano, risulta:

- esterna ai vincoli individuati dalla Tav. 1b "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" in prossimità della Maffea, individuata come "centro storico maggiore" (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9 e 10);
- al limitare tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la fascia delle risorgive (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22, 23, 24, 40 e 41), in corrispondenza della indicata discarica attiva/discarica cessata (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 28) ed in prossimità della rete di distribuzione dei metanodotti (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 34) - Tav. 2h "carta delle fragilità";
- ricentrare nelle aree della coltura specializzata della vite e delle olive, nonché nelle aree di Sud Ovest dedicate alla coltura specializzata del riso (di cui alle NTA di Piano art. 52, 53, 54); è classificata quale "discarica da recuperare" ed è esterna agli altri ambiti del sistema ecorelazionale ma in prossimità di aree classificate come "isola ad elevata naturalità" e "aree di rinaturalizzazione", "SIC e ZPS", "risorgive", "area umida" e "specchi d'acqua" (Sistema Ambientale Tav. 3b);
- non risulta interessare direttamente alcun elemento del Sistema insediativo e infrastrutturale (Tav. 4b) né del Sistema del Paesaggio (Tav. 5b) ma in prossimità di aree classificate "a frutteto" (di cui alle NTA di Piano art. 94, 95, 96), di un percorso ciclabile (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96) e di una villa veneta (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9, 10, 94, 95, 96).

#### *Piano di Assetto Territoriale (PAT)*

Dall'analisi della cartografia di Piano, l'area di intervento - già classificata come area di discarica risulta:

- sul lato Est e Sud confinante con un gasdotto e relativa fascia di rispetto, e in prossimità di un corso d'acqua classificato quale "canale consorziale" - Fossa Bongiovanna - (Art. 2.4.1); inoltre rientra nelle aree classificate come "Ambiti prioritari per la protezione del suolo" del PAQE (Par. 2.1.2.1) e all'interno del Piano d'Area delle Valli grandi Veronesi (PAVGV) (rif. Par. 2.1.2.2) - Tav. 1 "Carta dei Vincoli";
- interna alla "Fascia di rispetto delle risorgive" del PIRC (Par. 2.1.1) e in vicinanza di aree classificate "centri storici" e "edifici classificati nell'atlante regionale delle Ville Venete" in direzione Sud Ovest e

25 - 03-05-2021

Direzione Ambiente



- "Centri rurali di interesse storico testimoniale" in direzione Sud Est (Art. 2.4.2) - Tav. 2 "Carta delle invarianze";
- area "non idonea" per la compatibilità geologica (Art. 2.5.1) nella zona adibita a discarica e area "per lo smaltimento degli effluenti zootecnici" (Art. 2.5.5) in relazione alle aree agroambientali fragili - Tav. 3 "Carta delle fragilità";
- classificata come "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" (Art. 3.2.8), confinante a Nord con un'area classificata come "Ambito interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale" (Art. 3.2.9), in prossimità di un corridoio ecologico secondario (Art. 3.4.1) coincidente con il canale che costeggia l'area di progetto; l'area rientra in ATO n.3 "Zona produttiva - Pontoncello" - Tav. 4 "Carta della trasformabilità".

Le NTA di Piano, che disciplinano l'assetto del territorio, recepiscono le disposizioni di regolamenti superiori e contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).

#### *Piano degli Interventi (PI)*

Il Comune di Zevio ha approvato il PI di 4° fase con DCC n.24 del 06 aprile 2017.

Nei PI non sono previsti interventi che riguardano direttamente la zona di interesse.

Dall'analisi della cartografia di piano, e in particolare dalla tav. 2.1 "Zone territoriali omogenee" emerge che l'area di intervento:

- è classificata come zona F1B Aree per attrezzature tecnologiche art. 5.26, la cui fascia di rispetto è disciplinata all'art. 6.3,
- rientra in parte nella fascia di rispetto degli allevamenti di cui all'art. 6.15;
- rientra tra gli ambiti prioritari per la difesa del suolo del PAQE art. 6.11 e nella fascia delle risorgive classificata dal PAVGV art. 6.13,
- è interessata dalla presenza del metanodotto e relativa fascia di rispetto art. 6.16, confina, senza esserne interessato, con il corridoio ecologico secondario identificato lungo la fossa Bongiovanna art.6.9,
- confina, senza esserne interessato, con un'area classificata come "ambito di interventi di mitigazione ambientale",
- interseca la fascia di rispetto stradale di cui all'art. 6.19 in una porzione dell'area servizi non interessata dalle mitigazioni di progetto (Cap. 3).

#### *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali*

Il vigente Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali è stato approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015.

I professionisti incaricati per la redazione del SIA evidenziano che il progetto di ampliamento della discarica di Cà Bianca non risulta in contrasto con quanto prescritto dalle norme di piano in quanto rispetta il principio di prossimità valorizzando un impianto già esistente ed attivo. Inoltre si fa presente che la categoria in cui rientrano i rifiuti smaltibili nell'impianto oggetto di intervento, sono tutti appartenenti al capitolo 19, ovvero rifiuti già trattati dal proprio impianto di inertizzazione o da impianti esterni; si tratta, quindi, di rifiuti la cui pericolosità è stata ridotta con l'abbattimento del potere lisciviante, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, lettera d) del Piano.

Il SIA riporta le valutazioni del Piano regionale ricordando che nell'arco temporale di attuazione dello stesso (2010-2020) la volumetria autorizzata e disponibile risultava - alla data di redazione - sufficiente a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali previsti dallo scenario 1 mentre dal 2020 sarebbero stati necessari quasi 1.000.000 m<sup>3</sup> ogni 4 anni; gli estensori del SIA concludono pertanto che l'ampliamento in progetto dell'impianto DI servirà in futuro a garantire l'autosufficienza a livello regionale nello smaltimento dei rifiuti.

#### Nota istruttoria

L'istanza presentata è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 15, co. 2, lett. d) delle norme di Piano, come emendato dalla LR n. 45/2019: "smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate". Con riferimento alle linee guida approvate dal Comitato regionale

ALLEGATO  
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente



VIA nella seduta del 03.06.2020, l'istanza fa riferimento essenzialmente alla casistica B e, limitatamente ai rifiuti stabilizzati/solidificati, anche alla casistica C: infatti il proponente prevede di conferire in discarica esclusivamente rifiuti precedentemente trattati nel proprio impianto di inertizzazione, adiacente alla discarica, ovvero in altri impianti. Si ricorda che, ai sensi della LR n. 45/2019 e delle soprarichiamate linee guida del Comitato regionale VIA "In caso di approvazione di nuove volumetrie di discariche ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. d) del Piano, dovrà essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinarsi allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale"

Il SIA esamina infine i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità (Allegato D, L.R. 3/2000 modificato, vedi art. 12 della Normativa di Piano), evidenziando che l'impianto di progetto è un ampliamento di impianto esistente e che quindi tali criteri non sono da considerarsi vincolanti e concludendo che il progetto risulta quindi conforme alla normativa di Piano.

In particolare, in riferimento alle acque sotterranee, che dall'analisi della pianificazione territoriale vigente risulta essere la componente ambientale potenzialmente più fragile in riferimento alle opere di progetto, i professionisti incaricati rappresentano quanto segue. L'analisi dell'acquifero locale eseguito a partire dalle colonne stratigrafiche e dai livelli idrici dei pozzi, nonché dai sondaggi perforati nell'area di progetto e dalla bibliografia disponibile, ha permesso di individuare 3 acquiferi (superficiale, una falda confinata e una seconda falda confinata) di cui il primo acquifero confinato risulta protetto da un livello continuo di argilla dello spessore di oltre 10 metri, ed il secondo protetto da un livello di argilla di almeno 9 metri: da ciò è possibile asserire che in questa zona gli acquiferi profondi non hanno alcun rapporto con la superficie. "I livelli continui di argilla menzionati si estendono verso NW (a monte della direzione di deflusso della falda) per oltre un chilometro, e verso ESE, ovvero nella direzione di deflusso della falda, per oltre sette chilometri. Gli acquiferi confinati noti nel sottosuolo dell'area di studio sono quindi in connessione idrogeologica con l'acquifero superiore freatico in aree situate alcuni chilometri a NW e a ESE: le due falde in pressione, normalmente utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, sono quindi al sicuro da possibili infiltrazioni inquinanti provenienti dalla superficie dell'area di studio." Si sottolinea altresì che in passato la Commissione Regionale VIA ha accertato:

- in sede di autorizzazione dell'impianto di inertizzazione, che "il sito in esame non ricade all'interno di zone a rischio sismico, idrogeologico, in fascia di ricarica degli acquiferi o zone esondabili" (si faccia riferimento alla DGRV 1079/2013); l'area di insediamento della discarica è del tutto esterna alla suddetta fascia, che nel suo limite inferiore dista circa 1 km dalla discarica stessa
- in merito alla classificazione del Comune di Zevio quale zona di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" nel proprio parere n. 552 del 06/10/2015 che: "...nel caso specifico, non risulta applicabile il divieto di cui al comma 4 del sopra richiamato art. 5 [delle NTA di Piano], in quanto lo stesso deve intendersi riferito alla realizzazione di nuove discariche e non all'ampliamento di quelle esistenti"

#### Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 26 settembre 2007 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 24 luglio 2008 e n. 2 del 19 gennaio 2010 (adozione degli atti aggiuntivi del piano relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale);

#### Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Dalla cartografia di Piano, l'area d'intervento risulta ricadere:

- nel Bacino Interregionale del Tartaro - Canabianco - Po di Levante
- nel Bacino Scolante del Mare Adriatico (Carta delle aree sensibili);
- nella zona di pianura: zone a bassa densità insediativa (Zone omogenee di protezione dall'inquinamento);
- all'interno delle linee delle risorgive, a grado di vulnerabilità Ee - estremamente elevato ed M-medio (Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta);

21 A 03.03.2021

Direzione Ambiente



- nella zona vulnerabile dell'Alta pianura - Zona di ricarica degli acquiferi (DCR n. 62 del 17/05/2006 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - NTA di Piano all. D) per quanto la successiva Sentenza 1423/19 abbia escluso l'appartenenza dell'impianto a tale zona;
- tra i comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, in zone vulnerabili (NTA di Piano all. E2);

L'area di intervento è regolamentata ai sensi dell'Art. 39 delle NTA di Piano - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* in quanto appartenente alle tipologie di cui all'all. F delle stesse NTA, ovvero "impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti", ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli eventi atmosferici.

*Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)*

Il Comune di Zevio:

- ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari, ovvero nella zona caratterizzata da minore carico emissivo (comuni con emissione < 95 percentile);
- nella zonizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. N. 155/2010 ricade in zona "110513 Pianura e Capoluogo bassa pianura".

*Piano Stralcio per la tutela del Rischio Idrogeologico del bacino dell'Adige (PAI)*

L'area di intervento ricade nel Bacino Interregionale del Fissero - Tartaro - Canalbianco, dotato di PAI, del 12 aprile 2002 (adozione del Comitato Istituzionale, Delibera n° 1/2002).

*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)*

L'area di intervento non rientra nelle zone cartografate dal Piano per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30 - alta probabilità, Tr 100 - media probabilità e Tr 300 anni - alta probabilità).

### 3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

#### STATO DI FATTO

##### *Discarica*

L'impianto di discarica attualmente esistente e con autorizzazioni vigenti consta di due porzioni distinte:

- una prima porzione di discarica oggi esaurita, il cui progetto è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 44 del 18/01/1999, posizionata nel settore est del sito; nel proseguo del documento sarà tale impianto sarà identificato come "Porzione di discarica esaurita del 1999";
- un ampliamento ubicato sul lato ovest della porzione di discarica esaurita, e parzialmente addossato a questa, autorizzato con Deliberazione n. 995 del 21/04/2009 dalla Giunta Regionale a compensazione dei maggiori oneri sopravvenuti per l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003; nel proseguo del documento tale porzione sarà identificata come "Ampliamento del 2009".

La volumetria della porzione di discarica esaurita autorizzata nel 1999 ammonta a 245.996 m<sup>3</sup> al netto dei rifiuti provenienti dalla bonifica pari a circa 100.000 m<sup>3</sup>. La capacità lorda dell'impianto, in cui sono compresi anche i m<sup>3</sup> necessari agli allestimenti, risulta di 372.496 m<sup>3</sup>.

Il terreno in cui è ubicato l'impianto ha una estensione di circa 73.300 m<sup>2</sup>. La superficie coperta dal corpo discarica è pari ad un'area di 66.500 m<sup>2</sup>.

Il progetto ha previsto la realizzazione di n. 4 lotti suddivisi in vari sub-lotti. Il lotto n. 1 è stato stralciato in sede di esame dalla C.T.R.V., quindi nell'ampliamento è stato possibile riutilizzare tale numerazione.

L'altezza sommitale della baulatura definitiva della porzione di discarica esaurita è stata prevista ad una quota di 47 m s.l.m., con una pendenza nel primo tratto (dal piano campagna sino a quota 43,2 m) del 10%, mentre nel secondo tratto (da quota 43,2 m, inizio del cambio pendenza, a quota 47 m della sommità) del 6%. Le pendenze della discarica soddisfano ampiamente il limite massimo del 30% imposto dal D.Lgs. 36/2003.

L'ampliamento volumetrico autorizzato nel 2009 è stato realizzato mediante l'acquisizione di nuovi terreni di superficie pari a circa 49.570 m<sup>2</sup> posti sul lato ovest della discarica esistente.

ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 20 del 03-03-2021

Direzione Ambiente



Nell'ambito dell'ampliamento del 2009, sono stati realizzati n. 4 nuovi lotti (denominati in continuità con la numerazione vigente nell'attuale discarica Lotti 1, 5, 6 e 7 ed attribuiti in ordine di realizzazione dei medesimi), la cui superficie d'impronta complessiva è pari a circa 40.800 m<sup>2</sup>, suddivisa approssimativamente in 12.200 m<sup>2</sup> per il lotto 5, 11.700 m<sup>2</sup> per il lotto 1, 8.300 m<sup>2</sup> per il lotto 7 e 8.500 m<sup>2</sup> del lotto 6.

Il nuovo volume è stato calcolato in circa 293.000 m<sup>3</sup> su di una superficie complessiva di 40.800 m<sup>2</sup> mentre il volume utile di rifiuti ospitabili nella parte di ampliamento, quindi al netto degli allestimenti, è pari a 272.620 m<sup>3</sup>.

Le quote di baulatura raggiungeranno 44,2 m sul s.l.m. nel punto di cambio pendenza e 49,0 m sul s.l.m. sul punto sommitale.

Le pendenze della discarica varieranno così dall'attuale 10% presente nel primo tratto e 6% presente sul tratto sommitale al 11% e 8%, valori che soddisfano ampiamente il limite massimo del 30% imposto dal D.Lgs. 36/2003.

All'interno dei quattro lotti di discarica sono stati previsti tutte le strutture di seguito descritte al fine di consentire il drenaggio, la raccolta ed il recapito del percolato prodotto ai serbatoi di stoccaggio ubicati nell'area servizi posta a sud della vasca.

La barriera geologica di fondo è stata posizionata ad una distanza di almeno 2 m dall'escursione massima di falda data dalla carta dell'inviluppo dei massimi di falda; tale distanza è stata nuovamente verificata nell'ambito del progetto in esame.

Il pacchetto di fondo, in osservanza alla normativa vigente, è stato previsto nel progetto di ampliamento del 2009 con i seguenti strati (in senso geometrico, dall'alto verso il basso):

- strato drenante e protettivo in sabbia dello spessore di 0,5 m;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di mm 5 e un indice di conducibilità idraulica di  $k=0,36$  m/sec;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di conducibilità idraulica pari a  $k \leq 10^{-13}$  m/sec;
- geocomposito bentonitico standard (materassino bentonitico), avente un indice di conducibilità idraulica di  $k=10^{-11}$  m/sec;
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m con specifica di  $k 10^{-9}$  m/sec;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di mm 5 e un indice di conducibilità idraulica di  $k=0,36$  m/sec;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di conducibilità idraulica pari a  $k \leq 10^{-13}$  m/sec;
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m con specifica di  $k 10^{-9}$  m/sec.
- geotessile tessuto non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT) con funzione protettiva al fine di evitare possibili "infiltrazioni" di materiale argilloso tra i vuoti del materiale ghiaioso, con conseguente cedimenti locali delle caratteristiche meccaniche ed idrauliche dello strato argilloso compattato soprastante.

Rispetto a quanto indicato in fase progettuale, va precisato che in fase realizzativa, così come si legge nella certificazione di fine lavori e atto unico di collaudo funzionale del lotto 1 emesso dalla DL, non è stato posato il geocomposito filtro-protettivo dello spessore di 5 mm, in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della D.G.R. n. 995/2009 (v. Allegato B al Decreto n. 67 del 04/09/2012).

#### Nota istruttoria

A parziale rettifica di quanto sopra riportato, si segnala che il geocomposito filtro-protettivo in questione non risulta essere stato posato in tutti i lotti dell'ampliamento approvato nel 2009, eccezion fatta che nel lotto 6. Si fa presente tuttavia che la variazione delle modalità di realizzazione del pacchetto di impermeabilizzazione intervenuta per tale lotto è stata valutata sotto gli aspetti tecnici e ambientali dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 22.03.2017 e, successivamente, assentita quale modifica non sostanziale ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

25  
03 09 2011

Direzione Ambiente



Il progetto di ampliamento (2009) ha previsto la separazione fisica tra i rifiuti già conferiti in precedenza e in sovrapposizione a questi da quelli da conferire nei nuovi lotti 1 e 5; il pacchetto di separazione è costituito dai seguenti strati in ordine geometrico:

- strato di materiale drenante (sabbia) dello spessore di 0,2 m;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di 5 mm e un indice di permeabilità idraulica di  $k=0,36$  m/sec;
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m di con permeabilità  $K \leq 10^{-9}$  m/sec;
- strato di materiale drenante (ghiaia) dello spessore di 0,3 m per la captazione di eventuale biogas.

Su ogni lotto in ampliamento 2009 è stata prevista la realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato a cui sono allacciati n.3 collettori principali di drenaggio e collettamento, costituiti da tubi in HDPE micro fessurati del diametro minimo di 200 mm. Ortogonalmente ai dreni principali sono stati previsti, con un interasse di circa 20 m, i dreni secondari del diametro minimo di 125 mm.

La rete di raccolta principale del percolato ha pendenze dell'1% mentre la rete di raccolta secondaria ha pendenze dello 0,5%. I sistemi di drenaggio e collettamento sono alloggiati sul pacchetto di impermeabilizzazione di base all'interno dello strato di sabbia che costituisce anch'esso strato di drenaggio verso il pozzo di estrazione. Il sollevamento del percolato raccolto nei pozzi di captazione è effettuato mediante pompe sommerse resistenti all'aggressione chimica, allacciate ai serbatoi di stoccaggio tramite una rete di tubazioni.

L'unità di stoccaggio del percolato è costituita da 9 serbatoi da 30 m<sup>3</sup> di capacità cadauno, provvisti di bocchette per lo scarico. Tre sono ubicati (N° 1, 2 e 3) all'interno di una vasca di sicurezza e altri sei (N° 4, 5, 6, 7, 8 e 9) sono stati installati all'interno di una seconda vasca di sicurezza. Entrambe le vasche di contenimento risultano opportunamente dimensionate e collaudate.

Lo smaltimento del percolato estratto è previsto presso impianti di depurazione autorizzati.

Il progetto di ampliamento del 2009, nonostante i rifiuti previsti siano a basso contenuto di materia organica, ha previsto la realizzazione di una rete di estrazione del biogas in continuità con la porzione di discarica esaurita; i pozzi, ed i loro raggi di influenza, coprono gran parte della superficie e permettono di estrarre l'eventuale fluido da tutto il corpo rifiuti. I pozzi di estrazione del biogas sono realizzati tramite tubazioni fessurate e cannicia filtro drenante in ghiaia del diametro minimo di 600 m; questi pur essendo tutti già realizzati, alla luce delle esigue quantità di biogas prodotte, non sono collegati ad alcuna rete di estrazione; il basso tenore di metano presente non permetterebbe l'accensione e/o l'autosostentamento degli impianti di termodistruzione. Questo, previsto nel progetto originario del 1999, non è stato installato per la porzione di discarica esaurita e non ne è stata prevista l'installazione neanche nell'ambito dell'ampliamento del 2009, salvo verifica in sede di gestione dell'impianto.

Il progetto di ampliamento autorizzato (2009) prevede l'installazione di ulteriori n. 23 pozzi di captazione rispetto ai n. 40 pozzi autorizzati nel progetto della porzione di discarica esaurita; nell'ipotesi di una sufficiente produzione, il gas sarà raccolto attraverso gli strati drenanti presenti nel corpo rifiuti e verrà convogliato all'esterno della discarica alla eventuale torcia di termo-distruzione; non si può comunque pensare al recupero energetico data la scarsa produzione di gas prevista.

Per quanto riguarda la produzione teorica prevista di gas, la rete di captazione del biogas è stata progettata nell'ambito del progetto di ampliamento autorizzato e sarà realizzata per garantire la soglia di sicurezza, calcolando una ipotetica produzione di biogas pari a 3,1 m<sup>3</sup> CH<sub>4</sub>/ton rifiuto, dato (già caricato di un coefficiente di sicurezza pari a 2) che deriva da misure effettuate nei pozzi di captazione nel corpo rifiuti della discarica originale; peraltro si ricorda che non sono permessi conferimenti di rifiuti putrescibili già nell'autorizzazione della D.G.R. n. 44/1999.

Il progetto autorizzato prevede la realizzazione di un pacchetto di copertura finale da posare al termine della gestione operativa della discarica.

La copertura superficiale finale prevede la posa dei seguenti strati:



ALLEGATO A

Direzione Ambiente

AL. DECRETO n. 26 del 03-08-2021

- strato di copertura definitiva (capping definitivo) dello spessore di 1,0 m, realizzato con terreno naturale e compost al fine di rimodellare la copertura della discarica attribuendo ad essa la forma "baulata", in grado di mitigare l'erosione eolica ed idrica nonché di massimizzare l'evapotraspirazione permettendo lo sviluppo di specie erbacee e arbustive. Lo strato di terreno naturale e compost, inoltre, svolge una funzione protettiva verso l'impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dall'essiccamento;
- strato di materiale drenante delle acque di infiltrazione meteoriche (sabbia o ghiaia) dello spessore di 0,5 m;
- geocomposito filtro-protettivo avente un indice di permeabilità idraulica  $k=10^2$  m/sec con funzione drenante e protettiva;  
geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di permeabilità idraulica pari a  $k \leq 10^{-13}$  m/sec;
- strato di minerale compattato avente lo spessore di 0,5 m (argilla compattata con indice di permeabilità idraulica  $k=10^9$  m/sec);
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare composto di ghiaia o sabbia dello spessore di 0,5 m;
- strato di regolazione e livellamento (sabbia, ceneri, ecc.) di spessore pari a circa 15 cm, avente lo scopo di favorire la buona messa in opera degli strati immediatamente superiori, regolando la superficie del rifiuto abbancato.

Ad oggi la copertura definitiva è stata già realizzata in parte della porzione di discarica esaurita (1999); nella rimanente porzione della discarica è stata realizzata una copertura temporanea tramite telo CoverUp.

L'impianto è ad oggi dotato di un'area servizi (riportata in Figura 2.11 e in Figura 2.12) con le seguenti dotazioni impiantistiche:

- area di parcheggio interna ed esterna (alla recinzione) per la sosta rispettivamente dei mezzi degli operatori di discarica e dei mezzi di conferimento;
- pesa
- impianto lavaggio ruote
- uffici e locali di servizio
- tettoia di ricovero mezzi
- box di pre-stoccaggio dei rifiuti
- centralina meteo climatica
- reti ed impianti tecnologici
- accessi
- recinzione perimetrale
- aree verdi.

Come detto, in data 23/02/2016, con la già citata DGRV n. 175, è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi Cà Bianca per un totale di 300.000 m<sup>3</sup> e contestuale bonifica del sito contaminato Cava Bastiello nel Comune di Isola Rizza. Tale ampliamento, interessava i Lotti 1, 5, 6 e 7e includeva anche i terreni contaminati provenienti dal sito di bonifica in Comune di Isola Rizza (stimati complessivamente in 51.686 ton).

Al momento della sospensione dell'attività dettata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1423 che ha annullato l'autorizzazione succitata, risultavano parzialmente completati il Lotto 1 e il Lotto 6. Rispetto al volume autorizzato in ampliamento con il DGRV 175/2016 sono stati occupati 85.450 m<sup>3</sup> ovvero circa il 28.5%, collocati principalmente nel Lotto 1.

Ad oggi, tutte le zone in coltivazione sono state coperte provvisoriamente da un telo in LDPE. Sono ad oggi presenti zone, utilizzate come piste per il transito mezzi, ed in particolare la strada principale di accesso al corpo discarica che si trova sul Lotto 5.

Al fine di garantire la stabilità meccanica del corpo rifiuti, limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche e la produzione di percolato e contestualmente garantire l'allontanamento delle acque dal corpo rifiuti, il

35  
09/09/2021

Direzione Ambiente



Proponente Inerteco S.r.l. ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati - con nota del proprio legale datata 02.04.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03.04.2019 - la documentazione tecnica afferente alle proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza della discarica di Zevio, ovvero il progetto "Misure operative provvisorie per la Messa In Sicurezza della discarica di rifiuti non pericolosi in Località Ca' Bianca in Comune di Zevio (VR)". L'attuazione del progetto di messa in opera delle misure emergenziali di cui sopra ha determinato la morfologia attuale del corpo rifiuti.

Impianto di inertizzazione (solidificazione e stabilizzazione)

L'impianto di inertizzazione autorizzato con D.G.R.V. n. 1079 del 28 giugno 2013 è stato interamente realizzato; i lavori di costruzione delle opere civili e impiantistiche che compongono l'impianto sono stati ultimati il 31/05/2017. L'impianto è entrato in esercizio provvisorio in data 03/07/2017 a cui si è succeduto apposito collaudo nel marzo 2018, comunicato agli Enti con nota del 28 marzo 2018.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione dell'impianto sta avvenendo in due fasi:

- Fase 1: realizzazione del capannone e di tutti i presidi ambientali di cui sopra; installazione di un impianto (già di proprietà della ditta Inerteco srl) con una potenzialità comunque inferiore a quella prevista nella fase 2 (ovvero 80.000 ton/anno);
- Fase 2: sostituzione dell'impianto di inertizzazione, con l'impianto definitivo fisso. La fase 1 era prevista per circa 30 mesi, ma l'impianto ha avuto solo 19 mesi circa di attività. Per questo motivo e in considerazione dei tempi necessari per il presente iter autorizzativo, il proponente chiede una proroga di ulteriori 18 mesi per la finalizzazione della Fase 2.

La succitata DGRV n.1079/2013 è stata in seguito modificata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 462 del 06/05/2020, includendo la modifica non sostanziale alla prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013 la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l. escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

Nota istruttoria

Di fatto il decreto n. 462/2020 prevede che, per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" oggetto della presente istanza, i rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione possano essere avviati ad altre discariche autorizzate. Si segnala che la Ditta ha recentemente presentato una seconda istanza di verifica di assoggettabilità finalizzata ad un'ulteriore modifica della prescrizione in questione. In merito a detta istanza (acquisita al prot. reg. n. 549260 del 24.12.2020), il Comitato regionale VIA, nella seduta del 10.03.2021, si è espresso favorevolmente alla modifica; successivamente, con decreto n. 373 del 26.04.2021 è stato rilasciato il relativo provvedimento di aggiornamento dell'AIA con il quale è stato di fatto autorizzato definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente ferma per effetto della sentenza del Cd.S. n. 1432/2019) alle condizioni previste nello scenario di progetto esaminato nello SPA, ovvero "a discarica completa e in fase di copertura definitiva in cui l'inertizzatore lavora solo in conto terzi", individuando al contempo alcune condizioni ambientali.

La configurazione dell'impianto di inertizzazione è diretta al "trattamento di solidificazione e stabilizzazione di rifiuti inorganici a prevalente matrice inorganica, pericolosi e non pericolosi". La finalità è quella di abbattere il potenziale inquinante, rendendo i rifiuti, meno impattanti dal punto di vista ambientale, idonei alla successiva fase di smaltimento in discarica. L'autorizzazione non prevede, successivamente al trattamento, la fase di recupero. Il processo si fonda su complesse reazioni chimiche legate all'azione combinata di vari leganti chimici. Il trattamento è caratterizzato da due fasi: la fase chimica detta "stabilizzazione" che trasforma le sostanze presenti nel rifiuto da trattare in composti a minor impatto ambientale, la fase fisica detta "solidificazione" che modifica lo stato fisico del rifiuto, creando matrici e/o reticoli che bloccano fisicamente l'inquinante all'interno del rifiuto.

L'impianto, che si estende su una superficie coperta di 4800 mq., ha una potenzialità di 60.000 ton/anno di rifiuti solidi o fangosi e 20.000 ton/anno di rifiuti polverulenti, conferiti in big bags o sfusi grazie all'utilizzo di un silos da 70 ton, per un totale di 80.000 ton/anno di rifiuti trattabili. All'interno della superficie coperta si trovano i 19 box di prestoccaggio, oltre a 7 fosse di ricevimento rifiuti.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 21 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

La ricezione dei rifiuti, il loro stoccaggio e trattamento avvengono interamente all'interno del capannone dotato di un sistema di aspirazione e trattamento arie con due linee indipendenti e un sistema di abbattimento inquinanti che, dopo il consueto passaggio attraverso gli scrubber per il trattamento acido e basico, prevede l'abbattimento delle emissioni odorigene grazie alla presenza di un biofiltro.

Al fine di minimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, l'acqua meteorica del piazzale esterno e delle coperture viene raccolta e in particolare la prima viene trattata con sedimentatore, disolcatore e filtro a coalescenza per il successivo utilizzo come acqua di processo. Le caditoie invece all'interno del capannone e dell'adiacente tettoia sono collettate con una tubazione interrata in PVC che recapita alla vasca di premiscelazione per utilizzo come acqua di processo.

Grande attenzione è stata prestata anche all'aspetto paesaggistico in accordo con gli Enti locali, come la messa a dimora di una barriera arborea, costituita da specie autoctone certificate come previsto dalla prescrizione 12 dell'Allegato A della DGRV 1079/2013.

L'accesso è garantito da una strada interna di collegamento tra il sito e l'esistente accesso della discarica Cà Bianca che risulta presidiato da cancello automatizzato. Lungo la strada risulta inoltre presente un ulteriore cancello a presidio dell'area di inertizzazione.

Il capannone ha dimensioni 31,20 m x 84,40 m per una superficie complessiva di 2.633 m<sup>2</sup>. L'altezza massima della struttura è di 13,10 m, che si riduce a 11,50 sotto tegolo. Il pavimento è in calcestruzzo vibrato e lisciato con finitura superficiale al quarzo.

All'interno del capannone sono collocati 7 box di ricezione rifiuti "in buca" denominate fosse o baie con dimensione in pianta pari a 3,75 x 8 m. Tali box sono interrati con profondità massima -3,5 m. Il muro perimetrale delle baie emerge da quota p.c. per 1,5 m escluso il lato di scarico, in cui è presente il batti ruota di 0,35 m. Accanto alle fosse, sempre in posizione interrata è stata realizzata la buca di pre-miscelazione di dimensioni 5 m x 9 m e altezza 5 m, di cui 1,5 fuori terra. Nel capannone sono infine presenti 19 box fuori terra per stoccaggio rifiuti. All'interno del capannone, nella parte sud sono presenti 4 silos scarabili per reagenti. Infine come previsto da progetto, sono presenti 2 silos metallici da 70 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti. Il capannone è dotato di tettoia con superficie complessiva di 2.110 m<sup>2</sup>.

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- tramoggia di carico del rifiuto solido palabile.
- sistema di vagliatura del rifiuto solido palabile.
- mescolatore a doppio asse orizzontale continuo.
- coelee di estrazione per rifiuti polverulenti.
- tramoggia di carico del rifiuto conferito in big-bags.

Tutte le aree dell'impianto soggette a transito e manovra dei mezzi risultano impermeabilizzate con pavimentazione industriale. Le acque meteo provenienti dalle aree di transito mezzi delle superfici scoperte pavimentate vengono raccolte e separate tra prima e seconda pioggia. Le prime vengono trattate ed infine insieme alle seconde inviate al bacino di laminazione da 550 m<sup>3</sup> e successivamente ad un'altra vasca di raccolta da 200 m<sup>3</sup>, per successivo riutilizzo nel processo (a tal proposito si sottolinea come per l'irrigazione e l'umidificazione del biofiltro presente venga invece utilizzata acqua di rete). Nel bacino di laminazione giungono, come detto, anche le acque piovane scolanti dalle coperture.

#### STATO DI PROGETTO

Il progetto consiste nell'incremento della capacità recettiva dell'impianto in termini di volumetrie disponibili di rifiuti senza alcuna modifica planimetrica dello stesso e/o delle opere a servizio della gestione e della post-gestione.

Le volumetrie proposte in ampliamento sono state ottenute tramite la sopraelevazione delle quote finali di conferimento rifiuti (e di conseguenza del capping definitivo) e l'incremento delle pendenze delle scarpate. I nuovi rifiuti saranno abbancati esclusivamente in corrispondenza della superficie di conferimento già autorizzata nell'ambito dell'ampliamento del 2009; non saranno depositati rifiuti al di fuori di tali zone.

2x A  
02.03.2021

Direzione Ambiente



La quota massima di fine conferimenti sarà di 55 m s.l.m. sui lotti 6 e 7, 58 m s.l.m. sui lotti 1 e 5.

Il volume di 300.000 m<sup>3</sup> al lordo degli 85.450 già conferiti prima della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2020 richiesto in ampliamento risulta così suddiviso:

- lotto 1 100.000
- lotto 5 120.000
- lotto 6 40.000
- lotto 7 40.000

Nell'ambito del progetto di ampliamento non saranno eseguite modifiche al pacchetto di separazione già previsto nell'ambito del progetto di ampliamento del 2009. Il suddetto pacchetto garantirà la separazione fisica e la separazione idraulica tra i rifiuti della discarica porzione di esaurita ed i rifiuti in ampliamento. Alla luce della tipologia di rifiuti conferiti nel passato e di quelli che saranno conferiti (anche a seguito dell'entrata in funzione dell'inertizzatore) non si ritiene necessaria una ulteriore separazione fisica tra i rifiuti del presente ampliamento e quelli autorizzati nell'ampliamento del 2009.

Nella documentazione integrativa datata maggio 2021, come integrata con la successiva datata giugno 2021, il proponente raffronta - in risposta alla specifica richiesta formulata dal Comitato Regionale VIA - le previsioni del progetto alle disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 121/2020 (con il quale è stato modificato il D. Lgs. n. 36/2003). In particolare viene verificato il principio di equivalenza idraulica del sistema barriera sia del fondo che delle sponde esterne dei lotti di discarica oggetto di ampliamento. Relativamente al fondo, il tempo di attraversamento equivalente, calcolato con la metodica descritta nel D.lgs. 121/20, risulta essere pari a 92 anni (rispetto ai 55 previsti dalla norma), considerando la permeabilità media tra quelle dei dati di collaudo, oltre al materassino bentonitico posato sopra lo strato minerale (5 mm con  $k > 1E-11$ ). Lo stesso valore è stato ottenuto anche sulle sponde, dove i due strati di argilla ivi posati hanno uno spessore di 30 cm ciascuno, avendo valutato che nella direzione della gravità (senso di scorrimento di una eventuale infiltrazione di percolato) tale spessore risulta in realtà di 50+50 cm e senza considerare che la spinta idrostatica del percolato agisce in maniera minore sulla sponda piuttosto che sul fondo. I progettisti hanno calcolato il tempo di attraversamento attraverso le sponde, oltre che in riferimento al battente di 30 cm previsto dal D.Lgs. n. 121/2020, anche in riferimento ad un battente di 50 cm, ottenendo un valore di circa 80 anni. Evidenziano inoltre che il sistema barriera della discarica in questione è dotato di due geomembrane in HDPE rispetto a una sola richiesta dalla normativa e che, pertanto, le garanzie in termini di protezione idraulica equivalente (intesa come tempo di attraversamento ai sensi del D.lgs. 36/03) sono migliori di quelle previste dalla legge. Nella medesima documentazione integrativa i progettisti segnalano altresì che quando il battente di percolato raggiunge una determinata altezza presso il pozzo del percolato, non tutto il fondo della discarica è interessato dalla presenza di percolato, a causa delle pendenze presenti sul fondo della discarica; al riguardo riportano una tabella comprensiva dell'area e della percentuale del fondo della discarica interessato dalla presenza di percolato in tre casi (30, 50 e 100 cm di battente), sotto l'ipotesi cautelativa di non considerare l'approfondimento del pozzo di raccolta del percolato. Per quanto sopra, i progettisti ritengono ampiamente cautelativa la possibilità di mantenere il livello del percolato pari a 0,5 m, al netto della nicchia di contenimento delle pompe di estrazione, considerando che in tale situazione la superficie asciutta del fondo discarica è pari al 90% della superficie totale del fondo.

#### Nota istruttoria

Per il calcolo della permeabilità dell'insieme composto da argilla e materassino bentonitico, i progettisti fanno sostanzialmente la media dei due valori di permeabilità caratteristici dei due materiali pesata in relazione ai diversi spessori degli strati. Si ritiene più corretto utilizzare invece, in analogia a quanto valutato per l'analisi di rischio a supporto delle deroghe ai criteri di ammissibilità, la formula della permeabilità equivalente in senso verticale, che tiene conto della fattispecie in esame in cui il liquido passa perpendicolarmente attraverso due o più strati sovrapposti di diversa permeabilità. Il tempo di attraversamento calcolato utilizzando detta formula, a parità delle altre condizioni ipotizzate, è ancora più alto di quello calcolato dai progettisti (ca. 104 anni rispetto ai 92). Ciò detto, va tuttavia evidenziato che i lotti oggetto dell'ampliamento non sono caratterizzati



ALLEGATO

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 21 del 03-03-2021

dalla stessa permeabilità; i lotti 1 e 5 hanno una permeabilità dell'ordine di grandezza dello 10-10 m/s, mentre i lotti 6 e 7 hanno una permeabilità dell'ordine di 10-11 m/s. In tali condizioni si è ritenuto di determinare il tempo di attraversamento separatamente per le due coppie di lotti omogenee (1-5 e 6-7): come è intuibile, il tempo di attraversamento riferito alla coppia 6-7 è ancora più alto di quelli sopra determinati, mentre quello riferito alla coppia 1-5 è un po' più basso, pari a 54,24 anni, ma sostanzialmente in linea con il valore previsto dalla norma. Si evidenzia altresì, ma solo per completezza, che con un battente di 0,5 m tale tempo si abbasserebbe a ca. 47 anni: infatti, come evidenziato dai progettisti 1. Per il calcolo del tempo di attraversamento equivalente la norma prevede il riferimento al battente di 0,3 m; 2. Il battente di percolato sul fondo della discarica (e a maggior ragione sulle sponde) non è uniforme su tutta la discarica raggiungendo il suo massimo solo in corrispondenza dei pozzi di percolato. Ciò detto, si ritiene che possa essere favorevolmente valutata in autorizzazione la proposta di portare a 0,5 m, al netto della nicchia di contenimento delle pompe di estrazione, il battente minimo da verificare nei singoli pozzi, considerato altresì che il battente standard normalmente prescritto nelle discariche venete è di 1 m e che, nel caso specifico, detto battente era stato portato a 30 cm nelle more degli approfondimenti eseguiti sulla qualità della falda a seguito della presenza dei PFAS nei piezometri della rete di controllo (vedi al riguardo le valutazioni formulate nel successivo paragrafo 4). I valori di permeabilità di collaudo, utilizzati dai progettisti e dalle verifiche d'ufficio di cui sopra, sono relativi all'impermeabilizzazione del fondo dei lotti; infatti, tenuto conto che la discarica è sostanzialmente una discarica in rilevato, le sponde esterne della barriera di base occupano una percentuale molto bassa della superficie impermeabilizzata degli stessi. Va infine segnalato che i progettisti non fanno alcuna considerazione in merito alle sponde interne dei lotti 1 e 5, che risultano di fatto sovrapposte ai lotti più vecchi della discarica, già ricomposti. Si evidenzia al riguardo che in questa zona la separazione tra i due corpi rifiuti è realizzata mediante uno strato di argilla di 50 cm, oltre ai geosintetici e strati drenanti necessari per lo scorrimento del percolato verso il fondo dei nuovi lotti: è evidente che il tempo di attraversamento sarà inferiore a quello previsto dal D. Lgs. n. 121/2020. Si ritiene comunque che la verifica del tempo di attraversamento debba riferirsi solo ed esclusivamente agli strati di impermeabilizzazione a contatto con le matrici ambientali, tanto più che il liquido eventualmente infiltrato attraverso dette sponde troverà un ulteriore sistema di raccolta del percolato sul fondo dei lotti più vecchi ed un ulteriore sistema di impermeabilizzazione a protezione delle matrici ambientali potenzialmente interessate. Al riguardo, si evidenzia che, dalla documentazione agli atti, nei lotti della vecchia discarica non è stata mai riscontrata, ad oggi, la presenza di percolato all'interno del geocomposito drenante di controllo posto tra i due strati di argilla che costituiscono il sistema di impermeabilizzazione dei medesimi lotti.

Poiché non sarà effettuata alcuna modifica all'impronta della discarica e, di conseguenza, al "bacino idrologico" di calcolo, la produzione di percolato non subirà alcuna variazione rispetto a quella stimata ad oggi. Per tale ragione l'impianto di estrazione del percolato, non subirà alcuna modifica rispetto a quanto già approvato sia per ciò che concerne la rete di drenaggio del fondo (costituita dagli strati drenanti e dalle tubazioni in HDPE), sia per ciò che concerne i pozzi di estrazione e i sistemi di collettamento verso i silos di stoccaggio. Le uniche modifiche apportate saranno il prolungamento dei pozzi necessario alla luce delle nuove quote. Alla luce dell'incremento di carico esercitato dai rifiuti in ampliamento sono state eseguite le verifiche all'inflessione diametrale delle tubazioni di drenaggio che hanno dato esito positivo.

Nella documentazione integrativa datata giugno 2021, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020, il proponente ha riportato le motivazioni per le quali ritiene che la scelta del trattamento in loco del percolato non sia perseguibile tecnicamente e che abbia un beneficio ambientale ridotto tale da non poterla considerare una M.T.D. Viene in particolare evidenziato quanto segue:

- l'alta presenza di cloruri, ma anche fluoruri e ammoniaca, consiglierebbero l'utilizzo di una tecnologia di osmosi inversa; sarebbero inoltre comunque necessari dei pre-trattamenti per abbattere altri inquinanti e, in particolare, i solidi totali disciolti che rischierebbero di danneggiare le membrane dell'impianto ad osmosi;



25 A 03.09.2021

Direzione Ambiente

- considerando una produzione attesa media di percolato pari a 20.000 t/anno (scenario del S.I.A.), nell'ipotesi di gestire i picchi di produzione attraverso i serbatoi esistenti e di progetto, l'impianto necessario si svilupperebbe su una superficie pari a oltre 1.500 m<sup>2</sup>, di difficile collocazione nel layout attuale;
- il concentrato derivante dall'osmosi inversa, che può arrivare anche al 40% del refluo iniziale nel caso di un percolato delle caratteristiche di quello in esame, è un rifiuto ad altissimo tenore di acqua che, proprio a causa di ciò è di difficile combustione; l'ipotesi di ridurre la quantità di concentrato attraverso, ad esempio, un impianto di evaporazione termica dell'acqua, non è, del resto, perseguibile, in quanto si tratta di una tecnologia fortemente energivora, che non troverebbe possibilità di integrazione con gli altri impianti del complesso (si pensa, ad esempio, al caso in cui il biogas avesse delle caratteristiche di qualità e quantità tali da permetterne il recupero energetico, cosa non possibile visto il bassissimo potere calorifico del biogas prodotto da Inerteco).

**Nota istruttoria**

Il percolato della discarica Cà Bianca è caratterizzato anche da significative concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche che, insieme alla presenza di altri inquinanti, consiglierebbero una tecnologia di trattamento con impianto ad osmosi inversa. E' evidente che, quindi, scartata la possibilità di realizzare un impianto di trattamento in sito, il proponente dovrà avviare il percolato prodotto presso impianti terzi autorizzati dotati di idonee tipologie di abbattimento di tali sostanze.

Nell'ambito del progetto dell'ampliamento del 2009, la Commissione Regionale V.I.A. con parere n. 183 del 13 febbraio 2008, ha richiesto che venisse "progettata una adeguata rete per la captazione del biogas prodotto dalla discarica, nell'area di ampliamento ad ovest"; con risposta a tali prescrizioni, la società proponente ha già recepito la suddetta richiesta con il progetto dell'impianto di estrazione e termodistruzione del biogas; la soluzione adottata all'epoca è la medesima di quella illustrata nella TAVOLA 11 del progetto in esame, dove sono rappresentati in planimetria la rete generale di raccolta del biogas prodotto ed i particolari dei pozzi di captazione, in continuità ed in analogia con la rete dell'impianto della porzione di discarica esaurita. In particolare sono stati previsti:

- n. 20 (ampliamento 2009) + n. 40 (porzione di discarica esaurita) pozzi di estrazione verticali del biogas;
- collettori di captazione del biogas;
- sistemi di raccordo delle tubazioni;
- stazioni di controllo del collettore;
- centrale di estrazione;
- centrale di controllo.

Alla luce delle basse quantità di biogas estratto, ad oggi sono stati installati soltanto i pozzi verticali di estrazione del biogas che rappresentano altresì i punti del monitoraggio descritto in precedenza; ad oggi non si prevede l'installazione dei rimanenti sistemi salvo verifica in sede di gestione dell'impianto. Unica modifica al progetto autorizzato, a causa delle maggiori quote raggiunte dai rifiuti dell'ampliamento in oggetto, sarà il prolungamento di ciascun pozzo di una quantità variabile in dipendenza della posizione planimetrica.

Nella documentazione integrativa datata giugno 2021, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020, il proponente che nell'ipotesi di una sufficiente produzione, il gas di discarica venga convogliato all'esterno della discarica ad una torcia; tuttavia tutti i dati analitici storici, che sono sempre stati comunicati a tutti gli Enti e che sono confermati anche nel recente monitoraggio di aprile 2021, portano ad ipotizzare che la discarica non produrrà gas contenente una sufficiente quantità di metano per riuscire ad autosupportare la combustione (almeno 25%), in ragione dello scarso contenuto di materia organica presente nel rifiuto smaltito: sarebbe, quindi, necessario l'ausilio di un combustibile ausiliario (metano o GPL) con le ovvie conseguenze in termini di sostenibilità ambientale. Infatti, secondo i dati sopra richiamati, i pozzi producono portate di gas comprese tra 4,5 e 1,1 m<sup>3</sup>/h (media e mediana pari a 2,3 m<sup>3</sup>/h) a una temperatura media all'interno del pozzo pari a 17°C, contenenti una percentuale di metano assai esigua, con un massimo del 3,1%, un valore minimo dello 0,1% ed una mediana pari a 0,5%. Il recente



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente

d.lgs. 121/20 prevede che "in presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l'utilizzo di biofiltri". Considerando che l'estensione della discarica è globalmente pari a circa 108.000 m<sup>2</sup>, anche ipotizzando che tutti i 51 pozzi in futuro producano la quantità riferibile al pozzo maggiormente produttivo (4,5 m<sup>3</sup>/h, pari a circa 4,2 Nm<sup>3</sup>/h) alla percentuale massima rilevata di metano (3,1%), si otterrebbe un valore di produzione pari a 6,2x10<sup>-5</sup> Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h, valore che è di due ordini di grandezza inferiore al limite massimo prescritto dal d.lgs. 121/20 per l'utilizzo della bio-ossidazione in situ. L'impianto della Inerteco S.r.l. possiede già un biofiltro, asservito al trattamento dell'aria interna al capannone di inertizzazione. Con una portata massima autorizzata di 100.000 m<sup>3</sup>/h, il biofiltro è in grado di garantire circa 3 ricambi d'ora al capannone (volume ca. 33.170 Nm<sup>3</sup>). Il collettamento statico dei 51 pozzi al biofiltro esistente, ad oggi, comporterebbe di dedicare 110 Nm<sup>3</sup>/h al trattamento del gas prodotto dalla discarica. Anche ipotizzando di applicare una minima depressione, in grado di generare un flusso pari a 2.000 Nm<sup>3</sup>/h, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di fuoriuscita di biogas dalla discarica una volta chiusa e recuperata, il biofiltro sarebbe comunque capace di produrre 3 ricambi/ora all'interno del capannone. In conclusione il proponente prevede di allacciare i pozzi del biogas al biofiltro esistente, fintantoché la produzione di metano rimarrà al di sotto del valore di produzione di metano inferiore a 0,001 Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h, conformemente al D.lgs. 121/2020.

**Nota istruttoria**

Il proponente non presenta né il progetto esecutivo relativo all'allacciamento dei pozzi di raccolta del biogas al biofiltro, né un cronoprogramma, né tanto meno le modalità di monitoraggio atte a verificare le condizioni di corretto funzionamento di tutto il sistema. Si ritiene pertanto che tale aspetto possa essere oggetto di una specifica condizione ambientale, dal momento che afferisce un intervento di mitigazione degli impatti della discarica sull'ambiente.

Si evidenzia inoltre che il valore di produzione di biogas stimato, pari a 6,2x10<sup>-5</sup> Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h, risulta essere di poco superiore a quello desunto dalla DGRV n. 995/2000 (0,00004 Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h), al di sotto del quale sarebbe consentita, ai sensi del medesimo riferimento tecnico, la libera dispersione in atmosfera dello stesso; potrebbe pertanto essere proposto - come già valutato in altra discarica del veronese - anche un approccio flessibile nel tempo che preveda il collettamento al sistema di biofiltrazione dei pozzi che effettivamente superino il suddetto valore di produzione di biogas.

La quota massima raggiunta dalla copertura finale sarà pari a 60,65 m s.l.m.m., prima del verificarsi dei cedimenti legati all'auto compattazione dei rifiuti ed al carico indotto dalla copertura stessa; a seguito del verificarsi di tali cedimenti si stima che la quota sarà pari a circa 57,50 m s.l.m.m. Le scarpate avranno pendenza pari al 30% e saranno interrotte da una berma a quota di circa 50,65 m s.l.m.m. In calotta, a partire dalla quota di 57,65 m s.l.m.m. la pendenza sarà ridotta al valore del 5%, che garantisce lo scorrimento delle acque verso il perimetro della vasca nonostante i possibili assestamenti del corpo rifiuti.

La copertura finale della discarica avrà spessore pari a 2,5 m e sarà costituita da una barriera multistrato costituita dai seguenti strati (in ordine geometrico dall'alto verso il basso):

- strato di copertura definitiva (capping definitivo) dello spessore di 1,0 m, realizzato con terreno naturale miscelato con compost al fine di rimodellare la copertura della discarica attribuendo ad essa la forma "boulata", in grado di mitigare l'erosione eolica ed idrica nonché di massimizzare l'evapotraspirazione permettendo lo sviluppo di specie erbacee e arbustive. Lo strato di terreno naturale e compost, inoltre, svolge una funzione protettiva verso l'impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dall'essiccamento;
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio acque meteoriche spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico nel pacchetto di copertura;
- geocomposito filtro-protettivo avente un indice di permeabilità idraulica  $k=10^{-2}$  m/sec con funzione drenante e protettiva;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di permeabilità idraulica pari a  $k=10^{-13}$  m/sec;
- strato minerale compattato avente lo spessore di 0,5 m (argilla compattata con indice di permeabilità



- idraulica  $k=10-9$  m/sec);
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare dello spessore di 0,5 m; tale strato potrà essere realizzato con materiale drenante alternativo così come autorizzato nel decreto regionale n. 16 del 25 febbraio 2014;
- strato di regolazione e livellamento (sabbia, cenere, ecc.) di spessore pari a circa 15 cm, avente lo scopo di favorire la buona messa in opera degli strati immediatamente superiori, regolando la superficie del rifiuto abbancato.

Non ci sono altre modifiche all'area di pertinenza della discarica fatte salve le opere di mitigazione e compensazione descritte nell'apposito paragrafo.

Dal punto di vista delle condizioni autorizzative, il proponente chiede sostanzialmente di estendere all'ampliamento quelle già previste per la discarica esistente che di seguito si riportano:

Operazione D15 - (IPPC 5.1)

Deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi (stabili non reattivi) e non pericolosi - 26 box di stoccaggio

Operazione D1 - (IPPC 5.4)

Discarica per rifiuti non pericolosi - 300.000 m<sup>3</sup> (volume ampliamento)

Operazione D15 (No IPPC)

Deposito preliminare percolato prodotto dalla discarica - 270 m<sup>3</sup>

Operazione R5 (No IPPC)

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche - 35.750 m<sup>3</sup> (complessivi per livellamento e strato di rottura capillare)

Operazione R13 (No IPPC)

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - 35.750 m<sup>3</sup> (complessivi per livellamento e strato di rottura capillare)

*Impianto di inertizzazione (solidificazione e stabilizzazione)*

Nello stato di progetto non sono previste modifiche all'impianto di inertizzazione fatto salvo l'adeguamento alle BAT di settore. I rifiuti in ingresso alla discarica e all'impianto di inertizzazione saranno tutti preventivamente stoccati all'interno del capannone dedicato all'impianto di inertizzazione. I rifiuti in uscita dal processo di trattamento saranno preferibilmente depositati presso la discarica Inerteco oppure potranno essere trasportati in altri impianti esterni autorizzati.

*Tipologie di rifiuti e piano di gestione (discarica)*

I rifiuti che saranno conferiti nell'ampliamento della discarica sono analoghi a quelli già smaltiti nella porzione di discarica esaurita e autorizzati nell'ambito del progetto di ampliamento del 2009 con Decreto n. 67 del 11.09.2012 e ss.mm.ii.

L'elenco dei CER di cui si richiede autorizzazione al ritiro in discarica allegato alla relazione tecnica, comprende solo rifiuti riconducibili al capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale". Tutti i rifiuti saranno preventivamente trattati all'interno dell'impianto di inertizzazione (operazione D9), tranne quelli di cui ai CER 19 03 04, 19 03 05, 19 03 06, 19 03 07 che saranno invece smaltiti in discarica (operazione D1). I rifiuti pericolosi di cui ai CER 19 03 04 e 19 03 06 saranno smaltiti in discarica solo se risulteranno essere stabili non reattivi ai sensi del DM 27/09/10.

**Nota istruttoria**

Come evidenziato anche dal Comitato VIA della Provincia di Verona nel parere inviato sul progetto, il conferimento di rifiuti pericolosi, ancorché stabili e non reattivi, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali, come emendato dalla L.R. n. 45/2019.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 31 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate, inviate dal proponente unitamente alle integrazioni datate maggio 2021, in merito a questo aspetto viene evidenziato quanto segue:

*"In ordine al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, si ricorda che la discarica di Cà Bianca è classificata come "discarica per rifiuti non pericolosi". In una discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 quinquies del d.lgs. 36/03 "possono essere ammessi i seguenti rifiuti: ... c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5". La disciplina di riferimento di fonte statale consente quindi il conferimento di rifiuti c.d. pericolosi stabili e non reattivi in quanto tali rifiuti hanno un potenziale di pericolosità equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi, proprio perché stabilizzati e resi non più reattivi, motivo per cui la legge ne consente lo smaltimento in discariche per non pericolosi".*

Sulla base degli approfondimenti effettuati, si ritiene al riguardo che la norma introdotta dalla L.R. n. 45/2019, anche alla luce delle specifiche linee guida approvate dal Comitato VIA nella seduta del 03.06.2020, sia chiaramente riferita alla possibilità di autorizzare - con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 15, comma 2, lett. d) del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali - solo ed esclusivamente lo smaltimento di rifiuti "non pericolosi". Più precisamente le condizioni che giustificano la deroga in questione al ben noto divieto generale di approvazione di nuove volumetrie di discarica sono: 1. la natura dei rifiuti, che devono appunto essere classificabili "non pericolosi"; 2. la provenienza, in quanto devono essere prodotti direttamente dal gestore della discarica (conto proprio) oppure prodotti da impianti di trattamento sia collegati alla medesima discarica (conto proprio) sia eventualmente terzi rispetto alla discarica (conto terzi). Si ricorda inoltre che la medesima legge 45/2019 precisa anche che nell'ambito delle nuove volumetrie di discarica, autorizzate ai sensi della citata lettera d), devono essere prioritariamente conferiti rifiuti prodotti in Veneto e rifiuti eventualmente prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale. Le linee guida del Comitato Regionale VIA approvate nella seduta del 03.06.2020 quantificano nel 20% del volume utile calcolato annualmente sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV il volume da destinare a quest'ultima categoria (rifiuti da calamità). Si rinvia all'Autorità competente per il rilascio dell'AIA la rigorosa e conforme applicazione di quanto sopra.

Il piano di gestione dell'ampliamento in oggetto prevede un volume di conferimento annuo pari a circa 80.000 ton/anno di rifiuti comprendenti sia rifiuti speciali non pericolosi direttamente conferiti in discarica che rifiuti provenienti dall'inceneritore. Ipotizzando un peso specifico del rifiuto pari a circa 1,7 ton/m<sup>3</sup>, il tasso di conferimento annuo previsto è pari a circa 47.000 mc. Si evidenzia che, al momento della sospensione dell'attività dettata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1423, risultavano già occupati circa 85.450 m<sup>3</sup> dei 300.000 mc autorizzati con D.G.R. n. 175/2016. Tali volumi, attualmente conferiti, sono stati detratti dai 300.000 mc, richiesti in autorizzazione, ai fini del calcolo delle tempistiche di riempimento. Pertanto, considerando un volume residuo di rifiuti da conferire pari a circa 214.550 mc e secondo le ipotesi di conferimento suesposte, la durata minima della coltivazione in ampliamento è stata stimata in oltre 4 anni. La realizzazione della copertura definitiva della discarica avrà invece una durata di circa 2 anni.

Va precisato che le durate e le volumetrie riportate sono stime e che possono variare in funzione del futuro mercato dei rifiuti speciali. In tale senso il piano di gestione riportato di seguito è da considerarsi come quello che identifica lo scenario di impatto maggiore che verrà considerato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale. La gestione dei conferimenti potrà essere, eventualmente, più lenta di quella attualmente descritta, ma non superare i limiti predetti.

Si riportano nel seguito le fasi principali di realizzazione, gestione e chiusura definitiva dell'ampliamento in progetto:

- Fase 1: Rimozione copertura provvisoria lotto 1;
- Fase 2: Coltivazione lotto 1 e rimozione copertura provvisoria lotto 6;
- Fase 3: Coltivazione lotto 6, copertura provvisoria lotto 1 e rimozione copertura provvisoria lotto 7;
- Fase 4: Coltivazione lotto 7, copertura provvisoria lotto 6 e rimozione copertura provvisoria lotto 5;
- Fase 5: Coltivazione lotto 5, copertura provvisoria lotto 7;
- Fase 6: Copertura provvisoria lotto 5;

25  
02-09-2021

Direzione Ambiente



- Fase 7a: copertura definitiva lotti vecchia discarica;
- Fase 7b: Risistemazione profili lotti 6-7;
- Fase 7c: copertura definitiva lotti 6 e 7, risistemazione profili lotti 1-5;
- Fase 7d: copertura definitiva lotti 1 e 5.

Le fasi di cui sopra sono comunque da ritenersi indicative e potranno subire variazioni in funzione di specifiche esigenze gestionali che le rendano anche parzialmente contemporanee, purché siano rispettati i vincoli emissivi riportati nel SIA.

Dal punto di vista della movimentazione dei mezzi, sulla base del cronoprogramma di progetto scaturiscono le seguenti considerazioni di estrema cautela:

- nella fase di abbancamento dei rifiuti sono prevedibili 14 mezzi/giorno in ingresso all'impianto (inertizzatore + discarica) a cui si sommano conservativamente 4 mezzi/giorno per il trasporto del percolato e dei chemicals per il funzionamento dell'inertizzatore, per un totale di 18 mezzi/giorno;
- nella fase di ripristino ambientale della discarica si ipotizzano conservativamente gli stessi 18 mezzi (inertizzatore + percolato), a cui si sommano 34 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali di copertura, per un totale di 52 mezzi/giorno (104 transiti/giorno).

Si evidenzia che nella precedente configurazione progettuale, caratterizzata da differenti ipotesi sul piano di gestione e dalla contemporanea presenza dei mezzi relativi alla bonifica di Cava Bastiello, erano previsti 118 transiti/giorno. Lo scenario critico presentato all'interno del SIA è stato cautelativamente mantenuto uguale a quello già presentato nel "progetto definitivo per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi in località Ca' Bianca in comune di Zevio (VR) e progetto di bonifica Cava Bastiello in comune di Isola Rizza (VR)". Pertanto i dati in ingresso ai modelli matematici utilizzati per le simulazioni degli impatti sono fortemente conservativi rispetto alla presente configurazione progettuale. Sarà quindi possibile, per il gestore, effettuare modifiche nella successione delle fasi di coltivazione della discarica, a condizione che non vengano superati i parametri sui quali sono stati calcolati gli impatti (conferimenti di rifiuti 80.000 t/anno, massimo 113 transiti di mezzi al giorno).

*Confronto con le BAT di settore*

Per la progettazione dell'ampliamento della discarica le BAT di riferimento, come previsto dalla normativa IPPC, sono costituite dal D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36; i progettisti dichiarano al riguardo di aver fatto riferimento a tale normativa nella scelta delle soluzioni tecniche e gestionali e nella presentazione della documentazione progettuale.

Nel progetto viene altresì riportato lo stato di applicazione delle MTD per l'impianto di discarica con particolare riferimento al DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59", nel caso in esame in materia di gestione dei rifiuti.

Relativamente all'impianto di inertizzazione vengono fornite le informazioni necessarie, compresi i risultati del controllo delle emissioni e altri dati per consentire un confronto tra il funzionamento dell'inertizzatore e le tecniche descritte nelle conclusioni delle BAT e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. In questo caso le BAT di riferimento sono quelle per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018).

*Opere di mitigazione e compensazione finalizzate al miglioramento ambientale*

Le proposte di opere di mitigazione e compensazione finalizzate a un complessivo miglioramento ambientale, sono quelle di seguito elencate:

- Area servizi - ottimizzazione e riduzione delle emissioni.
- Realizzazione ambiente attrattivo per lepidotteri.
- Rimozione rifiuti.
- Fotovoltaico su tetto capannone e colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici a disposizione della comunità.



Direzione Ambiente

ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

*Area servizi*

Il progetto prevede una serie di interventi volti a ottimizzare la gestione e la movimentazione dei mezzi nell'area, oltre che a ridurre le emissioni diffuse nelle fasi di carico/scarico e limitare la formazione del percolato. Inoltre è previsto un incremento nella capacità di stoccaggio del percolato, installando 5 nuovi silos da 30 m3 ciascuno. Nel dettaglio:

- l'attuale lava ruote verrà demolito e verrà sostituito con un nuovo impianto automatico. Questo sarà composto da una linea di lavaggio con vasca incorporata e da una vasca di accumulo e decantazione nella quale verranno alloggiati sia i gruppi di dosaggio del polielettrolita che i sistemi di estrazione dei fanghi. Il nuovo lava ruote verrà posizionato all'incirca dove è posizionato quello attuale, di modo che i mezzi in ingresso o in uscita riescano facilmente ad accedervi dopo essere transitati dalla pesa.
- gli attuali box (muri di separazione) per lo stoccaggio dei rifiuti (ex D1) verranno demoliti, mentre verrà mantenuta la tettoia; l'area ricavata sarà adibita a stoccaggio di materiali di ingegneria con accesso da ovest. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto verranno pertanto stoccati nel capannone dell'impianto di inertizzazione presidiato da scrubber e biofiltro, in appositi box di stoccaggio al riparo dagli agenti atmosferici, con evidente miglioramento delle possibili emissioni provenienti dagli stoccaggi degli stessi (colaticci, emissioni diffuse durante lo scarico). Il piazzale inoltre sarà valorizzato con nuove aiuole verdi (per un totale di 710 mq) nelle aree non più interessate dal transito dei mezzi.
- la capacità di stoccaggio attuale del percolato verrà potenziata, posizionando 5 nuovi silos da 30 m3 lungo la strada di accesso alla discarica. In tal modo la capacità complessiva passerà da 270 m3 a 420 m3. I nuovi silos saranno collocati in un bacino di contenimento da 50 m3, in grado di contenere un terzo del percolato stoccato. Saranno in vetroresina e collegati idraulicamente al collettore afferente ai silos attuali, tramite tubazione PEAD 125 PN10. In tal modo, tramite opportuna valvola, sarà possibile usufruire dello stoccaggio dei nuovi silos una volta riempiti quelli esistenti. Il punto di carico per l'allontanamento del percolato dai silos è previsto nella piazzola adiacente ai nuovi stoccaggi.
- l'area pavimentata prospiciente i box di stoccaggio di emergenza nell'area servizi ad ovest, sarà interessata da una nuova copertura di circa 950 mq. La tettoia, in aderenza all'attuale copertura, sarà realizzata in elementi prefabbricati, con struttura portante realizzata con tegoli "Y110" in c.a.p. posti in opera su semplice appoggio su travi. La copertura sarà completata con cupolini in lamiera zincata preverniciata 6/10mm tra i tegoli. Sotto l'attuale copertura verranno quindi mantenuti i box (di emergenza) di stoccaggio dei rifiuti, nella nuova configurazione più efficacemente presidiati, e la retrostante area di stoccaggio per materiali di ingegneria. Si prevede di convogliare le acque della nuova copertura dell'area, all'interno del volume residuo della vasca di laminazione esistente (150 m3 di capacità residua).

I progettisti evidenziano come con gli interventi proposti le aree che contribuiscono alla formazione del percolato si riducono da 5.205 mq a 3.572 mq, con un evidente miglioramento ambientale.

*Realizzazione ambiente attrattivo per lepidotteri*

In aggiunta alla messa a dimora delle specie arbustive lungo la scarpata est della discarica, si è pensato, al fine di incrementare le potenzialità ecologiche della sistemazione ambientale, di arricchire il miscuglio di essenze erbacee previsto dal Piano di Ripristino Ambientale con delle specie nutrici per le farfalle e creare così un ambiente che possa essere attrattivo per i lepidotteri.

L'Agenzia europea dell'ambiente (Eca) ha pubblicato un rapporto (Technical report No 11/2013) che esamina lo stato di salute di diciassette specie di farfalle in diciannove Paesi europei, mettendo in luce come tra il 1990 ed il 2011 le popolazioni di questi insetti si siano quasi dimezzate, con una drammatica perdita di biodiversità. Le principali minacce riconosciute sono l'agricoltura intensiva e l'utilizzo di pesticidi, oltre all'abbandono delle terre che diventano così inhospitali per questi insetti.

Alla luce di ciò e vista la localizzazione della discarica in un territorio sfruttato dall'agricoltura intensiva, si è pensato di inscrivere questa ulteriore funzione ecologica al ripristino ambientale dell'area della discarica:

2011 - 02.05.2011

Direzione Ambiente



inoltre, la realizzazione di un ambiente adatto alle farfalle non sarà solo utile ad esse, ma anche alla fauna ed alla flora spontanea nel loro complesso.

La presenza di siepi ed arbusti, quali quelle previsti nel progetto di ripristino ambientale della discarica, costituiscono un ulteriore elemento di appoggio al fine di realizzare un ambiente ospitale per le farfalle e per altri insetti ed altre specie di flora e fauna.

Un territorio a prato ospitale per le farfalle richiede la disponibilità di aree sufficientemente assolate e caratterizzate dalla presenza di alcune specie erbacee particolarmente attrattive ed utili alle farfalle stesse per il compimento del loro ciclo vitale.

La creazione e la cura di questo tipo di prato richiede alcune attenzioni molto semplici ed una gestione ancor più semplice e poco onerosa: il prato non deve essere concimato, deve essere innaffiato poco o niente e lo sfalcio deve avvenire non più di 2 volte all'anno (in tarda primavera ed in autunno) con l'accortezza di non tagliare l'erba troppo corta e di lasciare sul terreno, per almeno 3-5 giorni, l'erba tagliata. Oltre a questo, il prato non deve essere oggetto di eccessivo calpestamento o disturbo.

Si ritiene quindi che le condizioni presenti nell'area della discarica possano favorevolmente accogliere la realizzazione di un "prato per le farfalle"; l'area infatti risulta essere soleggiata e non sarà sottoposta a calpestio o a eccessivo disturbo antropico.

La semina delle specie erbacee più adatte ed attrattive per le farfalle (specificatamente individuate nella relazione di progetto), inoltre, potrà essere effettuata nelle porzioni della copertura della discarica che presentano una maggior pendenza: poiché le specie indicate sono mesofile e necessitano di poca acqua, troveranno un buon terreno di sviluppo anche in queste porzioni nelle quali la disponibilità idrica sarà probabilmente più ridotta.

#### *Rimozione rifiuti.*

Il progetto prevede di asportare i rifiuti riscontrati durante l'attività di perforazione per la realizzazione dei nuovi piezometri per l'integrazione della rete di controllo della discarica di Ca' Bianca disposta dalla Regione Veneto, in accordo con tutti i soggetti interessati e tra questi ARPAV e Provincia di Verona, nella fascia di asservimento del metanodotto SNAM Mestre-Cremona, esterna all'impianto, e di conferirli in discarica.

In totale sono stati realizzati n. 7 scavi a sezione ristretta per tratti con lunghezza massima di circa 5-6 m, di cui:

- n. 5 sondaggi all'interno della proprietà di Intereco S.r.l. a ridosso della recinzione perimetrale;
- n. 2 sondaggi all'esterno della proprietà tra il metanodotto e il canale consortile.

Le indagini svolte hanno evidenziato presenza di rifiuti, fino ad una profondità di circa 4-5 m. Sono state riscontrate le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti di origine industriale (morchie);
- rifiuti da demolizione (cemento e ferri di armatura);
- rifiuti urbani (plastica, vetro, lattine, ceramica, teli di nylon).

Ipotizzando verosimilmente che tutta l'area di intervento (circa 1.000 mq) presenti le medesime caratteristiche, si stima un volume totale di rifiuti presenti pari a circa 4.500 mc. Al rifiuto, una volta caratterizzato, è stato assegnato sulla base della normativa vigente, codice CER 17 05 04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

*Fotovoltaico su tetto capannone e colonne per la ricarica dei mezzi elettrici a disposizione della comunità*  
È prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone, nell'ottica della generazione di energia da fonti rinnovabili sia per l'autoconsumo all'interno dell'impianto, sia per installare alcune colonne per la ricarica dei mezzi elettrici, fruibili gratuitamente da parte della popolazione.

L'impianto sarà installato sulla copertura dell'edificio che ospita l'impianto di inertizzazione, che possiede una falda con un'inclinazione tilt di circa 2° e un orientamento azimuth di circa 72° Sud-Est.

I criteri con cui è stata realizzata la progettazione preliminare dell'impianto fotovoltaico fanno riferimento sostanzialmente a:

ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03.09.2011

Direzione Ambiente



- scelta preliminare della tipologia impiantistica, ovvero impianto fotovoltaico di tipo fisso su tetto con tecnologia policristallina a 72 celle;
- ottimizzazione dell'efficienza di captazione energetica, sfruttando le falde con esposizione sud-est;
- rispetto delle leggi e delle normative di buona tecnica vigenti;
- impiego di materiali componenti di elevata qualità, efficienza, lunga durata e facilmente reperibili sul mercato;
- riduzione delle perdite energetiche connesse al funzionamento dell'impianto, al fine di massimizzare la quantità di energia elettrica immessa in rete.

L'impianto fotovoltaico con potenza nominale di picco pari a 214 kWp, garantirà sulla base dei dati di progetto una produzione di energia di circa 231 MWh/anno e una produzione specifica di circa 1.080 (MWh/MWp)/anno. In base ai parametri impostati per le relative perdite d'impianto, i componenti scelti (moduli e inverter) e alle condizioni meteorologiche del sito in esame risulta un indice di rendimento (performace ratio PR) del 82,32 %.

### 3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- vegetazione, flora e fauna
- paesaggio
- patrimonio culturale e architettonico
- traffico
- rumore e vibrazioni
- elettromagnetismo e inquinamento luminoso
- salute pubblica
- contesto socio-economico

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Nella valutazione del potenziale impatto che la realizzazione dell'ampliamento in progetto potrebbe avere sulle matrici ambientali caratterizzate nel precedente capitolo, rispetto alla configurazione impiantistica attualmente autorizzata, il proponente considera due scenari:

- scenario autorizzato (considerato come stato di fatto);
- scenario di progetto.

#### *Impatti sull'atmosfera*

Per la modellizzazione della dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera è stato utilizzato il software CALPUFF, sviluppato dall'US EPA e inserito nella lista dei programmi raccomandati dallo stesso.

I dati meteorologici richiesti in ingresso da CALPUFF sono stati elaborati e forniti da Arpa Emilia Romagna mediante l'utilizzo del pre-processore CALMET.

Per la caratterizzazione meteoroclimatica a scala locale sono stati utilizzati i dati registrati dalla centralina meteorologica installata all'interno della discarica, per le principali grandezze meteorologiche di riferimento: temperatura, precipitazioni, umidità relativa, intensità e direzione del vento.

Il modello di ricaduta è il medesimo presentato in occasione del progetto assentito con D.G.R. n. 175/2016. Tale decisione è stata presa in quanto lo scenario modellato è risultato conservativo rispetto all'attuale stato di progetto, all'interno del quale, ad esempio, non risulta necessaria la necessità di valutare gli impatti indotti dalla bonifica in comune di Isola Rizza.

Dalle analisi condotte è emerso che lo scenario modellato risulta del tutto equivalente a quello attualmente autorizzato dal punto di vista delle emissioni massime attese per i vari inquinanti analizzati. In particolare



A  
20/09/2014

Direzione Ambiente

per le polveri sottili ed ultrafini il contributo dello stato di progetto risulta inferiore a quello autorizzato. Rispetto al quadro emissivo comunale, l'intervento in oggetto non costituisce un elemento di criticità, in quanto per tutti gli inquinanti le emissioni complessive legate al progetto sono trascurabili a scala comunale. L'approfondimento condotto mediante simulazioni di dispersione degli inquinanti critici (ossidi di azoto, polveri sottili ed ultrafini) in atmosfera ha sostanzialmente confermato tali analisi.

In termini di qualità dell'aria, lo scenario di progetto per tutti gli inquinanti considerati ha mostrato innanzi tutto il rispetto dei limiti normativi e, in secondo luogo, il contributo marginale rispetto ai valori di fondo: le concentrazioni calcolate in corrispondenza dei recettori sono infatti sempre molto contenute.

Oltre a questo, se gli interventi di mitigazione proposti sull'area servizi venissero assentiti si assisterebbe a una diminuzione delle potenziali emissioni diffuse generate dal carico/scarico di rifiuti in ambiente non presidiato da impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

#### *Impatti su acque superficiali*

Dalle analisi effettuate nel quadro ambientale si rileva che i recettori principali dell'area possono essere considerati:

- bacino idrografico dei fiumi Fissero - Tartaro - Canal Bianco,
- la rete di canalizzazioni artificiali secondaria (fosso Fontana);

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'area servizi (pesa, uffici, box di prestoccaggio e vasca lava ruote) sono convogliate direttamente ai serbatoi di stoccaggio del percolato, da cui vengono caricati in autobotti per il trattamento presso impianti autorizzati. Nell'impianto in essere le acque meteoriche provenienti dalle superficie dei lotti e non a diretto contatto col corpo rifiuti, coperte con teli in LDPE vengono convogliate in parte verso il punto di scarico nella Fossa Fontana. Per i lotti di futura realizzazione dell'area di ampliamento autorizzata, le acque meteoriche non potenzialmente inquinate provenienti dalle superficie dei lotti, coperte con teli in LDPE verranno convogliate in parte verso il punto di scarico finale (Fossa Fontana).

I risultati delle analisi previste nel piano di monitoraggio e controllo evidenziano il rispetto dei limiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il percolato viene raccolto da un apposito impianto di captazione con l'aiuto del sistema di drenaggio, convogliato in appositi serbatoi di stoccaggio ed infine trasportato tramite autocisterne presso impianti autorizzati al suo smaltimento.

L'intero sistema di gestione delle acque meteoriche e del percolato rimarrà invariato rispetto a quanto finora autorizzato in termini di portata e di numero di scarichi complessivi. Inoltre la configurazione finale non andrà ad incidere sull'estensione dell'attuale superficie impermeabilizzata che rimarrà invariata.

Non si prevede quindi variazione dell'impatto di progetto rispetto all'attuale sulla matrice.

#### *Impatti su suolo e sottosuolo*

I potenziali impatti sulla componente, a seguito dell'ampliamento della discarica esistente, riguarderebbero:

- sottrazione di suolo e sottosuolo (soltanto per l'area autorizzata che sarà destinata all'inertizzatore, qualora si realizzasse);
- alterazione delle acque sotterranee;
- contaminazione di suolo e sottosuolo.

La non influenza dell'attuale gestione dell'impianto sulla qualità delle acque sotterranee è confermata dai recenti risultati delle campagne analitiche 2013 sui parametri chimici misurati in corrispondenza dei piezometri di monitoraggio realizzati nell'area dello scenario autorizzato che hanno evidenziato una situazione conforme alle normative vigenti, in nessun caso è stato raggiunto il livello di attenzione e in alcuni casi si registra un delta valle-monte negativo.

Il potenziale impatto sul suolo, inteso come sottrazione dello stesso per l'attività agricola, per la realizzazione del progetto oggetto di studio è nullo rispetto allo scenario autorizzato in quanto tale ipotesi progettuale, prevedendo esclusivamente un'elevazione in altezza, sfrutta gli allestimenti già previsti e contemplati nello scenario autorizzato approvato senza alcun aggravio di ulteriore consumo di suolo agrario.

L'inquinamento delle acque sotterranee potenzialmente derivante da interferenze con le acque di prima pioggia e le acque reflue prodotte all'interno dell'impianto è da escludersi alla luce dell'attuale sistema di gestione delle acque che rimarrà invariato a seguito della realizzazione dell'ampliamento 2014.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 21 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Il proponente dichiara che in termini di impatti, con i sistemi di raccolta, collettamento e smaltimento previsti unitamente alla corretta gestione delle attività di esercizio dell'impianto, non si avrà alcun riscontro significativo sulla componente suolo e sottosuolo.

Non prevedendo impatti aggiuntivi sulla componente suolo e sottosuolo e acque sotterranee non si prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione dell'attuale discarica già in essere.

Si evidenzia, infine, l'elevato valore aggiunto del progetto compensativo che prevede la rimozione dal suolo di 4.500 m3 di rifiuti che sono stati rinvenuti interrati in area esterna all'impianto.

#### *Impatti su Vegetazione Fauna ed Ecosistemi*

Nello scenario autorizzato le attività legate alla coltivazione della discarica implicano produzione di polveri e utilizzo di mezzi, si determina quindi aumento delle emissioni in atmosfera che non altera il valore di fondo restando entro i limiti normativi.

Le attività in progetto implicano movimentazioni di terra e utilizzo di mezzi che determinano una interferenza con il sistema ambientale dovuta soprattutto a:

- produzione di polveri e gas esausti derivanti dal traffico veicolare e dai mezzi d'opera;
- emissione rumore;
- traffico veicolare indotto dalle attività delle diverse componenti impiantistiche.

Le caratteristiche ecologiche dell'area di studio sono riconducibili a quelle comunemente riscontrabili negli ambiti agrari in cui gli assetti floristici sono estremamente semplificati, con complessità ecosistemica ridotta.

AI fini della definizione degli impatti sono stati considerati due scenari:

- lo scenario autorizzato, i cui impatti, dovuti prevalentemente alla coltivazione della discarica ed alle attività dell'impianto di inertizzazione (prevalentemente movimentazione rifiuti, con conseguente produzione di polveri e rumore), sono stati valutati nel corso delle relative istruttorie autorizzative precedenti, evidenziando che tali attività non alterano i valori di fondo e restano entro i limiti normativi vigenti;
- lo scenario di progetto, che comporta produzione di polveri e gas esausti derivante dal traffico veicolare e dei mezzi d'opera, l'emissione di rumore, il traffico veicolare indotto dalle diverse componenti impiantistiche; la sottrazione di suolo agrario connessa al solo impianto di inertizzazione è stata già precedentemente valutata e l'ampliamento della discarica avverrà esclusivamente in sovraelevazione.

#### *Stima degli impatti sugli habitat e sulla vegetazione*

Il proponente asserisce che durante le fasi di gestione verranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni polverulente, come la sistematica bagnatura delle piste di accesso e tutte le misure già individuate nel Piano di Gestione Operativa.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera l'impatto è trascurabile e reversibile, considerate le specie vegetali presenti nell'area di studio.

Il piano di ripristino ambientale che verrà realizzato sull'area di impianto andrà a contribuire e migliorare la situazione attuale introducendo nuovi elementi di biodiversità. La bonifica del sito di Isola Rizza rappresenta inoltre un'azione migliorativa aggiuntiva su tutto il sistema ambientale locale.

#### *Stima degli impatti sulla fauna*

I potenziali impatti sulla componente in esame sono dovuti essenzialmente al passaggio di mezzi in ingresso/uscita dall'impianto sulla viabilità locale e alle emissioni sonore legate all'attività di gestione giornaliera dell'impianto.

Dall'analisi degli scenari emerge che il momento critico si riscontra nel marzo 2016 nello scenario autorizzato e nel luglio 2020 nello scenario di progetto. In entrambi gli scenari, il flusso di traffico medio giornaliero nel momento critico è invariato.

Il proponente ritiene pertanto che a seguito della realizzazione dell'intervento in progetto non si determinerà alcuna variazione dello stato di fatto autorizzato, e quindi si ritiene l'impatto trascurabile e reversibile.

Le emissioni sonore previsionali per l'impianto in esercizio non alterano il clima acustico esistente nell'area e per l'impianto autorizzato, e lo scenario di progetto non mostra alcuna variazione rispetto a quello autorizzato.

25

03-09-2021

Direzione Ambiente



L'interferenza con la componente è ritenuta di minima entità e le attività in progetto, non risulta determinare una pressione selettiva sulla fauna.

Le azioni in progetto avranno un impatto trascurabile e reversibile sull'ecosistema agricolo nel suo complesso, migliorative dello stato di fatto per la realizzazione della bonifica.

*Impatti sul paesaggio*

La quota massima raggiunta dalla copertura di progetto sarà pari a 60,65 m s.l.m., prima del verificarsi dei cedimenti legati all'auto compattazione dei rifiuti ed al carico indotto dalla copertura stessa. La variazione di quota della discarica a fine vita sarà incrementata di circa 8,0 m rispetto a quella già autorizzata attualmente in coltivazione.

Le scarpate avranno pendenza pari al 30% e saranno interrotte da una berma a quota di circa 50,65 m s.l.m. per la realizzazione della trincea di ancoraggio alla quale si demanda anche il compito di stabilizzazione geotecnica. In calotta, a partire dalla quota di 57,65 m s.l.m., la pendenza sarà ridotta al valore del 5%, che garantisce lo scorrimento delle acque verso il perimetro della vasca nonostante i possibili assestamenti del corpo rifiuti.

Per valutare l'impatto sul paesaggio circostante il proponente ha proceduto con un'analisi dei recettori lineari o puntuali dai quali l'area oggetto di intervento risulta maggiormente visibile. Si sono individuati n.4 punti di ripresa fotografica che rappresentano il contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'opera che, contestualmente, rappresentano anche i potenziali recettori più prossimi all'area di progetto per quanto riguarda l'impatto sul paesaggio.

L'impatto sul paesaggio è significativo ma si inserisce in un contesto che non presenta particolare valenza paesaggistica, situazione avvalorata dalla presenza della strada "Transpolesana" e della discarica Cà Bianca oltre ad un'area caratterizzata da cave, ex-cave ed industrie posta a sud ed ovest dell'area di intervento.

L'unico elemento del paesaggio che riveste un certo interesse nell'intorno dell'area di progetto risulta essere la frazione Maffea (posta circa 300 m a ovest dell'impianto, oltre la Transpolesana), indicata nell'Atlante Regionale dei Centri Storici; da qui l'ampliamento della discarica in progetto non risulterà visibile in quanto si interpone la "Transpolesana" come elemento fisico che ne interclude la vista.

Per il recupero ambientale finale dell'impianto e la riduzione progressiva dell'impatto visivo, le superfici di copertura finale della discarica saranno sottoposte all'operazione di inerbimento prima della fase di post gestione e più precisamente alla fine di ogni singolo lotto, contribuendo in tal modo al consolidamento degli stessi rilevati perimetrali.

Le essenze arbustive saranno localizzate in modo da costituire raggruppamenti irregolari in gruppi sparsi sulla superficie dell'impianto di smaltimento scegliendo specie autoctone e dotate di un apparato radicale di dimensioni modeste e a sviluppo prevalentemente orizzontale per evitare danneggiamenti degli strati del sistema di copertura.

L'impatto sul paesaggio dell'opera in esame è importante ma modifica un ambiente che non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico; inoltre, si rileva la presenza della "Transpolesana" e della discarica attualmente in funzione che hanno già portato al territorio un significativo cambiamento.

*Impatti sul clima acustico*

La documentazione in esame è datata settembre 2020 e redatta dall'Ing. Fabrizio Bonardi (al n. 5305 dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) dello Studio Montana S.p.A. di Milano.

La documentazione è stata presentata nell'ambito dell'autorizzazione all'ampliamento della volumetria della discarica e contempla, nella futura configurazione dell'area, come attivo l'impianto di inerbizzazione soggetto a separato procedimento.

Nonostante la valutazione si basi su simulazioni del 2014 l'estensore della VPIA dichiara che "si conferma che le ipotesi e le conclusioni riportate del documento del Marzo 2014 possono essere considerate pienamente valide anche ad oggi ai fini della valutazione di impatto acustico delle attività della discarica e dell'impianto di inerbizzazione."

La valutazione è stata così attuata:

- individuazione delle principali sorgenti di rumore attuali e future;



ALLEGATO 1  
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente

- individuazione dei principali ricettori sensibili;
- descrizione dell'attuale situazione acustica presso i ricettori individuati mediante indagine fonometrica e l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- valutazione della futura situazione acustica mediante l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini;
- i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno.

Si rileva che nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame è presente il Catallo Lab s.r.l. (laboratorio di analisi chimiche) che non è stato considerato tra i ricettori nell'analisi acustica.

Si chiede quindi, ad impianto a regime, di effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione valutando anche l'impatto acustico presso il recettore Catallo Lab.

Per quanto soprascritto e alle condizioni operative dichiarate nella relazione in oggetto, la valutazione è da ritenersi corretta per quanto concerne il futuro impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante.

*Impatti su ambiente socio-economico-sanitario*

L'aspetto potenzialmente impattante sull'ambiente antropico, considerate le distanze dai centri abitati, è quello relativo alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Nell'ambito della progettazione dell'ampliamento 2014 è stata elaborata un'analisi di rischio sito specifica sanitaria-ambientale ai sensi dell'art. 10 ed in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 27/09/2010, finalizzata all'ottenimento di deroghe ai valori limite di concentrazione nell'eluato previsti alla Tabella 5 del medesimo decreto per alcuni specifici parametri.

A partire dal modello concettuale del sito e dai parametri in oggetto, la procedura di analisi adottata ha esaminato le possibili emissioni, le matrici ambientali impattabili e i potenziali ricettori della eventuale contaminazione correlabile all'ampliamento.

Essendo stata dimostrata l'accettabilità del rischio per tutti i parametri chimici analizzati in corrispondenza del POC e quindi il rispetto delle CSC di riferimento per le acque sotterranee, si è indirettamente verificata anche l'accettabilità del rischio relativo all'esposizione dell'uomo alla eventuale contaminazione proveniente dalla discarica.

Le misure di mitigazione previste per questa componente sono correlate a tutti i presidi per l'abbattimento e la diminuzione delle emissioni atmosferiche e sonore e a tutte le procedure di gestione dell'impianto.

A livello socio-economico il proponente ritiene che l'impatto del progetto sarà positivo in virtù del rafforzamento di un mercato rifiuti locale e per il relativo indotto, nonché per la soluzione del sistema di gestione dei rifiuti: lo smaltimento in discarica è infatti il passaggio finale che sostiene l'intera filiera di trattamento e recupero dei rifiuti.

*Impatti sul sistema viario*

Il traffico legato all'attività dell'impianto è attualmente classificabile secondo le seguenti categorie:

- trasporto rifiuti per lo smaltimento;
- trasporto materiali di ingegneria per attività di approntamento lotti, copertura definitiva;
- trasporto percolato;
- trasporto leggero personale impianto.

L'azione del progetto sulla viabilità locale è analoga o minore di quella esercitata durante la validità della D.G.R. n. 175/2016.

Il territorio in cui viene previsto l'ampliamento è caratterizzato da una rete viaria costituita da diverse infrastrutture, che permettono un collegamento funzionale con la grande viabilità regionale e nazionale.

Il sito ricade all'interno di un anello di strade statali e provinciali, che consentono il collegamento in ingresso e in uscita verso tutte le direzioni.

A  
B - 28/09/2021

Direzione Ambiente



I mezzi di conferimento in impianto (ricomprensivi dei mezzi per il conferimento in discarica, per l'inertizzatore, per lo smaltimento del percolato e per l'approvvigionamento di eventuali chemicals) percorrono la Superstrada n.434 "Transpalesana" per raggiungere l'impianto, proseguendo quindi sulla viabilità locale e provinciale. Nessuna di tali arterie è interdetta alla circolazione a doppio senso dei mezzi anche pesanti, già circolanti tra l'altro per la presenza di imprese e aziende agricole sparse per il territorio comunale.

Il Proponente rappresenta graficamente nello SIA due possibili percorsi di avvicinamento alla discarica dall'uscita della Transpalesana, percorso A e B. L'accesso all'impianto da Via Cà Bianca percorrendo Via Cà Bianca da Ovest ad Est è già oggi interdetto ai mezzi di conferimento in discarica.

Il Proponente dichiara che il percorso A non è utilizzato per i conferimenti in discarica; ad oggi viene utilizzato unicamente il percorso B.



- Inertizzatore
- Discarica

Percorsi di accesso

A  
B

Tratto di via Campagna interdetta al traffico di mezzi di conferimento

Dal punto di vista della movimentazione dei mezzi, considerando l'autorizzazione di 80.000 t/anno di rifiuti, si ipotizzano, per le operazioni di scarico rifiuti, asportazione percolato e fornitura chemicals, 18 mezzi/giorno; nella fase di ripristino ambientale della discarica, si ipotizzano conservativamente gli stessi



Direzione Ambiente

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 21 del 03-09-2021

18 mezzi (che entreranno solo presso l'inertizzatore), ma si sommeranno 34 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali di copertura, per un totale di 52 mezzi/giorno (104 transiti/giorno).

Si evidenzia che nella precedente configurazione progettuale, caratterizzata da differenti ipotesi sul piano di gestione e dalla contemporanea presenza dei mezzi relativi alla bonifica di Cava Bastiello, erano previsti 118 transiti/giorno.

*Impatti da radiazione ionizzanti e non*

La fenomenologia delle radiazioni non ionizzanti prodotte dal complesso appare marginale. Il complesso sia per lo scenario autorizzato che per lo scenario di progetto infatti non emetterà radiazioni non ionizzanti significative e pertanto vengono esclusi fenomeni di magnificazione dei CEM (Campi Elettro Magnetici).

**4. RICHIESTA INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., AVANZATA DAL COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A. NELLA SEDUTA DEL GIORNO 17/03/2021.**

Con nota in data 22/03/2021 - protocollo regionale 130462, integrata successivamente con comunicazione in data 27/04/2021 - protocollo regionale 191411, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazioni ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.

Di seguito sono riportate le valutazioni sulla documentazione integrativa predisposta dal Proponente, acquisita al protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 e successivamente in data 07/05/2021 al protocollo regionale 212087.

1) SLA - Quadro di riferimento programmatico

Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021.

Nota istruttoria

Gli aspetti principali relativi al raffronto richiesto con la sopra richiamata normativa tecnica sono riportati nel paragrafo 3.2 relativo al quadro progettuale.

2) SIA - Scenario di progetto

Il progetto prevede che i rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione saranno preferibilmente depositati presso la discarica Inerteco oppure potranno essere trasportati in altri impianti esterni autorizzati. Si evidenzia che nello SIA viene considerata come fase critica quella corrispondente alla fase di ripristino ambientale della discarica, nella quale si ipotizzano conservativamente 52 mezzi/giorno, corrispondenti a 104 transiti/giorno, così suddivisi: 18 mezzi per ingresso rifiuti/chemicals all'inertizzatore e per allontanamento del percolato; 34 mezzi per il trasporto dei materiali di copertura. Alla luce di quanto sopra, lo SIA pone lo scenario di progetto coincidente con quello a suo tempo previsto dal progetto approvato con DGRV n. 175/2016, il quale prevedeva 118 transiti/giorno. Non vengono tuttavia presi in esame, per la suddetta fase critica, i transiti dovuti agli eventuali mezzi di rifiuti in uscita dall'inertizzatore verso altre discariche autorizzate. A tal proposito si evidenzia che nello SPA presentato in allegato all'ultima istanza di verifica di assoggettabilità, relativa all'impianto di inertizzazione, presentata dallo stesso proponente e valutata nella seduta del Comitato regionale VIA del 10.03.2021, i transiti in parola sono stati quantificati in ca. 27, per un totale - nella fase critica



25 A 03.05.2021  
Direzione Ambiente

di cui sopra - che arriverebbe pertanto a superare i 130 transiti/giorno. Si chiede pertanto al proponente di chiarire tale aspetto, eventualmente aggiornando le valutazioni dello SIA presentato.

**Nota istruttoria**

Nella risposta alla succitata richiesta di integrazione, gli estensori del SIA evidenziano quanto segue.

Lo scenario critico viene individuato in una particolare fase che non è indicativa di tutta la vita dell'impianto, in questo caso durante la sovrapposizione tra conferimenti e cantiere di copertura. In condizioni normali, ovviamente, eventuali carichi di rifiuti in uscita non andrebbero a sommarsi a quelli dello scenario critico in quanto non ci sarebbero i 34 mezzi relativi al cantiere. In mancanza del cantiere di capping, quindi, il gestore potrebbe conferire rifiuti presso impianti esterne, qualora non compatibili con la propria discarica, senza superare lo scenario critico delineato. Tuttavia, anche in presenza del cantiere di capping non verrebbe superato lo scenario delineato nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 175/2016. Questo fatto è determinato dalle ipotesi fortemente cautelative che sono state utilizzate per costruire lo scenario critico di riferimento. Infatti, come facilmente verificabile, cambiando la massa trasportata da 20 a 25 t per ogni mezzo (massa perfettamente compatibile con dei normali bilici che trasportano materiale di cava), i mezzi di cantiere scendono da 34 a 26, rimanendo nell'ambito di ipotesi realistiche comunque cautelative. Si dimostra così che anche in uno scenario di estrema cautela con tutti i mezzi in uscita dall'inertizzatore e tutti i mezzi legati al cantiere di capping, non viene superato lo scenario della DGRV n. 175/2016, sulla base dei quali sono stati prodotte le simulazioni modellistiche presentate anche nel SIA del 2020. Si ricorda, comunque, che le attività di ingresso e uscita dei mezzi pesanti sono soggette ad attenta pianificazione da parte del Gestore, che quindi può intervenire preventivamente in caso di periodi di particolare traffico.

Si ritiene di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come sopra aggiornato.

3) SIA - Integrità dei suoli e della falda

Sia effettuata una valutazione, supportata da adeguati rilievi e analisi sito specifiche, che certifichi la tenuta dell'intero sistema discarica (compresa la porzione di discarica esaurita) rispetto alla falda e ai suoli sottostanti, per lo stato di fatto e per lo stato di progetto.

L'analisi risulta motivata alla luce del fatto che l'inquadramento della qualità delle acque sotterranee è risultato non adeguatamente approfondito e che sono stati riscontrati superamenti di alcuni inquinanti (PFAS, ecc.).

**Nota istruttoria**

Come è noto, le sostanze perfluoroalchiliche PFAS possono costituire un parametro tracciante particolarmente utile ai fini di evidenziare, anche in fase precoce, eventuali fenomeni di rilasci di percolato da una discarica di rifiuti: sono sostanze non degradabili, di origine non naturale, idrosolubili, rilevabili nelle acque sotterranee in concentrazioni estremamente basse (dell'ordine di pochi nanogrammi per litro).

Nel caso della discarica Inertecco, i controlli periodici hanno permesso di accertare una presenza di PFAS nelle acque della falda superficiale, pur in ridotta concentrazione, con una distribuzione prevalente negli ambiti territoriali idrogeologicamente a valle o laterali rispetto all'impianto. Controlli su ulteriori sostanze affini (cC6O4, sostanze appartenenti alla classe degli acidi carbossilici cloro perfluoroeteri) confermano tale tendenza. Per quanto riguarda i controlli eseguiti da ARPAV, non risultano superati, se non in una sola occasione in un singolo piezometro, i valori di performance (obiettivo) per le acque potabili indicati dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 del 03/10/2017, e in nessun caso il valore di CSC per le acque sotterranee in materia di bonifiche, indicato per il parametro PFOA dall'Istituto Superiore di Sanità.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Dal mese di luglio 2019 è stata attivata dal gestore dell'impianto un'ulteriore attività di monitoraggio delle acque sotterranee su una rete di monitoraggio ampliata, a seguito della realizzazione di ulteriori 22 piezometri (di cui due a completamento della rete attuale, e 10 coppie di piezometri poste nell'areale della discarica, ma più distanziate). La finalità era quella di permettere una verifica più solida sulla direzione prevalente delle acque sotterranee incidenti il sottosuolo in corrispondenza dell'impianto Inerteco, nonché di poter indagare sull'eventuale immissione in ambiente di PFAS da altre fonti di pressione presenti nelle zone circostanti. Si sono potuti esaminare gli esiti degli autocontrolli condotti dal gestore su tale rete allargata (periodo luglio 2019-dicembre 2020), constatando che evidenze della presenza di PFAS si sono avute con maggiore prevalenza nelle coppie di piezometri P23-P24, poste nell'areale E-NE a valle dell'impianto. Questi ulteriori riscontri confermano quanto già sopra osservato sulla distribuzione prevalente dei PFAS nell'area. Non sono state acquisite evidenze consolidate di ulteriori fonti di immissione di PFAS in ambiente diverse dalla discarica.

Non risultano ad oggi evidenze circa un impatto dovuto a perdite di percolato dal fondo o dalle pareti dell'impianto, piuttosto si possono ipotizzare rilasci superficiali di PFAS in ambiente dai materiali trattati nell'impianto, veicolati da fenomeni di trasporto eolico e da parte delle acque meteoriche, con successiva immissione in falda tramite la rete idrica superficiale di scolo presente.

È da dire che non si sono evidenziate nelle acque di falda concomitanti perturbazioni di rilievo per quanto riguarda gli altri parametri traccianti del percolato (come cloruri, ammoniaca...) che usualmente risultano alterati in questi casi.

Quanto sopra espresso si può desumere dall'esame dei risultati analitici delle periodiche campagne di controllo condotte da ARPAV e dal loro raffronto con i livelli di guardia fissati per l'impianto nell'autorizzazione AIA. Questo criterio pur utile non è l'unico applicato per la valutazione degli esiti dei monitoraggi: ogni singolo piezometro, a partire da quelli più superficiali, è controllato attentamente per quanto riguarda le variazioni nel tempo delle concentrazioni dei parametri traccianti; è poi da considerare anche una perturbazione sulla qualità delle acque di falda, relativa agli apporti dell'area nord del perimetro della discarica, con interessamento dei piezometri ivi ubicati, che risentono delle conseguenze delle pratiche agronomiche esercitate nei fondi attigui (si veda la perturbazione ricorrente nelle concentrazioni di nitrati, ferro, manganese, ammoniaca...).

È vero inoltre che è stata riscontrata una presenza di PFAS non trascurabile anche nelle acque meteoriche di seconda pioggia gravitanti nell'area servizi dell'impianto e nelle piste afferenti, acque raccolte in una vasca e scaricate nel corso d'acqua superficiale Fossa Fontana che scorre per una sezione in fregio al lato sud della discarica. Al proposito, si fa presente che, da verifiche dirette condotte da ARPAV, tale scarico non rappresenta l'unico punto di restituzione in ambiente di acque meteoriche di dilavamento delle superfici dell'area, essendo presenti almeno due ulteriori punti, uno posto nell'angolo sud-ovest ed uno nell'angolo nord-est. Quest'ultimo, costituito da una trincea disperdente, risulta spazialmente prossimo ad alcuni dei piezometri risultati maggiormente interessati dalla presenza di PFAS.

Riguardo all'estensione della contaminazione a valle della discarica, la rete di monitoraggio comprende solo due piezometri più distanziate, P7bis e P9; nel caso di P7bis (posto a circa 200 metri dalla discarica) dai monitoraggi eseguiti da ARPAV, vi sono evidenze di presenza di PFAS in concentrazioni ridotte, inferiori a quelle registrate vicino all'impianto.

Al quadro conoscitivo sopra esposto si aggiunge il contributo del proponente, oggetto di ulteriori approfondimenti in sede di presentazione integrazioni.

In particolare si sottolineano i contenuti delle "Valutazione delle analisi isotopiche condotte su acque sotterranee, superficiali e percolato".

Attestato  
 25 - 03 09 2021

Direzione Ambiente



Documento che, confrontando gli isotopi di idrogeno e ossigeno presenti nelle diverse matrici analizzate, ha concluso che per le acque sotterranee e superficiali, esiste una sostanziale aderenza alla composizione isotopica delle acque meteoriche, senza evidenziare sostanziali differenze tra acque di monte e acque di valle idrogeologico rispetto al sito di discarica.

La composizione del percolato è risultata, invece, significativamente diversa rispetto a tutti gli altri punti campionati, sia di acque superficiali che di acque sotterranee; non si sono, inoltre, evidenziate situazioni di composizione isotopica intermedia tra quella del percolato e quelle delle acque meteoriche.

Le elaborazioni proposte portano a concludere che i PFAS rilevati nelle acque sotterranee a valle della discarica non sono attribuibili al percolato proveniente dall'invaso della medesima discarica, in quanto non risulta, dalle analisi effettuate, una impronta di percolato in tali acque sotterranee.

Si evidenzia che le analisi sono state effettuate da ARPA Emilia Romagna, Sezione di Piacenza, Laboratorio Tematico Isotopia Ambientale.

Alla luce di quanto illustrato si rileva la necessità, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, di prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque. A tal scopo, in fase di Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà essere formulata un'apposita prescrizione.

4) SIA - Aspetto paesaggistico

venga presentato una relazione inerente una verifica sullo skyline emergente dal progetto, tramite tecniche di rendering, con elaborati che tengano conto dei vari punti di vista sensibili e li rappresentino in modo chiaro, così da poter valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

**Nota istruttoria**

Le immagini fotografiche scelte dai progettisti, sono state prese dai medesimi punti di vista utilizzati degli estensori dello SIA, nella valutazione dei possibili impatti sul paesaggio in occasione della D.G.R. n. 175/2016 che tenevano conto dei punti di vista più sensibili.

La riproposizione anche in sede dell'istanza in questione è stata ritenuta necessaria a fronte del cambiamento apportato dalla coltivazione della discarica e dai nuovi volumi dell'inertizzatore.

Il contesto in cui si inserisce l'ampliamento volumetrico, non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico; in tal senso e non sono emersi vincoli di carattere programmatico e/o pianificatorio.

Nelle integrazioni depositate, i due rendering, inizialmente presentati, sono stati migliorati e ingranditi, al fine di meglio rappresentare lo skyline emergente dal progetto e valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

5) SIA - Opzioni alternative

Il proponente prende in esame, tra le possibili alternative alla soluzione di progetto, la c.d. Alternativa 0 consistente nella completa rimozione dei rifiuti (ca. 85.000 mc), già stabilmente e regolarmente abbancati in vigenza dell'Autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto in data 23/02/2016 con DGRV n. 175, successivamente annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato 1423 del 1° marzo 2019. Tale ipotesi comporterebbe il ritorno alla morfologia autorizzata con DD.G.R. n. 995/2009 e n. 67/2012. Tale alternativa viene considerata dal proponente non compatibile in quanto una eventuale ripresa dei rifiuti già posati comporterebbe la totale vanificazione degli impatti già esercitati e l'aggiunta di nuovi impatti non giustificati da alcuna motivazione tecnica o ambientale, quali gli impatti connessi alle attività di scavo di rifiuti già posati, al trasporto dei medesimi fuori dalla discarica e alla messa a dimora dei rifiuti in un sito esterno da identificare. Il proponente cita poi un'alternativa differente costituita dal livellamento dei volumi attuali fino alla creazione, anche con l'eventuale riporto di "rifiuti selezionati" o "terre di scavo", di una morfologia che permetta, a seguito della posa di un pacchetto di capping definitivo, la corretta gestione delle acque superficiali. Tale opzione viene



ALLEGATO A  
AL. DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

ritenuta tuttavia impraticabile dal punto di vista economico, anche a fronte dell'allungamento dei tempi di gestione della discarica determinatosi a seguito della sentenza 1423/19 e del conseguente costante aumento dei costi vivi dovuti alla gestione e al monitoraggio. In relazione a quest'ultima alternativa manca tuttavia la quantificazione del volume minimo tecnico necessario allo scopo e manca, conseguentemente, una relativa e dettagliata analisi costi - benefici. Si ritiene pertanto necessario chiedere al proponente un approfondimento tecnico di fattibilità nel merito di quanto sopra evidenziato e, conseguentemente, l'eventuale aggiornamento degli elaborati progettuali presentati. Detto approfondimento dovrà in particolare contemperare le seguenti esigenze:

- conseguimento di una geometria finale compatibile con un corretto sgrondo delle acque meteoriche;
- contenimento al minimo degli impatti ambientali legati alla movimentazione dei rifiuti in posto;
- armonico inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso.

**Nota istruttoria**

Si richiamano le valutazioni riportate al paragrafo 7. "Alternative di progetto" della presente relazione istruttoria.

6) AIA - Schede

Scheda A - Sezione A.3.2 "Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione"

- si chiede di esprimere i dati sulla capacità produttiva/trattamento con la stessa unità di misura delle soglie previste dall'allegato VIII alla parte II del D. Lsg. n. 152/2006.

Scheda B "Dati e notizie sull'installazione attuale"

- si chiede di compilare le seguenti tabelle relative alla capacità produttiva: B.1.2 - B.2.2 - B.4.2 - B.5.2
- si chiede di riportare nelle pertinenti tabelle di cui al punto B.9 (in caso di acque meteoriche) le informazioni relative alle superfici delle aree scolanti
- si chiede di riportare nella scheda B11.1 tutte le informazioni ivi previste distinguendo in particolare i rifiuti inviati direttamente alla discarica da quelli avviati alle operazioni di trattamento dell'impianto di inertizzazione
- si chiede di compilare in maniera completa le schede B.11.2 e B.11.4 riferite alla capacità produttiva dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, ovvero, considerate le variazioni commesse al futuro assetto dell'impianto, le relative schede C.11.2 e C.11.4 della scheda C; relativamente all'indicazione del CIR, si ritiene congruo indicare almeno il codice del capitolo di riferimento (01 - 02 - etc.)
- si chiede di compilare la scheda B.12 in maniera completa inserendo in particolare, per ciascuna area di stoccaggio, i dati riferiti alle capacità sia in termini di tonnellate che metri cubi; le aree di stoccaggio interne all'impianto di inertizzazione dovranno essere inoltre suddivise per tipologie di rifiuti/modalità di stoccaggio (pulverulenti, big - bags, fossa miscelazione) e per destinazione (ingresso o uscita): tale ultima informazione potrà essere omessa solo in riferimento alla fossa di miscelazione;
- si chiede di compilare la scheda B13 in relazione alle materie prime indicate nella scheda B.1.1.
- si chiede di compilare la scheda B.13.1 in relazione ai serbatoi di stoccaggio presenti presso l'installazione
- si chiede di riportare nella scheda B.14 le pertinenti informazioni relative alla pressione sonora ad **Fm della sorgente**
- si chiede di riportare nell'elaborato B22 una o più planimetrie con l'individuazione anche delle aree dedicate allo stoccaggio delle soprarichiamate materie prime, adottando lo stesso dettaglio e la stessa denominazione riportati nelle schede B.12, B13 e B13.1

Scheda C "Dati e notizie sull'impianto da autorizzare"

- si chiede di compilare la scheda C.12 con le modalità già sopra indicate per la scheda B.12
- si chiede di compilare la scheda C.13 con l'inserimento, oltre che delle materie prime utilizzate nel processo di inertizzazione, anche dei materiali di ingegneria che saranno utilizzati per i lavori di sistemazione finale della discarica

20 05-09-2021

Direzione Ambiente



- si chiede di aggiornare conseguentemente l'elaborato All.C11 sulla base di quanto indicato per l'elaborato B22, inserendo anche le aree di stoccaggio dei materiali di ingegneria sopra richiamati.

**Nota istruttoria**

Il proponente ha presentato le schede richieste: si demandano all'AIA eventuali e puntuali valutazioni di merito.

- 7) Siano presentate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e pubblicate nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.

**Nota istruttoria**

Il Proponente ha provveduto a depositare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 6: "OSSERVAZIONI: ESAME" della presente relazione.

- 8) Sia puntualmente dato riscontro alle considerazioni e valutazioni formulate dalla Provincia di Verona nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale 93733 in data 01/03/2021 e pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.

**Nota istruttoria**

Il Proponente ha provveduto a depositare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 6: "OSSERVAZIONI: ESAME" della presente relazione.

**5. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000, i siti Natura 2000 più prossimi risultano essere la ZSC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" distante circa 1,8 km e la ZPS/ZSC "Sguazzo di Rivalunga" distante circa 1,9 km.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente ed estensore dello studio d'impatto ambientale dott. Geol. Simone Pietro, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei principali impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti.

Non sono previste modifiche dell'assetto dell'area che possano interessare habitat riconosciuti, l'analisi degli impatti individuati come pertinenti all'attività esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi o avere incidenze significative nei confronti delle specie prioritarie che si possono riscontrare nell'area della discarica.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA:

- le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.

**6. OSSERVAZIONI: ESAME**

Durante il corso dell'iter istruttorio sono pervenute alla Direzione Ambiente U.O. VIA osservazioni tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito, in forma di sintetico richiamo:



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03 08 2021

Direzione Ambiente

Osservazione n. 01 del Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021

1. Si ritiene che nei documenti riferiti al progetto presentati da Inerteco S.r.l. ed in particolare nell'elaborato 2601\_4305\_R01.1\_A1\_Rev0 ATM contenente lo studio previsionale degli impatti sulla componente atmosfera indotti dal complessivo progetto di sistemazione discarica e dell'inertizzatore ubicati in Comune di Zevio, località Ca bianca, non siano stati analizzati dati sufficientemente aggiornati per consentire una corretta valutazione dell'impatto ambientale.
2. Al punto 3.4 di pag. 51 si precisa che gli inquinanti considerati ai fini delle simulazioni sono i medesimi considerati negli studi di impatto ambientale che hanno avuto ad oggetto le precedenti modifiche dell'impianto: realizzazione dei lotti di ampliamento 2009, ad ovest della vecchia discarica, introduzione dell'impianto di inertizzazione annesso alla discarica, ampliamento assentito con DGRV 175/2016 successivamente annullata dal Consiglio di Stato.
3. Al punto 3.4.4. di pag. 56 I dati meteorologici considerati per la simulazione sono quelli del lontano 2012, elaborati da Arpa Emilia Romagna (quindi non riferiti alla Regione Veneto). VIA - Meteo
4. A pag. 58 nella tabella 3.22 il confronto tra le emissioni dovute all'impianto e le emissioni presenti nel Comune di Zevio è riferito ai dati del 2015. Nella parte descrittiva si precisa che con l'impianto le emissioni di sostanze quali Nox PM10 Pm2.5 CO COV SO2 aumenterebbero fino all'1,5% per lo scenario autorizzato e fino all'1% per lo scenario di progetto quindi, a nostro parere, non sarebbero inesistenti ma bensì un elemento peggiorativo della già scarsa qualità dell'aria della provincia di Verona. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che la stima dei camion giornalieri per l'esercizio delle attività di conferimento in discarica e di gestione dell'inertizzatore si aggira da un minimo di 18 fino a 52 camion, con punte di 104 transiti al giorno (vedi codice elaborato 2601-4305\_R01.2\_Rev0\_SNT pag. 25), e questo fatto non può essere considerato indifferente.
5. A pag. 59 nella tabella 3.23 vengono espressi i dati di "Confronto tra le concentrazioni massime risultanti dalle simulazioni e I valori di fondo registrati dalla centralina di Verona Cason degli anni 2006-2011", quindi le concentrazioni simulate si basano sui dati di fondo di oltre un decennio fa. Nell'ultimo decennio le emissioni in atmosfera di PM10 PM2.5 e la quantità di ozono presenti sono risultate preoccupanti, si vedano i dati indicati nel documento pubblicato da ARPAV - dall'Osservatorio Regionale Aria intitolato "RELAZIONE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA ai sensi della L.R. n.11/2001 art. 81 - anno di riferimento 2019" del quale si riportano in calce alcune tabelle significative riferite a:
  - OZONO: numero superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana triennio 2017-2019 e della vegetazione triennio 2015-2019.
  - PM10: numero superamenti del valore limite giornaliero particolato PM10 nelle stazioni di fondo e nelle stazioni traffico industriali.

Si ritiene pertanto che un ulteriore aggravio della qualità dell'aria dovuto alle emissioni provenienti:

  - dall'attività dell'impianto di inertizzatore per il conferimento in discarica dei rifiuti stabilizzati;
  - dall'attività dell'impianto di inertizzazione per quei rifiuti che verranno lavorati e poi trasportati in altri siti (attività quest'ultima che verrà esercitata anche dopo l'estinzione della discarica, fintanto che risulterà vantaggiosa).

Sia da considerarsi inaccettabile per una cittadinanza che vede la propria salute messa a rischio con una situazione di per sé già compromessa.
6. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che le prime abitazioni distano solamente 150 metri dalla discarica, la zona Maffea dista soli 200 metri, la zona Maccachiove a 1 km, e la Scuola primaria di Campagnola a meno di 1.5 km, vicino a tale scuola inoltre, è in fase di costruzione un grande impianto sportivo comunale. In calce si riporta l'immagine di Google Maps che mostra la vicinanza della scuola e dei centri abitati di Campagnola e Raldon alla discarica e all'impianto di inertizzazione.
7. Si vuole porre l'attenzione sul tema della viabilità, in quanto Inerteco nelle sue relazioni cita: " Il territorio vasto nel quale è ubicato il sito di progetto è dotato di un sistema infrastrutturale di trasporto ben strutturato e capillare".



Direzione Ambiente

25 03-09-2021

Ebbene per raggiungere il sito i camion devono percorrere le strade comunali che riteniamo non essere assolutamente idonee a sostenere il transito giornaliero sopra specificato (fino a 52 camion giornalieri e 104 transiti):

- Via Casa Nuova, larghezza complessiva stradale 4,8 metri;
- Via Ca' Bianca, larghezza complessiva stradale 4,8 metri,

Queste strade sono strette e non adatte al passaggio di camion di grosse dimensioni.

Si auspica pertanto che l'impianto di inertizzazione cessi immediatamente la propria attività o comunque contestualmente all'esaurimento della discarica.

*Nota istruttoria del Comitato:*

In merito all'osservazione n. 6, si rileva che la discarica rispetta la distanza minima di 150 m prevista per le discariche per rifiuti secchi non putrescibili dalla I.R n. 3/2000. Inoltre nel caso specifico non sono applicabili le distanze minime previste dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, in quanto la modifica in esame non rientra tra le modifiche sostanziali previste dall'art. 16, comma 3 del medesimo piano. Relativamente agli impatti indotti dal progetto sui recettori sensibili nell'intorno dell'impianto si rimanda alle valutazioni contenute nel SIA, ritenute congrue.

In relazione alle considerazioni sul tema viabilità, si evidenzia che la realizzazione dell'ampliamento di progetto non implicherà, nel momento di massimo impatto, un aumento del traffico indotto transitante sulla viabilità locale rispetto alla configurazione di impianto già autorizzata.

L'impatto sulla componente viaria esistente si ritiene sostenibile senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.

Si ritiene opportuno tuttavia precisare che, in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere che venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601\_4305\_E01.1\_rev0\_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica.

Si ritiene, inoltre, di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come sopra aggiornato.

Per quanto attiene l'attività dell'inertizzatore, si rimanda al D.D.R. n. 174 del 22/03/2021 di esclusione dalla procedura di V.L.A. della modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, relativa all'impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente chiusa in quanto oggetto di sentenza del Cd.S. n. 1432/2019).

*Osservazione n. 02 del Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021 ed al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021*

1. Vengono svolte alcune considerazioni in merito a quali siano le emissioni e le fonti di pericolo:
  - nel report vengono analizzate le pubblicazioni sull'argomento "discariche" (landfills) escludendo quelli che trattano gli effetti degli inceneritori ed escludendo quelli che riguardano le discariche abusive;
  - i possibili rischi per la salute per chi risiede nei pressi di una discarica sono riconducibili a diverse modalità di esposizione: l'inalazione di sostanze direttamente emesse dal sito, il consumo di prodotti o di acqua contaminati, il contatto con l'acqua o il suolo inquinati. Il gas più segnalato, e usato come traccia delle altre.
2. viene evidenziata la pericolosità della discarica in relazione alle caratteristiche stratigrafiche dei suoli, ossia la permeabilità del fondo della discarica e la minaccia costituita sulle falde sottostanti. Nel giro di 4 anni i PFAS hanno invaso tutti i pozzi intorno alla discarica, all'interno ed all'esterno e nessuno può sapere fin dove si sposteranno, con quale velocità, fino a quando. La profondità della ricerca è fra i 4 e i 15 metri. Già ora, prima di qualsiasi altra aggiunta di rifiuti, di qualsiasi tipo, è necessario bonificare la discarica, per non mettere a rischio sia la salute umana ma anche l'economia



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente

- agricola del territorio. Quello che preoccupa di più è che l'andamento della progressione non è lineare ma esponenziale, quindi velocissimo e naturalmente, ingovernabile.
3. Per le valutazioni sulla qualità dell'aria nel territorio circostante, sotto il profilo sanitario, è stato analizzato il contesto più generale in cui si trova la discarica stessa, richiamando lo stato preoccupante in cui si trova il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo (VR).
  4. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso della discarica di Pescantina (VR) per quanto attiene le problematiche connesse all'inquinamento delle falde da PFAS.
  5. Vengono effettuate alcune considerazioni sull'attuale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, sull'incidenza del tipo di raccolta dei rifiuti in Regione Veneto e dell'impatto sull'economia locale a seguito della realizzazione dell'intervento.

*Nota istruttoria del Comitato:*

In merito al punto 5 si rinvia alle considerazioni contenute nel quadro programmatico del SIA e nelle relative note istruttorie riportate nel presente parere che evidenziano la compatibilità dell'intervento di progetto con la pianificazione regionale.

*Osservazione n. 03 del Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021*

1. Esprimere un parere in riferimento ai referti presentati (referti ARPAV analisi qualità della falda 2016-2020) che certificano la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito.
2. Evitare che interessi privati vadano a compromettere la salute dei cittadini, quale bene primario.
3. Chiusura definitiva ed immediata della discarica, obbligando l'attuale gestore alla puntuale messa in sicurezza, così da evitare nel prossimo futuro di inquinare le falde più profonde che alimentano i pozzi privati e gli acquedotti pubblici con conseguenze inimmaginabili.

*Nota istruttoria del Comitato:*

In merito alla richiesta di chiusura della discarica si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.

*Osservazione n. 04 di Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021*

1. L'ampliamento verticale, che trovava giustificazione nella possibilità di ospitare i rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area di Isola Rizza, possibilità oggi venuta a cadere, non avrebbe più quindi alcuna ragione di essere, a meno che non esistano in zona altre fonti di rifiuto (si ricorda che da parte dell'impresa si è accennato ai rifiuti di via Palustrella, di cui si è solo iniziata la bonifica, ed alla ex-Cromatura Scaligera con rifiuti in falda, entrambi in comune di S. Giovanni Lupatoto, in prossimità dell'impianto) la cui bonifica potrebbe trovare soluzione con ulteriori volumi resi disponibili in discarica.
2. Si deve chiedere ai proponenti una verifica dello skyline emergente dal progetto, tramite tecniche di rendering, con elaborati che tengano conto dei vari punti di vista sensibili e li rappresentino in modo chiaro, così da poter valutare l'impatto della "nuova collinetta" nel paesaggio circostante.
3. Al punto 8.6 della Relazione Geologica, si affrontano i cedimenti calcolandoli con peso specifico del rifiuto valutato a 17 KN/mc omogeneamente distribuito, ma andrebbe fatta analisi più dettagliata sulla effettiva distribuzione e peso specifico delle varie tipologie di rifiuto.

Viene richiesto un approfondimento del problema:

- alla luce del peso specifico del rifiuto conferito in discarica, molto maggiore di quello inizialmente previsto, oltreché distribuito in modo eterogeneo nel corpo discarica.
- la verifica dovrà fornire adeguate garanzie sull'assenza di rischio di deformazioni e lacerazione della barriera base in conseguenza dell'aumento del carico di progetto (cedimenti differenziali tra centro vasca e zona pozzi percolato sono stimati in Relazione circa 13 cm, non certo trascurabili) e quindi sulla tenuta idraulica della stessa, in particolare ai raccordi tra sponde e fondo.

*Nota istruttoria del Comitato:*



Direzione Ambiente

In merito a quanto osservato al p.to 1, si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.

Per quanto attiene le considerazioni sull'impatto paesaggistico che l'ampliamento potrebbe comportare, si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.

*Osservazione n. 05 del Comune di San Giovanni Lupatoto, acquisita al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021*

1. A riguardo del Quadro Programmatico, il progetto risulta in contrasto con alcuni elementi della pianificazione vigente ed in particolare:
  - Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto. Considerando che il proponente richiede il conferimento di rifiuti pericolosi, afferenti ai codici E.E.R. sopra citati, si ritiene che il progetto proposto non rientri tra le condizioni di deroga previste dell'articolo 15 comma 2 lettera d) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, risultando anzi in contrasto con la normativa del piano in esame.
  - Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi.  
Il progetto risulta in contrasto con la normativa del piano che negli ambiti di fragilità di origine naturale (aree di risorgiva) vieta ogni trasformazione del territorio (art. 5 delle NTA) e negli ambiti di fragilità antropica (aree di cave o discarica) vieta l'ampliamento delle discariche esistenti.
2. A riguardo del Quadro Progettuale, la disamina della documentazione depositata alla luce dei riferimenti normativi citati ha permesso di riscontrare una trattazione non adeguata delle seguenti tematiche:
  - descrizione delle caratteristiche fisiche e dell'insieme di progetto.  
Considerando che l'ampliamento in sopraccitazione poggia in parte anche sulla porzione di discarica esaurita (D.G.R. n. 44 del 18/01/1999), si ritiene una carenza grave la mancata trattazione approfondita di diversi aspetti connessi a tale porzione della discarica Cà Bianca, con particolare riferimento alla stabilità fisica e meccanica dei lotti e alla correlata manifestazione di cedimenti e ancora al grado di mineralizzazione del rifiuto presente e alla correlata produzione di percolato.
  - Motivazioni del Progetto.  
Dall'analisi fatta emerge che le motivazioni a sostegno dell'intervento risultino carenti e non adeguatamente approfondite, specialmente con riferimento all'analisi del contesto progettuale, delle capacità residue degli impianti di discarica e dei nuovi progetti di nuove discariche o di ampliamenti depositati in Regione.
  - Alternative progettuali.  
Specialmente alla luce di un quadro motivazionale carente, risulta opportuno sviluppare una trattazione delle alternative che sia più completa e che consideri in modo approfondito la chiusura definitiva della discarica congiuntamente alla bonifica dell'area SNAM.
  - Integrità dei suoli e della falda.  
Risulta assente una valutazione, supportata da adeguati rilievi e analisi sito specifiche (come precisato nel capitolo 4.1) che certifichi la tenuta stagna dell'intero sistema discarica (compresa la porzione di discarica esaurita) rispetto alla falda e ai suoli sottostanti, per lo stato di fatto e per lo stato di progetto. Detta analisi risulta invero doverosa specialmente alla luce del fatto che l'inquadramento della qualità delle acque sotterranee è risultato non adeguatamente approfondito e che sono stati riscontrati superamenti di alcuni inquinanti (PFAS, ecc.), come approfondito nel capitolo seguente.
  - Inquadramento della qualità delle acque di falda.  
Stante il riscontro di fenomeni di inquinamento della falda, in particolare da PFAS, rinvenuti in quantità maggiore a valle idrogeologico della discarica, non si può prescindere da



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 31 del 28 SET. 2003

Direzione Ambiente

- un'approfondita valutazione dell'entità e dell'origine del fenomeno di inquinamento e della definizione e attuazione di opportuni interventi di messa in sicurezza, per garantire un idoneo grado di tutela ambientale e sanitaria dell'area.
3. La presenza di PFAS nelle acque di falda rende inoltre necessaria l'attuazione di un piano di sorveglianza sanitaria, visto anche il riscontro di queste sostanze nell'organismo delle persone esposte all'inquinamento nelle aree in cui tale criticità è stata comprovata (vaste zone Province di Padova, Vicenza e Verona).
  4. Istanza non procedibile in quanto si ritengono imprescindibili e doverosi:
    - la definizione e attuazione di opportuni interventi di messa in sicurezza, per garantire un idoneo grado di tutela ambientale e sanitaria dell'area;
    - l'attuazione di un adeguato e concentrato piano di sorveglianza sanitaria.

*Nota istruttoria del Comitato:*

In relazione alla mancata conformità dell'intervento con il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, si evidenzia che per quanto qui interessa, si evidenzia che entrambi i piani escludono negli ambiti territoriali caratterizzati da fragilità ambientale la realizzazione di nuove discariche. Relativamente agli ampliamenti delle discariche esistenti si ritiene tuttavia che solo il PAQE fornisca precise direttive e limitazioni mentre il PAPVGV sembra concentrare la sua attenzione più che altro sulle cave. Invero il riferimento contenuto nell'art. 7 delle NTA di quest'ultimo, citato dai ricorrenti, all' "ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento" non può che riferirsi alle cave, precedentemente citate nel medesimo articolo. Si rileva infatti che, nel caso delle discariche, non esistono "ampliamenti fisiologici di completamento": il volume di una discarica è stabilito con il progetto di realizzazione e non è suscettibile di variazioni per fattori fisiologici, a meno dei normali assestamenti per i cedimenti dei rifiuti che in ogni caso devono essere già individuati in progetto. Inoltre anche dal punto di vista letterale, non si può che ricondurre tutta la seconda parte della prescrizione in questione dell'art. 7 alla parola *cave*, che indiscutibilmente regge le incidentali che seguono. Ad ulteriore conferma di ciò si evidenzia che anche l'ultima parte della disposizione in questione, laddove si parla di "riapertura di quelle abbandonate e dismesse", è sostanzialmente (oltre che letteralmente) riconducibile alle cave e non alle discariche, per le quali si utilizzano ben altre definizioni in caso di conclusione della loro vita utile (discariche "chiuse", discariche in "post-gestione", discariche "esaurite"). Le discariche sono dei siti delicati e, per questo, presidiati, secondo la norma anche fino a 30 anni dopo la cessazione dell'attività (intesa come conferimento rifiuti) e, comunque, fino a quando possono produrre effetti sull'ambiente: difficilmente, quindi, possono essere considerate "abbandonate" o "dismesse".

L'area di progetto in esame non risulta interessata da ulteriori vincoli tali da limitare o impedire l'attività in progetto.

In merito a quanto osservato in relazione all'approfondimento sulle alternative progettuali, si rinvia a quanto riportato nel capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione.

*Osservazione n. 06 del Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021*

Si integrano le osservazioni sul progetto della Discarica Ca' Bianca ponendo l'attenzione su alcuni punti che riteniamo essere critici, in quanto la discarica è situata in una zona ad elevatissima vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico.

1. Si ritiene che il sito in oggetto sia in una zona di elevatissima vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico, situata in zona di ricarica degli acquiferi e nella fascia delle risorgive e pertanto il progetto, per motivazioni di tutela dai pericoli di inquinamento delle acque e del suolo, non risulti compatibile.

Risulta già dalle cartografie del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Verona del 2003 (carta delle fragilità - A.L.L. 1) che la discarica è collocata proprio a cavallo della linea che segna il passaggio dalla fascia delle risorgive alla zona di ricarica degli acquiferi. Quindi risulta indiscutibilmente anche in zona di ricarica degli acquiferi.



25 03-09-2021  
Direzione Ambiente

La collocazione dell'area di discarica in zona di ricarica degli acquiferi è confermata anche dalla cartografia del Comune di Zevio, in particolare risulta dalla carta idrogeologica relativa al PAT adottato nel 2012 (All. 2), dalle carte delle invarianti relative alla variante n° 1 al PAT adottata nel febbraio 2017 (All. 3) e dalla carta idrogeologica relativa alla variante n° 1 al PAT adottata nel marzo 2017 (All. 4). Come è noto, la zona di ricarica degli acquiferi si caratterizza per l'esistenza di abbondanti risorse idriche sotterranee in condizioni di acquifero indifferenziato; solo procedendo lungo la direzione del flusso idrico sotterraneo, in fascia delle risorgive, il sottosuolo inizia a differenziarsi in maniera più omogenea e continua in falde sovrapposte e confinate che risultano quindi più "protette" dal rischio di inquinamento.

Lo stesso Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, Allegato A DCR n. 30 del 29 aprile 2015 - **NORMATIVA DI PIANO** - all'articolo 15 (Norme particolari per le discariche di rifiuti) dispone:

"E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e non pericolosi nelle zone di "alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive..." (art. 15, comma 4).

...omissis...

È evidente che l'acqua che affiora nelle cave e nelle sorgive di zona e che scorre sotto la discarica è la stessa che poi scende in profondità e alimenta le falde acquifere dei comuni della bassa veronese. Una perdita dal fondo della discarica finirebbe in breve tempo negli acquedotti e poi nei rubinetti dei cittadini o sulle verdure che vengono irrigate.

2. Il fondo della discarica è stato progettato 30 anni fa in base alla previsione del carico che era stata concessa allora. È già stata ampliata una volta nel 2009 e adesso si vogliono aggiungere altri 300.000 m3 (di questi già conferiti 85.000 m3) di materiale in elevazione e non è MAI stata effettuata né sarà prevista ora alcuna modifica al bacino di fondo autorizzato inizialmente. Resisterà a questo peso non previsto?

*Parere n. 07 della Provincia di Verona nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale 93733 in data 01/03/2021*

1. La richiesta di ampliamento si rifà quindi alla L.R. 45/2019 ed in particolare all'articolo 3 ove, al comma 3, si dice "[omissis] il comma 2, lettera d) dell'articolo 15 delle Norme di Piano, Allegato A) al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è così costituito "d) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate". In ragione di ciò la ditta Inerteco, conferendo in discarica rifiuti prodotti dal proprio impianto di inertizzazione o rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate, da un punto di vista normativo potrebbe effettivamente chiedere l'ampliamento della discarica.

Sempre il medesimo articolo 3 al comma 4 evidenzia inoltre come "le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili prioritariamente ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti in Veneto e ai rifiuti prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali.

Alla luce di quanto sopra va altresì debitamente evidenziato come l'art. 15 delle Norme di Piano così modificato comporterebbe l'eliminazione dall'esercizio della discarica di Cà Bianca di tutti i rifiuti pericolosi attualmente autorizzati nonché di tutti i codici di rifiuti FER non appartenenti al capitolo 19. In più dovranno essere autorizzati rifiuti prodotti prioritariamente in Veneto.

In ragione di quanto al punto precedente appare non comprensibile ed incoerente l'indicazione, talora riportata nello studio in esame, di previsti conferimenti di rifiuti pericolosi, seppur stabili non reattivi.

2. In termini volumetrici si ritiene di poter evidenziare le perplessità rispetto ad un ampliamento valutato eccessivo perché non più funzionale al progetto di bonifica di Cava Bastiello ed in quanto

ALLEGATO A  
AL. DECRETO n. 25 del 03.09.2021

Direzione Ambiente



inserito in un contesto comunque già penalizzato da più fonti di pressione ambientale e da un discreto grado di vulnerabilità ambientale soprattutto in termini di matrice acque sotterranee. A parere degli scriventi sarà quindi onere della Regione in fase di parere finale, autorizzare un volume di conferimento equo, sufficiente a garantire una geometria finale del profilo di discarica tale da consentire la corretta gestione delle acque meteoriche, evitando in tal modo fenomeni di ristagno e/o scorrimento difficoltoso, ed un armonico inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso.

Rispetto alle finalità di cui al punto precedente, sarà invece compito della Proponente proporre, illustrare e giustificare in forma adeguata ed esaustiva una richiesta volumetrica di ampliamento a tali scopi mirata.

3. Rispetto all'impermeabilizzazione di fondo andrà valutata con attenzione "l'equivalenza" (prevista dal D.lgs n. 36/2003 così come modificato dal D.lgs n. 121/2020 - All. I art. 1.2.1: "La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale [...]. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale [...]. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.") dal momento che nell'impermeabilizzazione di fondo della discarica di Cà Bianca manca, o non è completa, la barriera geologica in giacitura naturale;
4. Non sembra siano state predisposte carte idrogeologiche che prendano in esame la rete di monitoraggio delle acque sotterranee nella sua interezza (n. 50 piezometri), comprensiva quindi anche dei tubi piezometrici distali.
5. Lo "stato di fatto" non appare adeguatamente descritto né rappresentato. Nelle sezioni ("stato di progetto" "stato autorizzato") non sono facilmente intuibili le quote di abbancamento in essere né risulta chiaro se e dove coincidano con quelle di progetto o dello stato autorizzato.
6. Si segnala un non esaustivo sviluppo della parte progettuale inerente l'inserimento paesaggistico dell'ampliamento in esame (a detta della stessa Proponente "certamente significativo"), con rendering non sufficientemente evidenziati né aggiornati alla presente fase di progetto.
7. Si valuta incompleta anche la parte progettuale relativa al previsto intervento di bonifica dei rifiuti presenti in prossimità del metanodotto SNAM.
8. Probabilmente in ragione di condizioni logistiche non idonee, non viene valutata come opera di miglioramento ambientale una diversa gestione delle acque reflue con sostituzione dell'attuale sistema di scarico su suolo (pozzo perdente).
9. Alcuni dati utilizzati nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale sono riferiti ad una precedente fase autorizzativa e pertanto, in tal senso, non sufficientemente ed adeguatamente aggiornati.
10. Sarebbe opportuno valutare se allo stato attuale non sia già possibile estendere la copertura definitiva ad altri settori della discarica autorizzata nel 1999 e da tempo esaurita.
11. Manca infine una tavola su cui siano riportate le distanze dagli edifici residenziali più prossimi all'impianto, distanze che andrebbero valutate con adeguata cura ed attenzione.
12. Di grande valenza e centralità rispetto alla valutazione di sostenibilità ambientale su cui siamo tenuti ad esprimerci riguarda certamente la qualità delle acque sotterranee, vista la comprovata presenza di PFAS in falda. Pur non potendo aprioristicamente escludere più e diverse cause all'origine di tale fenomeno di criticità, non è possibile trascurare l'evidenza di riscontri analitici maggiormente penalizzanti su campioni di acqua sotterranea prelevati nei piezometri posti idrogeologicamente a valle della discarica piuttosto che in quelli ubicati a monte.

*Nota istruttoria del Comitato:*

In relazione alle molteplici argomentazioni esposte dalla Provincia di Verona, per il tramite del proprio Comitato Tecnico provinciale V.I.A., si evidenzia che alcune di esse sono state recepite in sede di formale



Direzione Ambiente

richiesta di integrazioni, al quale il Proponente ha puntualmente risposto, mentre altre sono riconducibili a quanto osservato dai precedenti c.d. "stakeholders".

Si richiamano, pertanto, le note istruttorie riportate al paragrafo 4 "Richiesta integrazioni" e quelle relative alle precedenti osservazioni.

Per quanto non riportato nelle apposite note istruttorie del presente paragrafo, ovvero nelle note e considerazioni istruttorie riportate negli altri paragrafi, si rinvia direttamente alle controdeduzioni del proponente presentate unitamente alla documentazione integrativa datata maggio 2021, ritenute congrue e condivisibili.

#### 7. ALTERNATIVE DI PROGETTO

Il Proponente ha provveduto alla valutazione delle possibili alternative di progetto:

- L'esecuzione dell'alternativa zero comporterebbe l'escavazione di circa 85.000 mc di rifiuti, abbancati principalmente in corrispondenza del Lotto 1 e del Lotto 6, il carico degli stessi su automezzi e il trasporto verso impianti esterni per lo smaltimento finale. Per completare le operazioni sarebbe poi necessario procedere con una ulteriore movimentazione di rifiuti, per il rinterro della pista di accesso alla vasca, realizzata sul Lotto 5, che ad oggi ha raggiunto quote inferiori rispetto a quelle autorizzate con D.G.R. n. 995/2009 e D.G.R. n. 67/2012.

La morfologia finale della discarica a seguito della posa del pacchetto di copertura prevista da tale scenario sarebbe quella autorizzata dalla D.G.R. n. 995/2009. La quota massima dell'impianto raggiungerebbe il valore di 52,70 m s.l.m. (corrispondente ad una altezza di circa 15 m dal circostante piano campagna) con scarpate a pendenza pari al 13% nella porzione più periferica e a circa al 8% nella zona più centrale della calotta.

La realizzazione dell'Alternativa 0 presupporrebbe le seguenti azioni:

1) *valutazione degli impatti ambientali dell'operazione*

Si tratterebbe, infatti, di una operazione ambientalmente non compatibile.

Le attività già effettuate in vigore della D.G.R. n. 175/2016 hanno condotto al conferimento in sicurezza di 85.000 mc di rifiuti. Si tratta di operazioni di carico, trasporto, messa a dimora dei rifiuti - che hanno già concluso la fase emissiva.

I rifiuti sono oggi posati in condizioni di sicurezza, presidiati, monitorati e isolati dall'ambiente.

In tale ottica, una eventuale ripresa dei rifiuti già posati, comporterebbe:

- totale vanificazione degli impatti già esercitati;
- aggiunta di nuovi impatti non giustificati da alcuna motivazione tecnica o ambientale, quali gli impatti connessi alle attività di scavo di rifiuti già posati, al trasporto dei medesimi fuori dalla discarica e alla messa a dimora dei rifiuti in un sito esterno da identificare.

A dire degli estensori, l'alternativa zero si configurerebbe come una variante, il cui profilo di compatibilità ambientale andrebbe rivalutato ex-novo.

2) *individuazione di un impianto esterno in grado di ricevere le tipologie di rifiuto abbancate in discarica di Ca' Bianca e definizione di un Piano Finanziario solido e sostenibile a supporto dell'iniziativa.*

Sotto il profilo economico va innanzitutto rilevata la criticità di identificare un impianto di smaltimento finale (a distanze ragionevoli e sostenibili) in grado di accogliere la tipologia di rifiuti attualmente depositati in discarica. Si ricorda a tal proposito che la discarica Inerteco è inquadrata nella sottocategoria di cui al D.M. 27/09/2010, art. 7, comma 1, lettera a) "discariche per rifiuti inorganici o a basso contenuto organico", con deroghe ai limiti previsti alla Tabella 5 del medesimo decreto per alcuni specifici parametri (in particolare DOC e metalli).

Sulla base delle informazioni attuali il Proponente dichiara che non è possibile definire un Piano Economico-Finanziario sostenibile per l'esecuzione dei lavori previsti da questa opzione progettuale.

Sempre in relazione all'alternativa zero, il Proponente, con documentazione integrativa (acquisita in data 21/04/2021, al protocollo regionale 181316) ha evidenziato che, oltre alle succitate motivazioni, viene

28 SET. 2021

ALLEGATO  
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente



invocata incompatibilità della opzione 0 anche con il presupposto tecnico giuridico in quanto l'istanza è stata presentata da Inerteco S.r.l.:

- in qualità di "produttore" ai sensi art. 15, lettera d), del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- nell'ambito del procedimento di rinnovazione disposto dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1423/2019, con riguardo "all'ampliamento della discarica".

L'art. 15 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali prevede, infatti, l'impossibilità di autorizzare nuove volumetrie di discarica fino al 31/12/2020, a meno di:

*"(...) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate".*

Di fatto, la non attuazione del progetto, porterebbe al mancato smaltimento dei rifiuti derivanti dall'incertizzatore, contraddicendo il motivo stesso dell'istanza che, peraltro come detto, si inserisce nel procedimento di rinnovazione "di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica".

Una ulteriore alternativa, valutata dalla Società, è costituita dal livellamento dei volumi attuali fino alla creazione, anche con l'eventuale riporto di rifiuti selezionati o terre di scavo, di una morfologia che permetta, a seguito della posa di un pacchetto di capping definitivo, la corretta gestione delle acque superficiali. Anche in questo caso, tuttavia, tale opzione è impraticabile dal punto di vista economico, anche a fronte dell'allungamento dei tempi di gestione della discarica determinatosi a seguito della Sentenza n. 1423/19 e del conseguente costante aumento dei costi vivi dovuti alla gestione e al monitoraggio.

Non ultima è la considerazione in merito al fatto che la volumetria residua stimata per la discarica (pari a 214.550 m<sup>3</sup>, derivante dai 300.000 m<sup>3</sup> del progetto precedentemente autorizzato a cui si sottraggono gli 85.450 m<sup>3</sup> già abbancati), andrebbero ad essere allocati all'interno di una superficie già impermeabilizzata e, quindi, non si produrrebbe ulteriore consumo di suolo. Tale quantità, se smaltita in esterno, contribuirebbe, invece, alla saturazione delle discariche esistenti, portando alla necessità di impermeabilizzare nuove superfici.

Gli estensori dello SIA concludono le valutazioni considerando che, l'opzione progettuale presentata rappresenta una soluzione tecnica sostenibile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico.

#### 8. EFFETTO CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Il proponente ha provveduto ad effettuare una verifica della cumulabilità degli impatti con altri progetti in iter di approvazione, sono state effettuate indagini su diversi data base:

- una verifica delle procedure AIA-VIA in corso a livello ministeriale non ha evidenziato la presenza di progetti interferenti;
- dal sito web della Regione Veneto risultano presentati e/o valutati alcuni progetti localizzati nell'ambito dei territori comunali interessati dall'analisi del territorio ai sensi della D.G.R. n. 995/2000, sottoposti a valutazione regionale;
- sito web della Provincia di Verona, con l'individuazione di progetti localizzati nell'ambito dei territori comunali interessati dall'analisi del territorio ai sensi della D.G.R. n. 995/2000, sottoposti a valutazione provinciale.

Emerge che gli unici progetti che per dimensione e caratteristiche potrebbero avere una potenziale influenza con quello in esame sono posti a oltre 3,8 km verso nord del sito in analisi e in tale direzione si interpone il fiume Adige: la distanza di questi progetti è quindi ben oltre l'area di studio del presente SIA e, infatti, non sussistono recettori in comune per nessuna delle matrici ambientali analizzate.

#### 9. MISURE DI MITIGAZIONE

Per ogni singola matrice ambientale, nello SIA vengono riportati le eventuali misure di mitigazione atte a ridurre i possibili impatti generati dall'attività:

##### Aria

Per il comparto aria sono previste le seguenti misure di mitigazione:

- quotidiana bagnatura delle aree di manovra al fine di limitare l'emissione di polveri;

20 A  
03-08-2001

Direzione Ambiente



- realizzazione di un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita previsto da progetto per evitare la veicolazione di materiali e polveri all'esterno;
- corretta gestione delle attività di smaltimento di Rifiuti non polverulenti; conferimento di rifiuto umido; scarico lento con elevazione graduale dei cassoni; umidificazione dei rifiuti in fase di compattazione.

*Rumore*

In relazione a rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc., il progetto non evidenzia valori di emissione tali da necessitare misure mitigative o contenitive.

*Acque superficiali*

In relazione alla matrice acque superficiali, poiché non sono previsti impatti sulla componente, non si prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione già in atto (Piano di Gestione Operativa e Piano di Gestione Post-Operativa e piano di sorveglianza e controllo del progetto definitivo di ampliamento della discarica) e all'adozione delle BAT (Best Available Techniques).

*Suolo, sottosuolo, acque sotterranee*

I presidi adottati per il comparto acque sono:

- esercizio finalizzato alla riduzione dei tempi di apertura dei singoli bacini;
- corretta gestione del percolato mantenendo il livello del percolato al minimo livello possibile ("battente zero") attraverso la continua asportazione dello stesso e monitorando periodicamente il bilancio idrico sul percolato;
- monitoraggio della qualità delle acque attraverso campionamenti periodici e analisi delle acque sotterranee nel sistema di pozzi di controllo a monte ed a valle dell'impianto nella direzione di flusso della falda, ai fini di un controllo continuo indiretto sullo stato del sistema di impermeabilizzazione, controllo atto a garantire la tempestività di interventi di emergenza in caso di eventuali danni.

*Paesaggio*

Gli interventi che saranno realizzati come opere di mitigazione e rinaturalizzazione miglioreranno la situazione attuale e l'inserimento dell'impianto di smaltimento nel contesto paesaggistico: la creazione dei filari e delle aree boscate sono elementi che creeranno un collegamento con i filari interpoderali e le aree boscate lungo le zone umide che caratterizzano il paesaggio della campagna attorno a Zevio.

A tale proposito si prevede la seguente condizione ambientale:

- vengano adottate tutte le misure di mitigazione riguardanti gli impatti dell'opera come specificate nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA. Per quanto riguarda la piantumazione, prevista nei documenti 2601\_4305\_R01.1\_REV0\_SIA e 2601\_4305\_R02.6\_REV0\_PRA per la rinaturalizzazione del sito, sia previsto anche nei lati Nord e Sud lo schema di impianto proposto per il lato Est, curando che la messa a dimora delle piante d'alto fusto avvenga nella zona non interessata dal deposito dei rifiuti. Nel sesto di impianto proposto quali alberi ad alto fusto siano utilizzate le seguenti specie: Quercus Robur (Farnia) Carpinus Betulus (Carpino bianco). Le piante utilizzate nelle opere di mitigazione a verde devono essere piante adulte in pane di terra, in particolare gli alberi ad alto fusto devono avere una altezza di almeno ml 2,5 e circonferenza al tronco a ml 1,30 dal colletto di 18-20 cm. Per i primi due anni dall'impianto va previsto un sistema di irrigazione di soccorso ed eventuali tallanze devono essere prontamente sostituite.

Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10/11/2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12/04/1999 n. 19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008.

Dovrà essere presentato con cadenza annuale, alla competente Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Verona, un resoconto, corredato da idonea planimetria, relativo allo stato delle piantagioni e delle rivegetazioni in corso, ai fini del monitoraggio, della conoscenza e del confronto relativi alle tecniche della ricomposizione.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambientale

**Viabilità**

In relazione alla viabilità il Proponente ritiene opportuno mantenere le misure gestionali già in essere per la discarica che prevedono:

- pianificazione dei conferimenti evitando il concentrazione di mezzi di conferimento solo in alcune ore della giornata;
- transito di conferimento lungo i tragitti indicati al paragrafo 3.3, della presente relazione istruttoria, in relazione alla valutazione dei possibili impatti dell'intervento sul sistema viario, al fine di non coinvolgere i centri urbani.

**10. MONITORAGGIO**

Gli estensori dello SIA ritengono che la matrice ambientale suscettibile di maggiore attenzione dal punto di vista del monitoraggio debba essere individuata nelle acque sotterranee, ritenendo che l'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel presente documento sia sostanzialmente costituita dalla totale assenza di contaminazioni della falda sotterranea causate dalla discarica e che tale condizione debba essere verificata attraverso il monitoraggio della stessa.

A tale scopo è stato predisposto e allegato al progetto definitivo il Piano di Sicurezza e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, che funge altresì da Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ai sensi della normativa che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) IPPC.

Il monitoraggio dei parametri ambientali potenzialmente impattati dalle attività connesse all'esercizio saranno oggetto di un monitoraggio nettamente più fitto sia in termini spaziali che parametrici, di quello richiesto dalla normativa vigente.

**11. VALUTAZIONI COMPLESSIVE SUL PROGETTO E SUL SIA**

In attinenza al *Quadro Riferimento programmatico* dello Studio di Impatto Ambientale analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento:

*Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)*

Il progetto risulta compatibile con il nuovo piano e con le modifiche introdotte nelle NTA, in cui non si ravvisano variazioni significative alle tematiche d'interesse rispetto ai piani precedenti in relazione al caso di specie, ovvero un ampliamento in sovrapposizione di una discarica già esistente ed operante sul territorio.

*Piano d'Ambito Quadrante Europa (PAQE)*

Il progetto non è in contrasto con quanto prescritto per gli "Ambiti prioritari per la protezione del suolo" in quanto non comporta nuova impermeabilizzazione di suolo e prevede idonei e moderni sistemi di raccolta delle acque prima della loro immissione nell'ambiente, nonché un monitoraggio della componente acque adeguato, già condiviso con gli Enti e già in essere.

A valle del ripristino ambientale della discarica le acque meteoriche ricadenti sulla superficie della copertura definitiva verranno restituite all'idrografia superficiale.

L'intervento non modifica la giacitura naturale dei terreni in quanto il progetto interessa un'area attualmente già antropizzata in quanto interessata dalla discarica esistente. Inoltre, il progetto in esame permette di concentrare le variazioni di giacitura in un'area ristretta permettendo anche un risparmio di suolo naturale.

L'area interessata dal progetto non interferisce direttamente con alcuna risorsa pur ricadendo in prossimità di "fontanili", "sguazzi" (art. 68 delle NTA di Piano) e "centri storici" cascina Maffei (art. 70).

I requisiti degli art. 68 delle NTA di Piano sono pienamente soddisfatti.

Allo stato attuale, inoltre, la tangenziale 434 (non rilevata nella cartografia specifica - Tavola 2b e 3b), risulta interposta tra l'area di progetto e gli sguazzi e fontanili individuati dal Piano.

*Piano d'Area Pianure e Valli grandi Veronesi*



Direzione Ambientale

Le NTA di Piano per gli ambiti di interesse, ovvero per gli ambiti e gli elementi di fragilità naturale, prevedo al TITOLO III una serie di direttive di indirizzo per la pianificazione locale, nonché una serie di prescrizioni e vincoli tra cui il divieto:

- all'“apertura di cave a cielo aperto miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano” (art.5);
  - “nei siti adibiti a discarica le autorità competente provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e dell'acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia (...). Non è consentita la realizzazione di discariche, l'apertura di cave, l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e non è consentita la riapertura di quelle abbandonate e dismesse” (...).
- Sono ammessi tutti gli interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualificazione paesistico-ambientale delle cave dismesse o senili e delle discariche, anche mediante l'utilizzo di materiali idonei sotto il profilo ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia” (art.7).*

Il divieto riguarda l'apertura di nuove discariche e non l'ampliamento di quelle esistenti.

#### *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*

La classificazione al confine tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la fascia delle risorgive da PTCP non sia coerente con quanto classificato negli altri strumenti di pianificazione, come riportato anche nel parere della Commissione Regionale VIA n. 552/2015 dove si dichiara che il PTCP localizza la fascia di ricarica degli acquiferi “diversamente da quanto asserito negli altri strumenti territoriali che individuano la fascia di ricarica degli acquiferi fuori e immediatamente a nord dell'area destinata alla discarica”.

In relazione agli elementi di fragilità individuati si rappresenta che il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque in fase post-gestione (a copertura ultimata) opportunamente dimensionate, che moduleranno le portate in scarico al Corpo idrico superficiale. Il progetto prevede il monitoraggio di tali scarichi, al fine di garantire la compatibilità delle acque con il recettore finale. Il PTCP non prevede obblighi specifici in relazione all'inquinamento idrico (art. 40), ma rimanda l'identificazione di azioni mirate alla pianificazione comunale.

L'ampliamento non prevede tipologie di effluenti idrici diversi da quelli già in essere ed autorizzati della discarica esistente, ovvero:

- il percolato e le acque di prima pioggia che saranno captate ed inviate ai silos di stoccaggio e successivamente conferite con autobotti presso impianti autorizzati;
- acque di dilavamento di superfici pulite (acque di seconda pioggia e copertura discarica) inviate al CIS; trattasi di acque prive di carico inquinante.

L'intervento non rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi, si evidenzia che la progettazione idraulica dell'intervento non ha elementi in contrasto con l'art. 24.

In generale l'ampliamento è in linea con quanto previsto dall'analisi del sistema insediativo e infrastrutturale di queste prime valutazioni di piano, l'intervento si iscrive infatti in un'area industriale consolidata dalla quale si ha facile accesso alla rete viaria nazionale.

Non si ravvisano, infine, elementi di contrasto con l'art. 54.

#### *Piano di Assetto Territoriale (PAT)*

Dalle analisi cartografiche effettuate e dalla lettura delle relative delle NTA di interesse, l'attività prevista sull'area risulta conforme alle previsioni di Piano del Comune di Zevio e, in particolare, gli interventi non risultano interessare le fasce di rispetto sopradette.

In relazione alla vicinanza al corridoio ecologico secondario, si evidenzia che il canale consorziale Fossa Bongiovanna non è direttamente interessato dagli interventi, e che l'ampliamento interesserà la porzione della discarica più distante dallo stesso. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di mitigazione con la realizzazione di piantumazioni, come meglio dettagliato nel Piano di Ripristino Ambientale.

#### *Piano degli Interventi (PI)*



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Il progetto di ampliamento della Discarica Cà Bianca, sviluppandosi in sopraelevazione senza nuove impermeabilizzazioni superficiali, rispetta le indicazioni delle NTA di Piano sia in termini progettuali/tecnici che in termini di vincoli e/o fasce di rispetto.

*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali*

Il progetto presentato risulta sostanzialmente conforme alla pianificazione regionale. Resta fatta salva la necessità in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di attuare in maniera rigorosa le disposizioni previste dalla L.R. n. 45/2019 relativamente ai rifiuti conferibili (non pericolosi e prioritariamente prodotti in Veneto) ed al volume di riserva da garantire per i rifiuti prodotti a seguito di eventi calamitosi che si verifichino nel territorio regionale veneto.

*Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti*

Il Piano non risulta ad oggi approvato e, comunque, riguarda unicamente i Rifiuti Solidi Urbani.

*Piano di Tutela delle Acque (PTA)*

In relazione alle classificazioni territoriali del PTA in cui l'area di intervento ricade, e a quanto previsto dall'art. 39 delle NTA:

- l'intervento oggetto del presente studio prevede unicamente l'ampliamento in elevazione di una discarica esistente
- sull'area di intervento è già presente un apposito sistema di raccolta delle acque sia in fase di gestione che di post-gestione
- il layout dell'impianto autorizzato è già in funzione e prevede sistemi di protezione della falda e delle acque superficiali (pacchetto di impermeabilizzazione, rete di raccolta del percolato, rete acque etc.), già valutati e ritenuti congrui alle esigenze di protezione ambientale in tutti gli iter autorizzativi pregressi.

L'ampliamento in progetto non presenta incoerenze con quanto contenuto nel PTA, ovvero non sussistono elementi escludenti alla possibilità di realizzare in progetto.

*Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)*

L'intervento in progetto non presenta incoerenze con il PRTRA, ovvero non sussistono elementi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento in progetto.

Le sorgenti emissive saranno le medesime di quelle già presenti e autorizzate legate alle attività di gestione della discarica e dell'impianto di inertizzazione.

*Piano Stralcio per la tutela del Rischio Idrogeologico del bacino dell'Adige (PAI)*

L'area di intervento non ricade in aree perimetrate a pericolosità o rischio dal PAI vigente.

*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)*

L'area di intervento non rientra nelle zone cartografate dal Piano per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30 - alta probabilità, Tr 100 - media probabilità e Tr 300 anni - alta probabilità).

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Gli impatti sulla componente atmosfera indotti dal progetto di ampliamento della discarica sono sostanzialmente equivalenti allo scenario emissivo attualmente autorizzato e non comportino un peggioramento dello stato della componente sia in termini emissivi che in termini di concentrazioni al suolo per quanto riguarda i parametri critici considerati.

Per garantire l'efficienza dei sistemi di captazione delle acque meteoriche sopraelencati si rendono necessari interventi di controllo e manutenzione periodici.

Le acque dell'impianto di lavaggio ruote vengono convogliate a smaltimento tramite autobolte o rilanciate nei serbatoi di raccolta del percolato.



Direzione Ambiente

Le acque di scarico degli uffici di servizio all'impianto sono convogliate e trattate in una vasca aseptica tipo Imhoff periodicamente sottoposta a manutenzione.

Per limitare la dispersione delle polveri e la successiva deposizione su suoli e corpi idrici superficiali circostanti si prevede di umidificare le viabilità non asfaltate con autobotte.

Non prevedendo impatti aggiuntivi rispetto all'attuale, non si prevedono misure di mitigazione ulteriori rispetto a quanto già in essere per la discarica (si vedano in merito i piani previsti dal d.lgs. 36/2003 allegati al progetto definitivo) e alle BAT adottate per l'impianto di inertizzazione.

L'impatto sul paesaggio dell'opera in esame è meno importante della precedente configurazione progettuale (D.G.R. n. 175/2016) in quanto le opere connesse all'impianto di inertizzazione sono già state costruite. Il contesto in cui si inserisce l'ampliamento volumetrico, inoltre, non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico ed è caratterizzato dalla presenza della "Transpolcsana", di cave dismesse e della discarica attualmente in funzione, che hanno già portato al territorio un significativo cambiamento in passato.

Nelle integrazioni depositate, i due rendering, inizialmente presentati, sono stati migliorati e ingranditi, al fine di meglio rappresentare lo skyline emergente dal progetto e valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

Gli interventi che saranno realizzati come opere di mitigazione e rinaturalizzazione miglioreranno la situazione attuale e l'inserimento dell'impianto di smaltimento nel contesto paesaggistico.

In particolare, la creazione dei filari e delle aree boscate sono elementi che creeranno un collegamento con i filari interpoderali e le aree boscate lungo le zone umide che caratterizzano il paesaggio della campagna attorno a Zevio.

Sono previste le seguenti opere di mitigazione:

- in alcune aree presenti all'interno dell'impianto attualmente destinate a verde, si prevede di creare prima dell'ampliamento della discarica, alcune zone di mitigazione ambientale. In particolare si realizzeranno due tipologie di intervento:
  - filare alberato di alberi ad alto fusto disposti a 6 m di distanza l'uno dall'altro, intervallati dalla presenza di un esemplare di tipo arbustivo;
  - doppio e/o triplo filare alberato (a seconda del punto di posizionamento) con sottobosco a simulare area boscata. Gli alberi ad alto fusto saranno disposti su tre filari paralleli distanziati di 5 m e gli alberi saranno posizionati in maniera alternata tra le file a 18 m di distanza l'uno dall'altro.
  - Nello spazio tra i filari saranno posizionati degli arbusti in modo sufficientemente irregolare al fine di simulare una distribuzione il più possibile simile a quella naturale, distanziati di circa 2,5 m.

La valutazione di impatto acustico ha preso in considerazione le sorgenti sonore principali della configurazione *worst case* dell'impianto di progetto e i ricettori significativi ai fini della valutazione dei limiti di legge.

Ha inoltre considerato l'impatto acustico che le attività di progetto (in modo specifico il traffico indotto) avranno sulla viabilità locale sia in termini di livelli assoluti che di criterio differenziale.

I limiti assoluti di zona di classe III sono rispettati presso tutti i ricettori potenzialmente più esposti alle attività di progetto.

I limiti assoluti di zona di classe V, ma anche generalmente quelli di classe III, sono rispettati al confine di pertinenza dell'impianto.

Il criterio differenziale risulta non applicabile presso i ricettori R1 e R2, in quanto i livelli ambientali di progetto in condizioni di massima emissione rimangono al di sotto dei 50 dBA diurni, mentre risulta applicabile e ampiamente soddisfatto presso i ricettori R3 e R4.

Il numero di mezzi pesanti previsti sulla viabilità ordinaria (Via Ca' Bianca), consente, anche nello stato di progetto relativo alla configurazione di caso peggiore, il pieno rispetto del limite di immissione dell'infrastruttura stradale, pari al limite di classe III delle aree circostanti.

In conclusione, l'attività dell'impianto di progetto è compatibile con l'area d'intervento, in quanto è in grado di rispettare sia i limiti assoluti di zona sia il criterio differenziale presso le abitazioni più vicine/esposte.



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 21 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

In base alle considerazioni riportate nei precedenti paragrafi, per la valutazione degli impatti, il proponente ritiene che l'impatto sulla componente sia sostenibile dalla viabilità esistente senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.

La realizzazione dell'ampliamento di progetto non implicherà quindi, nel momento di massimo impatto, un aumento del traffico indotto transitante sulla viabilità locale rispetto alla configurazione di impianto già autorizzata.

Lo scenario critico viene individuato in una particolare fase che non è indicativa di tutta la vita dell'impianto, in questo caso durante la sovrapposizione tra conferimenti e cantiere di copertura. In condizioni normali, ovviamente, eventuali carichi di rifiuti in uscita non andrebbero a sommarsi a quelli dello scenario critico in quanto non ci sarebbero i 34 mezzi relativi al cantiere. In mancanza del cantiere di capping, quindi, il gestore potrebbe conferire rifiuti presso impianti esterni, qualora non compatibili con la propria discarica, senza superare lo scenario critico delineato. Tuttavia, anche in presenza del cantiere di capping non verrebbe superato lo scenario delineato nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 175/2016. Questo fatto è determinato dalle ipotesi fortemente cautelative che sono state utilizzate per costruire lo scenario critico di riferimento. Infatti, come facilmente verificabile, cambiando la massa trasportata da 20 a 25 t per ogni mezzo (massa perfettamente compatibile con dei normali bilici che trasportano materiale di cava), i mezzi di cantiere scendono da 34 a 26, rimanendo nell'ambito di ipotesi realistiche comunque cautelative. Si dimostra così che anche in uno scenario di estrema cautela con tutti i mezzi in uscita dall'inertizzatore e tutti i mezzi legati al cantiere di capping, non viene superato lo scenario della DGRV n. 175/2016, sulla base dei quali sono stati prodotte le simulazioni modellistiche presentate anche nel SIA del 2020. Si ricorda, comunque, che le attività di ingresso e uscita dei mezzi pesanti sono soggette ad attenta pianificazione da parte del Gestore, che quindi può intervenire preventivamente in caso di periodi di particolare traffico.

In base alle considerazioni sopracitate per la valutazione degli impatti il proponente ritiene che l'impatto sulla componente sia sostenibile dalla viabilità esistente senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.

Si ritiene opportuno, che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere che venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601\_4305\_E01.1\_rev0\_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica.

Si ritiene, inoltre, di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA.

## 12. VALUTAZIONI FINALI

Vista la normativa statale e regionale vigente in materia in materia di V.I.A. e, in particolare, il D.lgs. n. 152/2006, la L.R. 4/2016, la D.G.R. n. 568/2018 e la D.G.R. n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA;

vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.F.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.L ed il P.R.T.R.A.;
- il P.I.C.P. della Provincia di Verona, il P.A.T. ed il P.I. del Comune di Zevio (VR);



ALLEGATO  
AL DECRETO n. 20 del 03.08.2021

Dir. Ambiente

- esaminato e valutato lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
- valutato il progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale, le sue caratteristiche, la localizzazione nel più ampio contesto antropico e ambientale;
- preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
- valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;
- valutato che, per quanto concerne la viabilità, l'incidenza nel nuovo progetto rispetto a quanto già autorizzato, sarà determinata dal prolungarsi nel tempo di tale impatto senza che vi siano aumenti di flusso;
- tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
- vista la normativa statale e regionale relativa alla Rete Natura 2000; D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
- considerato che il Proponente ha presentato la relazione di screening di valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "habitat") e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017;
- considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";
- considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;
- considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
- preso atto delle considerazioni sulle possibili alternative di progetto, riportate nello SIA;
- preso atto delle valutazioni cumulabilità degli impatti con altri progetti, presentate dagli estensori dello SIA;
- considerato che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere quanto segue:
- 1) per quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020, da Snam Rete Gas - Centro di Verona:
- le opere dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione;
  - all'interno della fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro potrà da parte della società Inerteco S.r.l., essere intrapreso senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate



ALLEGATO A  
AL DECRETO n. 20 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

- da Inerteco S.r.l.), e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati;
- 2) il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del capping finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.);
  - 3) venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601\_4305\_E01.1\_rcv0\_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica;
  - 4) l'Autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà provvedere a prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come aggiornato e riportato nella presente relazione istruttoria (nello specifico al paragrafo delle valutazioni complessive sul progetto e sul SIA);
  - 5) nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque.

preso atto dei contenuti delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 - 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

**PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI**

I.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Vengano adottate tutte le misure di mitigazione riguardanti gli impatti dell'opera come specificate nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA. Per quanto riguarda la piantumazione, prevista nei documenti 2601_4305_R01.1_REVO_SIA e 2601_4305_R02.6_REVO_PRA per la rinaturalizzazione del sito, sia previsto anche nei lati Nord e Sud lo schema di impianto proposto per il lato Est, curando che la messa a dimora delle piante d'alto fusto avvenga nella zona non interessata dal deposito dei rifiuti. Nel sesto di impianto proposto quali alberi ad alto fusto siano utilizzate le seguenti specie: Quercus Robur (Farnia) Carpinus Betulus (Carpino bianco). Le piante utilizzate nelle opere di



Direzione Ambiente

20 03.09.2021

		<p>mitigazione a verde devono essere piante adulte in pane di terra, in particolare gli alberi ad alto fusto devono avere una altezza di almeno ml 2,5 e circonferenza al tronco a ml 1,30 dal colletto di 18-20 cm. Per i primi due anni dall'impianto va previsto un sistema di irrigazione di soccorso ed eventuali fallanze devono essere prontamente sostituite.</p> <p>Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10/11/2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.</p> <p>I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12/04/1999 n. 19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008.</p> <p>Dovrà essere presentato con cadenza annuale, alla competente Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Verona, un resoconto, corredato da idonea planimetria, relativo allo stato delle piantagioni e delle rivegetazioni in corso, ai fini del monitoraggio, della conoscenza e del confronto relativi alle tecniche della ricomposizione.</p> <p>Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovranno essere concordate, con l'Unità Organizzativa Forestale Ufficio di Verona, le modalità di presentazione del resoconto annuale.</p> <p>Dovranno essere osservate eventuali disposizioni integrative che l'Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza, ritenga opportuno impartire in corso d'opera.</p>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Unità Organizzativa Forestale Ufficio di Verona.
2.	<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Venga presentato il progetto esecutivo relativo all'allacciamento dei pozzi di raccolta del biogas prodotto dalla discarica al biofiltro esistente, attualmente a servizio dell'impianto di inertizzazione, comprensivo di un relativo cronoprogramma e delle modalità di monitoraggio atte a verificare le condizioni di corretto funzionamento di tutto il sistema di aspirazione/trattamento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dal rilascio del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti
3.	<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
	Macrofase	Post operam - Esercizio
	Oggetto della condizione	Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità delle operazioni di gestione operativa dell'impianto al fine di dare conferma alle conclusioni della

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

		<p>valutazione di impatto acustico presentata e valutando anche l'impatto acustico presso il recettore Catullo Lab.</p> <p>I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.</p> <p>Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.</p>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto sulla base del progetto di ampliamento.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Leggc n. 132/2016.
4.	<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
	Macrofase	Post operam
	Oggetto della condizione	Si ritiene, fin da subito, di indicare l'area di copertura della discarica, come ambientalmente idonea per ospitare un parco fotovoltaico ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con le previsioni nazionali in materia.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Da concordare con la Struttura regionale competente della Regione del Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto.

Il Presidente del  
 Comitato Tecnico regionale V.I.A.

*Dot. Luca Marchesi*



Il Segretario del  
 Comitato Tecnico regionale V.I.A.

*Eva Maria Lunger*



Il Vice-Presidente del  
 Comitato Tecnico regionale V.I.A.

*Dot. Luigi Molta*



Il Direttore  
 dell'Unità Organizzativa V.I.A.

*Ing. Lorenza Modenesse*



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 49 DEL 09.09.2021

**OGGETTO:** Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR).  
Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.  
Comune di localizzazione: Zevio (VR).  
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).  
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).  
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:** Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'oggetto da parte della Ditta INERTECO S.r.l., relativamente all'installazione ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio e costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

### IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

#### Provvedimenti amministrativi di riferimento

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11/09/2012.

**VISTO** il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28/06/2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

**CONSIDERATO** che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

**VISTO** il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).



- CONSIDERATO che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.
- PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- PRESO ATTO che con sentenza n. 1423 del 10/01/2019, pubblicata in data 01/03/2019, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone – ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23/02/2016.
- VISTA la nota del 07/03/2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02/03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.
- VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento del 13/03/2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti convocati con nota n. 129008 del 01/04/2019.
- PRESO ATTO che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati – con nota del proprio legale datata 02/04/2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03/04/2019 - la documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.
- DATO ATTO che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta dall'Amministrazione regionale – con nota n. 144466 del 10/04/2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03 maggio 2019.
- VISTI gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n. 166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14/05/2019.
- VISTO il decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 con il quale è stata – tra l'altro - adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 144466 del 10/04/2019.
- PRESO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso – con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, integrato successivamente e riformulato ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (vedi successivo paragrafo).
- RICHIAMATI tutti i provvedimenti di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di cui trattasi con il DSR n. 67/2012 e con la DGRV n. 1073/2013 che di seguito si riportano: n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019, n. 462 del 06.05.2020 e n. 373 del 26.04.2021.



Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

- VISTA** l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- CONSIDERATO** che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas – Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
  - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020.
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
- PRESO ATTO** che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquisita al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020.
- CONSIDERATO** che le richieste avanzate nella fase della verifica ex comma e del succitato art. 27 bis sono state formalizzate al Proponente con nota regionale in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020.
- DATO ATTO** che, una volta conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquisita al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021;
  - Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquisita al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;



- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
- Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021.

PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 45/2020.

PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.

PRESO ATTO che Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020).

CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:

- SIA - Quadro di riferimento programmatico

*Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs, n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;*

indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, e che, pertanto, con nota in data 27/04/2021 – protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358).

PRESO ATTO che la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), integrata poi volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 45/2020.



- CONSIDERATO che in data 18/05/2021 con nota prot. n. 227562 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA (a valle dell'espressione dell'eventuale parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.
- CONSIDERATO che in data 16/06/2021 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali (parere n. 154).
- CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021 sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA.
- CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota del 18/05/2021, nella seduta tenutasi in data 12/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio del provvedimento di VIA sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021.
- CONSIDERATO che, nell'ambito della medesima seduta di cui sopra, il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha chiesto un aggiornamento dei lavori della Conferenza relativamente al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito agli esiti della prima fase endoprocedimentale conclusasi con l'espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA.
- VISTA la nota di ARPAV - DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali, prot. n. 62749 del 12/07/2021, con la quale è stato trasmesso il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al progetto, Elaborato R02.5 rev. – Settembre 2020, evidenziando la necessità di alcune modifiche/integrazioni ai controlli proposti.
- VISTA la comunicazione, datata 15/07/2021 ed acquisita al prot. reg. n. 319510 del 16/07/2021, trasmessa dalla Ditta Inerteco S.r.l., per il tramite del proprio legale, avente ad oggetto "*Note di chiarimenti sul procedimento di rinnovazione - Ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nella discarica di cui trattasi*".
- DATO ATTO degli approfondimenti effettuati, con il supporto dell'Avvocatura regionale, sulla questione sollevata dalla Ditta Inerteco S.r.l. nella succitata comunicazione del 15/07/2021.
- VISTA la nota n. 14441 del 22/07/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Zevio, a nome e per conto dell'Amministrazione, ha espresso "*parere favorevole al progetto di Inerteco a condizione che l'ampliamento sia l'ultimo e sia finalizzato alla sistemazione finale e definitiva dell'impianto di Cà Bianca in assoluta sicurezza e con l'assunzione da parte di Inerteco di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie che saranno previsti nel provvedimento di autorizzazione, sia in merito alla gestione e alla tenuta in sicurezza del sito, sia in merito alla post gestione dell'impianto per tutti gli anni post-mortem previsti dalla legislazione in materia ambientale*".
- CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la nota del 18/05/2021, nella seduta conclusiva tenutasi in data 30/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio degli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006.



- DATO ATTO** che la determinazione favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi.
- VISTO** il decreto n. 25 del 03.09.2021 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”*, presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);
- TENUTO CONTO** che il provvedimento di AIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Inerteco S.r.l.
- RITENUTO** pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/07/2021;
  - di rilasciare alla Ditta Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca’ Bianca 16 in Comune di Zevio (VR), l’Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell’istanza denominata *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”*, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- CONSIDERATO** che, in relazione alle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento risulta comprensivo dell’adeguamento dell’installazione e dell’Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018).
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato).
- VISTA** le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
- VISTA** la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
- VISTI** i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;



VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;  
VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;  
VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

**DECRETA**

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta conclusiva del 30/07/2021;
3. di rilasciare alla Ditta Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in Comune di Zevio (VR), relativamente all'installazione ubicata nella medesima località e costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell'istanza denominata "Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020", e subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, in relazione alle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018);
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato);
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

*dott. Paolo Giandon*

**FIRMATO**



Allegato A al Decreto n. del

pag. 1/14

## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

### A. Termini autorizzazione

1. La Ditta Inerteco S.r.l. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
  - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
  - ✓ Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
  - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata istanza dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
  - b. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, nonché delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi, nelle apposite cisterne delle aree Z1 e Z2, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
  - c. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box dell'area Z3, come individuata nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
  - d. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) mediante l'utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del *capping* della discarica;
  - e. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti utilizzate per le succitate operazioni di recupero (R5) in uno o più box appositamente dedicati di cui alla precedente lettera c): sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;
  - f. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento chimico - fisico di "inertizzazione" (D9); tale attività è comprensiva dell'attività di miscelazione dei rifiuti prima del loro trattamento che può essere effettuata sia nei box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sia nella fossa di premiscelazione/omogeneizzazione all'uopo dedicata;
  - g. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti prima del trattamento di inertizzazione negli appositi box e silos delle aree Z4 e Z5, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;



Allegato A al Decreto n. del

pag. 2/14

- h. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione negli appositi box dell'area Z4, come individuata nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA.
- i. autorizzazione allo scarico:
- in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque di seconda pioggia e di dilavamento aree non separate proveniente dal piazzale interno e dal parcheggio (SF4);
  - sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in pozzo perdente tipo Imhoff (Sc).
- I suddetti scarichi sono riportati nella planimetria B21 della modulistica AIA unitamente ai punti di immissione in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque della copertura (anche provvisoria) della discarica, identificati dalle sigle SF1 e SF2, nonché alla trincea drenante posta a nord - est della discarica per l'immissione nel suolo delle medesime acque (SF3).
- j. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in uscita dal biofiltro (come individuato nella planimetria B20 della modulistica AIA) delle arie aspirate nel capannone dell'impianto di inertizzazione, nonché - una volta realizzati i relativi collegamenti - del biogas in uscita dai pozzi di esalazione presenti sul corpo discarica.
4. I quantitativi massimi trattabili in D9 nell'impianto di inertizzazione sono i seguenti:
- 340 t/giorno;
  - 80.000 t/anno.
5. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al **paragrafo C**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile prevista dal progetto che risulta, al netto dei rifiuti già conferiti prima della sentenza del TAR n. 1423/2019, pari a 214.550 m<sup>3</sup>.
6. I quantitativi massimi di rifiuti stoccabili in D15/R13 all'interno dell'intera installazione sono i seguenti:
- |   |        |
|---|--------|
| a) Area Z1 - silos (percolato):                                     | 270 t  |
| b) Area Z2 - silos (percolato):                                     | 150 t  |
| c) Area Z3 - box esterni (rifiuti in ingresso alla discarica):      | 600 t  |
| d) Area Z4 - box in buca (rifiuti in ingresso all'inertizzatore):   | 670 t  |
| e) Area Z4 - silos (rifiuti in ingresso all'inertizzatore)          | 168 t  |
| f) Area Z4 - box fuori terra (rifiuti in uscita dall'inertizzatore) | 1800 t |
- per un totale di 3.658 t rifiuti (ivi compresi eventuali rifiuti presenti nella fossa di premiscelazione/omogeneizzazione all'uso dedicata).

**B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale della discarica**

7. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle nuove opere, ovvero delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore dovrà attenersi al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021; inoltre, con riferimento alla porzione di discarica approvata con DGRV n. 44 del 18.01.1999 (lotti nn. 2, 3 e 4), per quanto ancora applicabile, il gestore dovrà attenersi al piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGR 1741 del 18 giugno 2004, nonché alle prescrizioni del parere della Commissione tecnica regionale - Sez. Ambiente n. 3215 del 18 maggio 2004 allegato alla medesima deliberazione.
8. Le quote di massima baulatura dei rifiuti che dovranno essere prese come riferimento per il collaudo del *capping* della porzione di discarica approvata con DGRV n. 44/1999 sono quelle determinate nel rilievo del dicembre 2016 e riportate nella corrispondente tavola grafica allegata alla relazione di variante approvata sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4023 del 23.02.2017. Per ciascun sub lotto di detta

Allegato A al Decreto n. del

pag. 3/14

- porzione, al termine della realizzazione del *capping*, dovranno essere eseguiti appositi rilievi semestrali relativi al comportamento dell'assentamento del corpo della discarica; gli esiti di detti rilievi dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche del PMC e confrontati con le stime dei cedimenti contenute nella documentazione di variante oggetto di valutazione. Il numero di punti di monitoraggio ove eseguire la misura degli abbassamenti del corpo rifiuti deve essere non inferiore a 4 per ettaro, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del Comitato Tecnico Discariche del 1997.
9. Per quanto riguarda le modalità di realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi, devono essere adottate le modalità operative individuate dal Gestore nella variante non sostanziale comunicata con nota del 28 novembre 2013 (acquisita al prot. reg. n. 537321 del 9 dicembre 2013); in particolare si specifica che i rifiuti che potranno essere utilizzati a tale scopo, oltre a rispettare i limiti di accettabilità individuati al successivo **paragrafo C**, dovranno avere le seguenti caratteristiche: permeabilità  $k \geq 1 \times 10^{-4}$  m/s e percentuale (< 20%) del passante al setaccio n. 200, ossia  $\emptyset 0.075$ .
  10. Per la copertura della discarica potrà essere utilizzato il terreno vegetale escavato nell'ambito dei lavori di realizzazione dei lotti solo ed esclusivamente se conforme, fatto salvo il rispetto dei valori di fondo naturale, alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è tenuta inoltre a separare fisicamente i cumuli di terreno idoneo alla realizzazione del *capping* da quelli di terreno non idoneo.
  11. Il terreno vegetale scavato nei lotti 6 e 7, risultato non conforme alla colonna A ma conforme alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. potrà essere utilizzato per la realizzazione delle coperture giornaliere delle celle di lavorazione della discarica e/o destinato ad aree industriali e/o commerciali esterne nel rispetto delle norme vigenti in materia di terre e rocce da scavo.
  12. Il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del *capping* finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.).
  13. Il gestore è tenuto ad iniziare, entro il **31.03.2026**, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, in maniera progressiva, i lavori di sistemazione finale dei lotti non ancora ricomposti (1, 5, 6, 7 e le attigue porzioni dei lotti 3 e 4), dando comunicazione agli Enti interessati, per singolo lotto, dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il **31.12.2028**, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore.
  14. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping* del singolo lotto il Gestore dovrà allegare:
    - a) una dichiarazione del D.L. attestante che gli assentamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
    - b) una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
    - c) un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;
    - d) la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
    - e) un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il Gestore è comunque tenuto a comunicare al competente Dipartimento ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).



Allegato A al Decreto n. del

pag. 4/14

15. Qualora, a seguito del controllo topografico sopra richiamato, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate, il Gestore è tenuto al rispetto delle geometrie di progetto mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri settori/lotti della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. E' ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto  $\leq 0,1$  m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e agli Enti di controllo.
16. Alla comunicazione della fine dei lavori di ricomposizione finale della discarica il Gestore dovrà allegare:
  - a) la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
  - b) il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 delle opere di ricomposizione, comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;
  - c) una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc.);
  - d) una relazione in merito agli esiti Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;
  - e) una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post - operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato.
17. La comunicazione di fine lavori del *capping* dovrà essere inviata entro e non oltre **30 (trenta giorni)** dal completamento della copertura; resta fatta salva la possibilità di trasmettere agli Enti interessati, i documenti di cui alle lettere **a)** e **b)** anche per singoli lotti/stralci funzionali.
18. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata solo a seguito del completamento della copertura di tutta la discarica nella configurazione prevista dal progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021.

**C. Tipologie di rifiuti conferibili in discarica e criteri di ammissibilità**

19. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli, non pericolosi e pericolosi (purché stabili e non reattivi), a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica E.E.R. a 6 cifre, con relativa descrizione, riportati in **Allegato A1** (distinti a seconda delle operazioni di smaltimento e recupero autorizzate).

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 45/2019 i rifiuti conferibili in D1 potranno provenire sia dall'adiacente impianto di inertizzazione sia da impianti di trattamento terzi. In entrambi i casi i rifiuti conferiti in discarica dovranno provenire prioritariamente dal trattamento di rifiuti prodotti nel territorio regionale veneto da imprese singole o associate. Potranno essere altresì conferiti, anche in D1, i rifiuti prodotti da Inerteco, classificabili con il CER 170504, che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell'area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona.

Allegato A al Decreto n. del

pag. 5/14

All'interno della suddetta fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro – ivi compresa la rimozione dei rifiuti suindicati - potrà essere effettuato senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate da Inerteco S.r.l.) e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati.

In relazione a quanto previsto dalla medesima L.R. n. 45/2019 e dalle pertinenti Linee guida del Comitato regionale VIA approvate nella seduta del 03.06.2020 deve essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinare allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale.

20. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

In particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile.

Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2003. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.

I rifiuti con codice E.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi si dovrà dar evidenza della loro conformità ai criteri di ammissibilità della discarica.

Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti le informazioni generali atte ad accertare che il singolo carico sia stato effettivamente sottoposto ad uno specifico trattamento in impianto dedicato ed a verificare altresì la corretta corrispondenza del codice EER adottato con il processo produttivo di provenienza, intendendo per quest'ultimo il processo che ha generato lo specifico codice 19.

Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

I rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici autorizzati devono risultare classificabili come pericolosi unicamente per presenza di sostanze inorganiche che possono essere rilevate nel test di eluizione, che costituisce il test di verifica primario all'ammissibilità nella discarica.



I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni  $\geq 1.000$  t. Per lotti di dimensioni  $\leq 1.000$  t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.

Nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, il Gestore è tenuto ad effettuare nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

- la determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- le prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

Per i rifiuti regolarmente generati la frequenza delle suddette verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC; per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.

21. Con riferimento alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma, sono autorizzate le seguenti deroghe, come riconosciute sulla base del favorevole parere della C.T.R.A. n. 3688 del 28 luglio 2010 e, successivamente, confermate nel parere della C.T.R.A. n. 3932 del 19.06.2014:

PARAMETRO	VALORI LIMITE CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Cromo totale	3,0
Molibdeno	3,0
Nichel	3,0
Antimonio	0,20
Selenio	0,15
Zinco	15
Fluoruri	45
DOC	1.000
TDS	20.000

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici EER di cui alle lettere a) e b) della nota (\*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.

22. Nei lotti 3 e 4 della discarica, già colmati e parzialmente ricomposti, è ammesso – solo a seguito di naturali assestamenti del corpo rifiuti il conferimento in DI di volumi residuali delle tipologie di rifiuto



Allegato A al Decreto n. del

pag. 7/14

con le seguenti precisazioni:

- nel lotto 3 i rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5 dell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto 21;
  - nel lotto 4, non adeguato al D. Lgs. n. 36/2003 per il ridotto franco di falda, potranno essere utilizzati esclusivamente rifiuti inerti conformi ai criteri di accettabilità previsti dall'art. 7 - quater del D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto 21.
23. Le indicazioni di cui al precedente punto 22 si applicano anche ai rifiuti di cui alle tipologie indicate in Allegato A1, utilizzabili in R5 per la realizzazione dello strato di drenaggio e rottura capillare del capping della discarica.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 21, 22 e 23, i rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 7 - quinquies del D. Lgs. n. 36/2003.
25. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
26. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008 con le modalità individuate nel PMC approvato.

D. Gestione operativa della discarica

27. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa presentati con l'istanza del 24.09.2020; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 - a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica.
28. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi; l'asportazione di tali rifiuti dovrà avvenire in conformità all'apposito piano di asportazione contenuto nel PGO approvato e con le modalità previste dal PMC;
  - b) Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
  - c) Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
  - d) Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
  - e) Le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonchè - in caso di prolungati periodi di inattività - quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
  - f) Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;

Allegato A al Decreto n. del

pag. 8/14

- g) Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- h) La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
- i) Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
- j) La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
- k) Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
- l) L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
- m) Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;
- n) La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alla cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- o) I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere di portata conforme ai limiti imposti sulla viabilità utilizzata. Per i mezzi che accedono alla discarica la ditta dovrà avere comunicato preventivamente ai conferitori i limiti imposti sulla viabilità esterna utilizzata adiacente alla discarica stessa;
- p) L'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare i 50 cm dal fondo della discarica, al netto del franco necessario al corretto funzionamento delle pompe sommerse valutato in 55 cm. In caso di eventi metereologici di particolare intensità il ripristino del livello sopraindicato dovrà essere raggiunto nelle 48 ore successive al termine dell'evento. In alcun caso dovrà essere superato il battente di 1 m dal fondo della discarica, sempre al netto del franco di cui sopra.
- q) Ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, il Gestore è tenuto a caratterizzare lo stesso anche con riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.

E. Esercizio impianto di inertizzazione (per successivo smaltimento in discarica)

- 29. Entro il **30.06.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza del soggetto interessato, l'impianto dovrà essere implementato nella configurazione prevista dalla Fase 2 del progetto approvato con DGRV n. 1079/2013 (sostituzione impianto fisso con impianto mobile); il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Zevio la data di avvio dell'impianto nella sua configurazione definitiva di progetto: entro **180 giorni** dalla suddetta data, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato ai medesimi Enti il certificato di collaudo funzionale dell'impianto predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000.
- 30. Per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto deve farsi riferimento al progetto approvato con DGRV n. 1079/2013 e, per quanto pertinente, ad esempio relativamente alle opere di mitigazione, al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data

Allegato A al Decreto n. del

pag. 9/14

16.06.2021; resta fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle condizioni ambientali individuate con i Decreti del Direttore della Direzione Ambiente n. 303/2020 e n. 179/2021, riportanti gli esiti favorevoli di due procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, attivate su istanza di parte e relative all'impianto di cui trattasi.

31. I rifiuti conferibili nell'impianto di inertizzazione sono quelli individuati dai codici EER a sei cifre riportati in **Allegato A1**. I rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione potranno essere avviati nell'adiacente discarica, nel rispetto delle prescrizioni del presente allegato, ovvero ad altre discariche autorizzate.
32. Lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di raggruppamento e trattamento devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone.
33. Lo stoccaggio dovrà avvenire rigorosamente come indicato nel progetto:
  - rifiuti sfusi non pulverulenti nei box interrati;
  - rifiuti sfusi pulverulenti nei silos previsti dal progetto;
  - rifiuti in uscita dal trattamento nelle apposite baie di maturazione.Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitate, contrassegnate e numerate al fine di renderne noto il contenuto.
34. La distribuzione del materiale all'interno del capannone deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
35. I rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 365 giorni, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente all'autorità competente.
36. L'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente, non producano pericoli di incendio e/o esplosioni. E' in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti caratterizzati da proprietà piroforiche. E' altresì vietato il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, fatti salvi i seguenti casi:
  - qualora i rifiuti non pericolosi siano aggiunti alla miscela da stabilizzare (anche parzialmente) in sostituzione di additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.). In questi casi i rifiuti non pericolosi devono essere già conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dell'impianto di destino;
  - qualora i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi abbiano gli inquinanti critici (cioè i composti che rendono pericolosi i rifiuti, ovvero i contaminanti per i quali non sono rispettati i criteri di accettabilità sul tal quale o sull'eluato dell'impianto di destino prefissato) sensibili alla medesima ricetta. In questi casi il trattamento dovrà in ogni caso generare un rifiuto non pericoloso per stabilizzazione.
37. Le attività di miscelazione preliminare effettuate in impianto, sia quelle effettuate nelle medesime piazzole di stoccaggio, sia quelle effettuate nella fossa di pre-miscelazione/omogeneizzazione dedicata, devono essere finalizzate unicamente alla preparazione della miscela da avviare alla sezione di inertizzazione per un miglioramento dello stesso processo, e delle relative condizioni di sicurezza, rispetto al trattamento della singola partita di rifiuto in ingresso. Dovrà essere inoltre evitata ogni operazione mirata alla mera diluizione di contaminanti così come previsto dall'art. 6, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003. I rifiuti provenienti da operazioni di miscelazione effettuate in altri impianti potranno essere ammessi alle operazioni di inertizzazione solo se rispettano il medesimo criterio di cui sopra; a tal fine il Gestore è tenuto ad acquisire dal produttore dettagliate informazioni sulle miscele conferite, comprensive dei codici EER che le hanno generate e delle pertinenti informazioni analitiche sia relativamente al test di cessione sia relativamente alle eventuali caratteristiche di pericolo.

Allegato A al Decreto n. del

pag. 10/14

38. L'appartenenza di rifiuti diversi ad una singola ricetta non deve essere legata solamente al quantitativo di reagenti necessario al trattamento, ma soprattutto alle caratteristiche dei medesimi rifiuti tenendo conto nella loro caratterizzazione anche dei processi che li hanno generati; i contaminanti contenuti in concentrazioni rilevanti in ciascuno dei rifiuti che compongono la miscela da inertizzare devono essere sensibili al trattamento.
39. Deve essere garantita la rintracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera di trattamento al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione. Pertanto, devono risultare sempre individuabili - sulla base delle registrazioni effettuate - le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle operazioni di miscelazione e trattamento autorizzate.
40. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione degli stessi e del regolare invio a smaltimento. La classificazione dei rifiuti in uscita e l'attribuzione del relativo codice EER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle apposite Schede Operative di Trattamento previste dal PMC e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:
- Stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304\* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
  - Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304\* (190306\* in caso di solidificazione).
  - Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304\* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
  - Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305.
  - Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione).

In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.

La caratterizzazione deve sempre comprendere un'analisi sul tal quale ed un test di cessione. Le frequenze dell'analisi di caratterizzazione sono quelle riportate al successivo punto 41. Nel caso di rifiuti pericolosi in uscita dal trattamento dovranno essere inoltre eseguite, per ogni lotto omogeneo (ovvero per ogni rifiuto in uscita qualora non siano rispettate le condizioni per la generazione del lotto omogeneo) la determinazione dell'ANC e le prove geotecniche già proposte dal Gestore con nota del 27 novembre 2015; gli esiti di dette verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

Nel caso di rifiuti solidificati (190306\* o 190307) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità: qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati

Allegato A al Decreto n. del

pag. 11/14

apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti.

41. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, ovverosia miscele costituite in percentuali costanti dagli stessi rifiuti (stessi CER e stessi produttori) e dagli stessi additivi, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m<sup>3</sup> e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.

#### F. Emissioni in atmosfera

42. La Ditta è tenuta ad attivare il sistema di trattamento dell'aria a servizio del capannone così come descritto in progetto e qualunque interruzione nell'esercizio di tale sistema, per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria), deve comportare la fermata dell'esercizio dell'impianto di inertizzazione, il quale potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dello stesso sistema di trattamento.
43. Il sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni deve essere tenuto costantemente in funzione in fase di lavorazione o di movimentazione di rifiuti all'interno del capannone.
44. In uscita dal biofiltro dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione degli inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentrazione odori	300 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

#### G. Emissioni in acqua

45. Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
46. La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alla cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
47. Lo scarico in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque di seconda pioggia e di dilavamento aree non separate proveniente dal piazzale interno e dal parcheggio (SF4) dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 (Concentrazioni limite per gli scarichi in corpo idrico superficiale) del D. Lgs. 152/2006 – All. 5 e, per quanto riguarda i PFAS, i valori di *performance* individuati nel parere ISS di cui alla nota n. 9818 del 06.04.2016.

Al fine di verificare nel tempo la qualità delle acque meteoriche di dilavamento della copertura (anche provvisoria) della discarica, dovranno essere inoltre effettuate, con le modalità previste dal PMC, su campioni prelevati in appositi pozzetti prima dell'immissione nella Fossa Fontana, ovvero nella trincea drenante a nord – est della discarica, apposite analisi chimiche; i risultati di dette analisi devono essere confrontati con i rispettivi limiti di riferimento per lo scarico (in corpo idrico superficiale per i punti di immissione SF1 ed SF2, sul suolo per la trincea drenante di cui al punto di immissione SF3).

In caso di superamento anche di un solo limite di riferimento, per due analisi consecutive, il gestore dovrà presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro **30 giorni** una relazione comprensiva delle possibili cause di quanto riscontrato e della proposta di eventuali azioni conseguenti (es.



convogliamento di dette acque ai serbatoi di raccolta del percolato per l'invio come rifiuti ad idonei impianti di trattamento, implementazione di un sistema di trattamento in situ specifico per il/i parametri oggetto di superamento).

48. Il Gestore è tenuto ad assicurare, con riferimento allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione (Sc), la periodica manutenzione e pulizia della vasca Imhoff e dei manufatti in modo da garantirne il corretto funzionamento.

#### H. Controlli e monitoraggi ambientali

49. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) (Elaborato R02.5 rev. 0 – Settembre 2020), trasmesso nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis attivato a seguito dell'istanza del 24.06.2020, fatte salve le seguenti prescrizioni di cui alla nota di ARPAV n. 62749 del 12.07.2021:

- DISCARICA: dovrà essere previsto, almeno per il primo anno di esercizio, presso i quattro punti di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia presenti in impianto, di cui tre (S1, S2 e S4) in acque superficiali presso la Fossa Fontana e uno (S3) sul suolo a mezzo trincea drenante, un controllo con frequenza mensile (in caso di eventi meteorici significativi) sui medesimi parametri già oggetto di monitoraggio per le acque sotterranee; tale frequenza potrà essere successivamente rimodulata alla luce delle risultanze del primo anno di monitoraggio. Il monitoraggio dovrà essere previsto anche per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei teli in LDPE di copertura provvisoria dei lotti.
- INERTIZZATORE: relativamente alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e della copertura, il monitoraggio conoscitivo trimestrale nei tre punti rappresentativi (vasca di prima pioggia, bacino di laminazione e vasca da 200 m<sup>3</sup> a monte del riutilizzo), già individuati nel PMC, dovrà essere esteso a tutti i parametri oggetto di controllo per le acque sotterranee.

Per quanto concerne inoltre il monitoraggio periodico delle acque sotterranee e del percolato, deve essere proseguito il monitoraggio disposto dalla Circolare regionale n. 476971 del 15/11/2017, la quale pone in capo ai gestori delle discariche le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal d.lgs. 36/03, sulle sostanze PFAS su piezometri, pozzi di percolato e rifiuti in ingresso potenzialmente contenenti PFAS.

Relativamente alle emissioni in uscita dal biofiltro, ai sensi di quanto previsto dalla BAT n. 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, oltre al monitoraggio trimestrale di Polveri e Concentrazione di odore, deve essere previsto anche il controllo dei seguenti parametri:

- sostanze organiche volatili, mediante determinazione del TVOC, al posto dei COV (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni);
- ammoniaca (NH<sub>3</sub>);

al fine di verificare se dette sostanze possano essere effettivamente considerate "non rilevanti".

Tale monitoraggio potrà essere rivisto, ovvero interrotto, ove se ne verificassero i presupposti, su istanza di parte, decorsi almeno due anni dalla data di avvio dell'impianto nella sua configurazione definitiva di progetto (Fase 2).

50. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
51. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Zevio (VR).



Allegato A al Decreto n. del

pag. 13/14

I. Garanzie finanziarie

52. Entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR che verrà rilasciato a conclusione del procedimento ex art. 27 bis in parola, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona le garanzie finanziarie previste ai sensi di norma a copertura sia dell'attività di discarica, sia dell'attività svolta nell'impianto di inertizzazione; nel caso di polizze già in essere potranno essere presentate anche apposite appendici con l'estensione della validità delle stesse alla nuova autorizzazione rilasciata. L'importo delle garanzie va calcolato in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 2721/2014; in particolare, in relazione all'attività di discarica, detto importo va calcolato a partire dalle pertinenti voci del Piano finanziario allegato al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021. In relazione all'attività di inertizzazione, non avendo il gestore distinto i volumi in stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti non pericolosi, l'importo da garantire dovrà essere riferito alla condizione più gravosa, ovvero quella corrispondente alla volumetria utile (vedi **punto 6. lett. d., e. ed f.**) interamente occupata da rifiuti pericolosi. Le garanzie dovranno essere prestate in conformità al modello allegato alla DGRV n. 2721/2014, ovvero in conformità alle indicazioni della competente Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
53. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell'Autorizzazione.
54. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie, prestate a copertura dell'attività di discarica, l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato – nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014 – su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 55.
55. L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post – operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.

J. Disposizioni finali

56. La ripresa dei conferimenti di rifiuti nell'installazione in parola è subordinata alla formale accettazione, da parte della Provincia di Verona, delle relative garanzie finanziarie presentate secondo le modalità di cui al precedente punto 52.
57. Venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto Ambientale datato settembre 2020 cod. 2601\_4305\_E01.1\_rev0\_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita all'impianto.
58. Il Gestore è tenuto a programmare gli arrivi e le partenze dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti e materiali di ingegneria nel rispetto del numero massimo previsto dallo scenario critico del SIA allegato al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021, pari a 52 mezzi/giorno che corrispondono a 104 transiti/giorno.
59. Tutte le nuove opere previste dal progetto di cui sopra dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione.
60. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di




Allegato A al Decreto n. del

pag. 14/14

percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

61. Il gestore dovrà inoltre presentare alla Provincia di Verona ed al competente Dipartimento ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa e sul rispetto delle priorità stabilite dalla LR n. 45/2019).
62. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona ed al competente Dipartimento ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV.
63. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Zevio, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
64. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
65. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
66. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.



Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021

pag. 1/11

ELENCO CODICI RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
<b>01</b>	<b>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</b>			
<b>01 04</b>	<b>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla		X	
<b>10</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>			
<b>10 01</b>	<b>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>			
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		X	
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>			
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		X	
10 02 02	scorie non trattate		X	
<b>10 06</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>			
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
<b>10 07</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>			
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
<b>10 09</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>			
10 09 03	scorie di fusione		X	
<b>10 11</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>			
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X	
<b>10 12</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>			
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>			
<b>17 01</b>	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>			
17 01 01	cemento		X	
17 01 02	mattoni		X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche		X	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X	
<b>17 02</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>			
17 02 02	vetro		X	
<b>17 05</b>	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>			
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	a)
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	
<b>17 09</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>			
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>			
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		



19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		
19 02	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatizzazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>			
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		
19 02 04*	19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X		
19 02 05*	19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		
19 03	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati</b>			
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		
19 08	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>			
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		b)
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X		b)
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		b)
19 10	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>			
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X		
19 11	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>			
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X		
19 12	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>			
19 12 01	carta e cartone	X		
19 12 02	metalli ferrosi	X		
19 12 03	metalli non ferrosi	X		
19 12 04	plastica e gomma	X		
19 12 05	vetro	X		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		
19 12 08	prodotti tessili	X		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		
19 13	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>			
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		c)
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		c)
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		c)

- a) in D15 ed in D1 limitatamente ai rifiuti prodotti da Inerteco che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell' area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona
- b) solo se provenienti dal trattamento di rifiuti
- c) solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate



**ELENCO CODICI RIFIUTI CONFERIBILI NELL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE**

EER	Descrizione EER	Note
<b>01</b>	<b>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</b>	
<b>01.03</b>	<b>Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>	
01.03.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01.03.08	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.09	scarti di ghiaia e argilla	
01.04.10	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.11	rifiuti dalla lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.05	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione	
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01.05.05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01.05.06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI</b>	
<b>03.03</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	d)
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10	d)
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLE E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>	
<b>04.01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce</b>	
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	d)
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	d)
04.01.08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	d)
<b>04.02</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04.02.14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	d)
04.02.15	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14	d)
04.02.16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	d)
04.02.17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16	d)
04.02.19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19	d)
<b>05</b>	<b>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</b>	
<b>05.01</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio</b>	
05.01.02*	fanghi da processi di dissalazione	
05.01.09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
<b>06</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</b>	
<b>06.03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>	
06.03.13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	



06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	
06.03.15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15	
<b>06.04</b>	<b>Rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 06.03</b>	
06.04.03*	rifiuti contenenti arsenico	
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio	
06.04.05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
<b>06.05</b>	<b>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	
06.05.02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	
<b>06.07</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	
06.07.03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	
<b>06.11</b>	<b>Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</b>	
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	
<b>06.13</b>	<b>Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>	
06.13.02*	carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	
06.13.03	nerofumo	
06.13.05*	fuliggine	
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>	
<b>07.01</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	
07.01.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	d)
<b>07.02</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PPFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	
07.02.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11	d)
<b>07.03</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11)</b>	
07.03.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11	d)
<b>07.06</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici</b>	
07.06.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11	d)
<b>07.07</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07.07.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11	d)
<b>08</b>	<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI, SMALTI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</b>	
<b>08.01</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08.01.11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	
08.01.13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
08.01.17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
<b>08.02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi i materiali ceramici)</b>	
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti	
<b>10</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>	



<b>10.01</b>	<b>Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>	
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	
10.01.02	ceneri leggere di carbone	
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10.01.04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14	
10.01.16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16	
10.01.18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18	
10.01.20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20	
10.01.24	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	
<b>10.02</b>	<b>Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>	
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10.02.02	scorie non trattate	
10.02.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.02.08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07	
10.02.10	scaglie di laminazione	
10.02.11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11	
10.02.13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13	
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione	
<b>10.03</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>	
10.03.02	frammenti di anodi	
10.03.04*	scorie della produzione primaria	
10.03.05	rifiuti di allumina	
10.03.08*	scorie saline della produzione secondaria	
10.03.09*	scorie nere della produzione secondaria	
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15	
10.03.19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.03.20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19	
10.03.21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21	
10.03.23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23	
10.03.25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25	
10.03.27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27	
10.03.29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	
10.03.30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29	
<b>10.04</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	



10.04.01*	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.04.02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.04.03*	arsenato di calcio	
10.04.04*	polveri dei gas di combustione	
10.04.05*	altre polveri e particolato	
10.04.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.04.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	
10.04.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09	
<b>10.05</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.05.03*	polveri dei gas di combustione	
10.05.04	altre polveri e particolato	
10.05.05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	
10.05.06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.05.08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08	
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10	
<b>10.06</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.06.03*	polveri dei gas di combustione	
10.06.04	altre polveri e particolato	
10.06.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09	
<b>10.07</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.07.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.07.03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.04	altre polveri e particolato	
10.07.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.07.08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07	
<b>10.08</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10.08.04	polveri e particolato	
10.08.08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	
10.08.09	altre scorie	
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10	
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12	
10.08.14	frammenti di anodi	
10.08.15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15	
10.08.17*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17	
10.08.19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.08.20	rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19	
<b>10.09</b>	<b>Rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>	
10.09.03	scorie di fusione	
10.09.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	



10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09	
10.09.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11	
10.09.13*	rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.09.14	rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13	
10.09.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.15	
<b>10.10</b>	<b>Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>	
10.10.03	scorie di fusione	
10.10.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05	
10.10.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07	
10.10.09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09	
10.10.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11	
10.10.13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.10.14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.10.13	
10.10.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.15	
<b>10.11</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>	
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10.11.05	polveri e particolato	
10.11.09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09	
10.11.11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	
10.11.13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.13	
10.11.15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15	
10.11.17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17	
10.11.19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19	
<b>10.12</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>	
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.12.03	polveri e particolato	
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10.12.09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	
10.12.11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11	
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>10.13</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali</b>	
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	
10.13.06	polveri e particolato (eccetto quello delle voci 10.13.12 e 10.13.13)	
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle	

	voci 10.13.09 e 10.13.10	
10.13.12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.13.13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12	
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento	
<b>11</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA</b>	
<b>11.01</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>	
11.01.08*	fanghi di fosfatazione	
11.01.09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.09	
11.01.13*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	
11.01.14	rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.13	
11.01.16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
11.01.98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
<b>11.02</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</b>	
11.02.02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
11.02.05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05	
11.02.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
<b>11.05</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>	
11.05.02	ceneri di zinco	
11.05.03*	rifiuti solido prodotti dal trattamento dei fumi	
11.05.04*	fondente esaurito	
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>	
<b>12.01</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	d)
12.01.13	rifiuti di saldatura	
12.01.14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14	
12.01.16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura), contenenti olio	
<b>13</b>	<b>OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)</b>	
<b>13.05</b>	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>	
13.05.01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.03*	fanghi da collettori	
13.05.08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
<b>13.08</b>	<b>rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>	
13.08.01*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione	
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>	
<b>16.03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	d)
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05	d)
<b>16.08</b>	<b>Catalizzatori esauriti</b>	
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	
16.08.02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	



16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16.08.04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16.08.07)	
16.08.07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
<b>16.11</b>	<b>Scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>	
16.11.01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	
16.11.03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	
16.11.05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>	
<b>17.01</b>	<b>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>	
17.01.01	cemento	
17.01.02	mattoni	
17.01.03	mattonelle e ceramica	
17.01.06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	
<b>17.02</b>	<b>Legno, vetro e plastica</b>	
17.02.01	legno	d)
17.02.03	plastica	d)
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	d)
<b>17.04</b>	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>	
17.04.01	rame, bronzo, ottone	e)
17.04.02	alluminio	e)
17.04.03	piombo	e)
17.04.04	zinco	e)
17.04.05	ferro e acciaio	e)
17.04.06	stagno	e)
17.04.07	metalli misti	e)
17.04.09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	c)
<b>17.05</b>	<b>Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>	
17.05.03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	
17.05.05*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05	
17.05.07*	picirisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	
17.05.08	picirisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	
<b>17.08</b>	<b>Materiali da costruzione a base di gesso</b>	
17.08.01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	
<b>17.09</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	
17.09.01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	
17.09.03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>	
<b>19.01</b>	<b>Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	



19.01.05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19.01.11*	<b>ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11	
19.01.13*	<b>ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13	
19.01.15*	<b>ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.01.16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15	
19.01.17*	<b>rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17	
19.01.19	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
<b>19.02</b>	<b>Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19.02.04*	<b>miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso</b>	
19.02.05*	<b>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose</b>	
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05	
19.02.11*	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>	
<b>19.03</b>	<b>Rifiuti stabilizzati/solidificati</b>	
19.03.04*	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati</b>	f)
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04	f)
19.04.02*	<b>ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi</b>	
19.04.03*	fase solida non vetrificata	
<b>19.08</b>	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	d)
19.08.06*	<b>resine di scambio ionico saturate o esaurite</b>	
19.08.07*	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>	
19.08.08*	<b>rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose</b>	
19.08.11*	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose</b>	d)
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	d)
19.08.13*	<b>fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</b>	
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	
<b>19.09</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19.09.04	carbone attivo esaurito	
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19.09.06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
<b>19.10</b>	<b>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo</b>	
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	
19.10.03*	<b>fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	
19.10.05*	<b>altre frazioni, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05	
<b>19.11</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19.11.01*	<b>Filtri di argilla esauriti</b>	
19.11.05*	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</b>	
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05	
19.11.07*	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi</b>	



19.12	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19.12.01	Carta e cartone	d)
19.12.02	metalli ferrosi	e)
19.12.03	metalli non ferrosi	e)
19.12.04	Plastica e gomma	d)
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
19.12.11*	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	d)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	d)
19.13	<b>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19.13.01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01	
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03	
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	
20	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
20.03	<b>Altri rifiuti urbani</b>	
20.03.03	rifiuti della pulizia delle strade	

- d) solo se non necessitano di specifici pre-trattamenti finalizzati a ridurre il contenuto di sostanze biodegradabili/organiche per renderli conformi ai criteri di accettabilità in discarica
- e) solo se sotto-forma di solidi polverulenti ed in presenza di inquinanti, sensibili al trattamento, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità nell'eluato dell'impianto di destinazione finale
- f) solo se presentano - dopo il trattamento eseguito nell'impianto di provenienza - inquinanti, sensibili alle ricette di trattamento dell'impianto Inerteco, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità dell'impianto di destinazione finale